This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

Ermini. Gli Ordinamenti Politici e Amministrativi nelle "Constitutiones Aegidianae". 1893

Ital
51
25.55

Ital 51.25.55

Harvard College Library

VE RI TAS

BOUGHT FROM THE
ANDREW PRESTON PEABODY
FUND

BEQUEATHED BY
CAROLINE EUSTIS PEABODY
OF CAMBRIDGE

Not bound because extract as mentioned in offer

GLI ORDINAMENTI

POLITICI E AMMINISTRATIVI

NELLE «CONSTITUTIONES AEGIDIANAE»

PER

FILIPPO ERMINI

TORINO

ROMA — FIRENZE

FRATELLI BOCCA EDITORI

1893

Ital 51.25.55

HARVARD COLLEGE
JAN 12 1939
LIBRARY

Peabody fund

GLI ORDINAMENTI POLITICI E AMMINISTRATIVI NELLE "CONSTITUTIONES AEGIDIANAE"

PROEMIO.

CONDIZIONI DELLO STATO ECCLESIASTICO NEL SECOLO XIV; I TIRANNI — IL CARDINALE EGIDIO ALBORNOZ — SUE IMPRESE MILITARI E LEGISLAZIONE — LE COSTITUZIONI EGIDIANE — CONTENUTO, CODICI, EDIZIONI.

Negli ultimi anni dell'infausto pontificato di Clemente sesto in Avignone, dove il re di Francia — ha detto un celebre scrittore moderno, — aveva trascinato il papa "come cane in lassa," i mali delle provincie ecclesiastiche dell'Italia centrale erano peggiorati. E mentre l'autorità dei rettori apertamente impotenti era stata derisa e disconosciuta, e Cola di Rienzo non aveva temuto di oltraggiare in Vaticano il legato Bertrando di Deux, il decadimento universale del dominio e dell'onore della chiesa aveva dato agio nelle città maggiori a parecchi uomini non scevri di valore e d'ingegno, di ribellarsi a qualunque benchè minima soggezione e dichiararsi signori. Così il D'Oleggio occupava Bologna, Gentile da Mogliano opprimeva Fermo, Fedo Mulucci, Macerata, Rodolfo da Varano, Camerino; Malatesta dei Malatesti da Rimini s'era esteso sul littorale fino ad Ancona, Francesco Ordelaffi s'allargava ne' dintorni di Forlì, e a Faenza signoreggiava un Manfredi, uno Smeducci a San Severino, un Gabrielli a Gubbio: sopra tutti acerrimo nemico del papa, e più formidabile, il prefetto urbano Giovanni di Vico, che correva conquistando il territorio da Orvieto ad Amelia e a Roma.[1] E in Roma stessa i Colonna,

[1] Cfr. GREGOROVIUS, *Storia di Roma nel medio evo,* trad. di M. Mansato, Venezia, Antonelli, 1872 tom. VI pag. 497 e seg. — LEO, *Storia degli Stati italiani,* Firenze 1840-42 vol. II, l. VIII. c. 3. — MURATORI

gli Orsini e i Savelli con i partigiani aristocratici, espulso il tribuno Cola, che si trovava prigioniero in Avignone, si contrastavano il predominio, pronti sempre a combattere la fazione popolare, che s'affidava in Francesco Baroncelli, notaio del comune. Era un disordine politico d'ogni parte, un contendere del diritto con la violenza e cercar nelle forme apparenti di diritto la sanzione di questa; romori improvvisi di sommossa, assalti a popolazioni pacifiche per renderle all'arbitrio di un despota e una invadente corruzione di costume. Oltre di che quasi le miserie pubbliche comportassero nuovi sperperi, i mercenari delle compagnie di ventura prima col Guarnieri, duca d'Urslingen, avevano saccheggiato la Romagna, e poi col cavaliere provenzale fra Monreale d'Albarno, che sparse il terrore nelle Marche e s'alleò col Vico. Sicchè alla Chiesa nel decembre 1351, quando Clemente morì, perdute le provincie quasi per intiero, non erano in Italia rimaste soggette che le città di Montefiascone, Acquapendente e Bologna con pochi villaggi vicini. Per prevenire i consigli del re di Francia, il conclave riunito in fretta su le rive del Rodano creò pontefice Stefano d'Albret, limosino di Malmont, cardinal decano col titolo suburbicario di vescovo d'Ostia, il quale prese il nome d'Innocenzo sesto. Il nuovo eletto, uomo severo e di abitudini monacali, ponendo mano subito a correggere il lusso e i gravi abusi della corte, specialmente circa il conferimento delle commende e dei benefizi, non dimenticò la condizione infelice d'Italia. E poichè l'aver Giovanna, regina di Napoli, venduto ai papi per 80.000 fiorini d'oro fin dal 1348 la sede deliziosa di Avignone non assicurava loro l'indipendenza spirituale dal regno dei Valois, comprese che la sua opera doveva esser volta a preparare il ritorno alla sede antica. Nè ciò potendo avvenire finchè lo stato non si fosse sottomesso e riordinato, determinò di spedire in Italia un uomo di coraggio, che a suo nome governasse le provincie e le riconducesse all'obbedienza. Tenuto il consiglio con i cardinali, *matura* — dice il testo

Annali d'Italia, agli anni 1352 e seg. — BALUZI, *Vitae PP. Avenioniensium* Parisiis 1693. — AUDISIO, *Storia civile dei papi,* Roma, Aureli 1866 vol. IV 88, 89. — C. CALISSE, *I prefetti di Vico,* Roma in Archivio della soc. rom. di st. patria 1888 pag. 106 e seg. — PAPENCORDT, *Cola di Rienzo e il suo tempo,* Torino G. Pomba 1844, c. IV e V.

della bolla, — *cum patribus nostris deliberatione praehabita,* [1] la scelta cadde sul cardinale Egidio Albornoz (Gil Carrillo), del titolo di san Clemente, il quale rivestito di ampi poteri il 30 giugno 1353 in qualità di legato e vicario generale lasciava la corte, e scendeva nella penisola. [2] Il cardinale Albornoz, una delle più belle e grandi figure storiche di quel periodo, era nato a Cuenca in Spagna all'esordire del secolo, d'illustre e ricca famiglia; educato a Saragozza sotto gli occhi dello zio don Zimeno, arcivescovo di quella città, aveva compito lo studio del diritto canonico nella fiorente università di Tolosa. Poco appresso in corte di Alfonso XI era stato eletto membro del consiglio privato, e nel 1340 preso da un impeto generoso, aveva seguito le bandiere castigliane e accompagnato il re nella famosa spedizione contro i Mori, e a lui davanti a Tarifa e ad Algesiras salvando la vita, s'acquistò onore. Tre anni dopo, fatto cavaliere palatino, fu inviato in Francia per gravi commissioni di politica; ma resosi quindi prete, il re lo nominò arcidiacono d'Alcantara e per le sue istanze il capitolo non molto dopo lo elesse arcivescovo di Toledo. Era salito all'apice delle dignità e dei favori, quando, venuto Pietro II, il crudele, al trono di Castiglia l'aver rimproverato francamente a questo gli adulteri amori con Maria de Padilla fu causa della sua rovina. Perseguitato per sì nobile fatto si rifugiò in Avignone, dove Clemente sesto, che ne conosceva i meriti, lo ricevette con grande compiacenza, e a compenso dei torti sì iniquamente sofferti, lo creò cardinale del titolo di san Clemente, e rinunciando all'arcivescovato di Toledo divenne nel 1350 vescovo di Sabina. [3] Presto si acquistò un credito grande, e dopo aver favorita nel conclave l'elezione d'Innocenzo sesto, francese di patria, ma non di sentimenti, ne rimase l'amico e il consigliere più intimo. Tale era l'uomo che egli aveva nominato suo vicario; uomo leale, ardito e incapace

[1] Aegidianae constitutiones cum additionibus carpensibus, Venetiis 1588 const. l. I. c. 1, pag. 3.

[2] Ivi l. c.

[3] Ioannis Genesii Sepulveda, *De vita et rebus gestis Aegidii Albornotii* Bononiae 1613. — Inoltre si veggano i biografi e gli storici Mariana, *Historia de rebus Hisp.* lib. XX. Toleti typ. Pet. Roderici 1592. — Ferreras, *Historia de España* Madrid 1700 vol. IX e X.

d'ingiustizia, in cui l'azione dipendeva dal dovere morale, e in luogo d'esser folle e dissennata per l'impeto, era corretta da una calma imperturbabile di giudizio; l'uomo che appariva a tutti i tiranni, come scrive il Calisse,[1] fatale.

Per suo suggerimento gli fu assegnato a compagno Cola di Rienzo, che venne tratto di carcere, assoluto e ribenedetto forse per rendere più popolare il legato per mezzo della rinomanza, che ancora godeva nella democrazia italiana il vecchio tribuno, il quale, se i patrizi di Roma si ostinavano a chiamar "villano" e i suoi fautori "cavaliere dello Spirito Santo", fu un grande statista sempre e pensatore strano e geniale. L'Albornoz facendo rivivere in sè l'antico spirito di capitano di squadra, impegnati gli argenti e le gioie, con piccola scorta militare e scarsi soccorsi pecuniari intraprese il viaggio, e nel mese di agosto si trovò in Milano. Quivi Giovanni Visconti, che lo teneva e gli era ostile, lo accolse freddamente, e saputasi la notizia che continuerebbe a scendere, Bologna gli chiuse le porte, mentre Firenze il due ottobre col gonfalone spiegato gli usciva incontro in processione solenne e lo forniva di danaro e di soldatesche. Per la via di Toscana, per la quale la repubblica fiorentina gli aveva dato libero passaggio, si portò a Siena e quivi ricevette messaggeri del rettore e capitano del Patrimonio, Giordano Orsini che lo pregavano s'affrettasse, e a Perugia incontrò una seconda ambasceria. Da Perugia passò alla Pieve, unì alle sue le milizie, che il rettore gl'inviava, e con esse il 15 novembre fece il suo ingresso trionfale in Montefiascone.[2] Di là conveniva procedere con cautela, e sopratutto rendersi pratico dei luoghi e assoldare nuove schiere; per la qual cosa publicando indulgenze e lanciando scomuniche, operò in guisa che molti corsero a lui. Gli era presso il nemico più forte Giovanni di Vico, signore di Viterbo, Orvieto, Toscanella, Narni, Terni, Amelia, Corneto, Civitavecchia e altri molti castelli, il quale sotto le mura di Orvieto riverì il legato e gli fece dal consiglio della città proporre la pace, ricusando però qualunque onere.

[1] O. c. XII. pag. 106.
[2] Muratori Ann. l. c.

Avendo l'Albornoz chiesto una pace incondizionata, e rimandati perciò gli ambasciatori, la lotta nel nuovo anno 1354 riarse più violenta; ma il Vico non aveva più a fare col debole rettore del Patrimonio, sì col più grande e sperimentato dei legati. Questi levò quanta gente potè maggiore, e rapidamente stipendiate le sue schiere, ricevette duecento uomini d'arme da Firenze, altri da Perugia e da Siena; e da Roma, dove il tribuno Francesco Baroncelli era stato ucciso all'annunzio dell'arrivo di lui, ed era stato eletto il papa a senatore perpetuo, gli vennero 10,000 cavalieri comandati da Giovanni Conti di Valmontone. E pure avanti a questa lega la famiglia dei prefetti di Vico non fu punto disposta a cedere; Francesco teneva Orvieto, Pietro, fratello di Giovanni, Viterbo; Lodovico, l'altro fratello, Corneto; Sciarra s'aggirava nelle vicinanze di Toscanella, e Giovanni era a capo del movimento ostile ovunque il bisogno lo chiamava. Ma intanto alle parole del legato, il quale bandiva essere venuto a donare la libertà, e a rimettere il governo a popolo e a liberar tutti dall'oppressione e dalla tirannide, le città aprivano ogni giorno le porte e per mezzo dei loro governatori s'accordavano al conquistatore.[1] In modo che dopo inutili sforzi e battaglie, non essendo più possibile al Vico difendersi ridotto a gravissime angustie e dopo patite varie perdite, Giovanni, su cui pesavano scomuniche papali fin dal 9 giugno del '52, s'arrese nel '54, rinunziò a tutte le sue conquiste e possessioni e fu assoluto. Solamente l'Albornoz gli lasciò i suoi beni familiari e lo nominò vicario della chiesa a Corneto. Così già il Patrimonio, la Sabina, l'Umbria, Roma obbedivano al legato, e gli esuli guelfi in ciascun paese tornavano alle proprie terre; i comuni ritornavano sotto il governo dei consoli o dei podestà, e Viterbo ribelle accoglieva un forte presidio, e per suo ordine vi si riedificava la cittadella. Frattanto l'anno appresso, quando Cola, che aveva sostato a Perugia, tolto in prestito danaro da commercianti ebrei, s'era condotto in Ro-

[1] E pure l'aspirare alla libertà era un ostacolo, che nei comuni incontrava al suo disegno, scrivendo al pontefice: "Et quod dico de ista civitate (Bologna), idem dico de omnibus locis et terris Ecclesiae romanae, nam quaecumque sit, illa ad libertatem aspirat.„ (Theiner Cod. dipl. Sanctae Sedis II. 525-27).

ma, nominato senatore dal legato, questi traversò l'Umbria [1] per continuare a sottomettere le Marche: le milizie di Carlo IV, che erano in Italia, avendo abbandonato i tiranni dello stato ecclesiastico al loro destino, favorirono la sua impresa e parecchie masnade tedesche gli si unirono. Aveva contro i Malatesta in Ancona, Gentile da Mogliano in Fermo, che marciava verso Recanati per opporsegli, e tutta la Romagna ribellata. Ma seguivano il cardinale valenti uomini in armi, parte privati con la speranza di divenire signori, come Niccolò da Buscareto, Homo da Jesi, Jumentaro della Pira; parte già signori, che bramavano un riconoscimento formale dei loro dominii, come Smeduccio di San Severino, il conte di Cagli, messer Ridolfo da Camerino, che gonfaloniere della Chiesa, dei danni sofferti da Francesco Ordelaffi da Forlì, fu retribuito col poter far prigione il celebre Malatesta. Infatti Galeotto Malatesti, stretto da lui s'assoggettò nel 1355, e tosto la famiglia per riscattarlo cedette al legato le conquiste si estese, e n'ebbe in compenso la signoria di Rimini, di Pesaro, Fano e Fossombrone, in qualità di vicaria della Chiesa, pagando un censo per dieci anni. Nel luglio successivo prestarono omaggio i Montefeltro in Urbino e Gentile da Mogliano in Fermo, e un anno dopo i Manfredi a Faenza: poco prima Giovanni di Cantuccio Gabrielli, tiranno di Gubbio, cedette il dominio e si ritrasse. Audacissimo al contrario resisteva all'Albornoz Francesco Ordelaffi, signore di Forlì, di Cesena, di Forlimpopoli, d'Imola e di Bertinoro, il quale ridendosi delle scomuniche e della crociata bandita contro lui per tutta l'Italia, con Marzia sua sposa, sfidava le armi dell'invincibile cardinale. Ma questi, dopo la resa d'Ascoli e di Fabriano nel '56, sicuro della Marca inferiore, si volse a combatterlo, e con fine politico nominò i Malatesta, da breve tempo obbedienti capitani della chiesa, a diriger l'impresa difficile, mentre eleggeva suo nipote rettore della Marca, affidandogli la custodia di Ancona. Sicchè finalmente nel luglio del 59

[1] Cfr. MAZZATINTI, *Il cardinal Albornoz nelle Marche e nell'Umbria,* in Archivio storico per le M. e l'U. di M. Faloci Pulignani vol. III. Vi son pubblicati alcuni documenti importanti dell'archivio di Gubbio.

l'Ordelaffi [1] abbandonato dai suoi, si sottomise e fu nominato vicario per dieci anni di Forlimpopoli e Castrocaro. Per tal guisa il cardinale, con accorgimento, di tutti i tiranni suoi nemici, aveva fatto tanti governatori col titolo di vicari, rendendoli fedeli ed utili ad un tempo; e nelle terre libere, dopo avere formalmente ricevuto dai sindaci e dai podestà il pieno dominio in vece del papa, e dopo che essi per la cittadinanza avevano confessato le proprie colpe chiedendo d'essere assoluti, li rimetteva nel possesso almeno apparente delle antiche franchigie, aspettando a limitarle con la legge a cui dovrebbero sottostare. Frattanto consegnavano le chiavi e pagavano un censo stabilito nel trattato con articoli precisi. Così pure con un trattato s'arrese ultima nel marzo 1360 Bologna, ove dopo cacciati i Pepoli, tiranneggiava Giovanni d'Oleggio podestà; ma poichè Bernabò Visconti pretendeva il vicariato di quella città, convenne al cardinale far la guerra, finchè quattro anni più tardi con la mediazione dell'imperatore, del re di Francia e del re d'Ungheria fu conclusa la pace e il Visconti rinunziò ai suoi diritti al prezzo di 500.000 fiorini d'oro. E nel 1362, prima che Innocenzo sesto morisse il 12 settembre, il cardinal Egidio Albornoz gli potè trasmettere nella terra d'esilio e di schiavitù, come la dissero il Petrarca e Caterina da Siena, la notizia sospirata che tutto lo stato ecclesiastico era sottomesso. Ma una bassa invidia di cortigiani fece richiamare in Avignone il grand'uomo e surrogargli nella legazione il cardinale Arduino di Cluny, inetto ed irresoluto, che già nel 1358 l'aveva sostituito in Roma, quando una subitanea scorreria militare dell'arciprete di Vernia con le compagnie nomadi del Landau sopra Avignone l'aveva consigliato a volare alla difesa del vecchio pontefice. [2]

L'opera energica che dinanzi aveva speso nelle provincie centrali e in ispecie nella città di Bologna, largamente be-

[1] MURATORI *Ann.* l. c. pag. 105 — VILLANI, *Cronache* l. VI pag. 14. La moglie di Francesco (Marzia, Marcia, Cia) e la famosa donna che comandò sola la difesa dell'assedio di Cesena.

[2] Su questo secondo richiamo dell'Albornoz è nell'„Historisches Jahrbuch„ di München (1891 XII band.) un articolo del dott. Hermann Vurm, in cui si esaminano le ragioni che ne furono causa secondo i documenti papali.

neficata da lui, dove fondò pure un collegio di alunni spagnuoli e parecchi istituti di beneficenza, continuò a bene del regno di Napoli, nuova legazione assegnatagli al suo ritorno in Italia. Per tal guisa dopo aver sì gloriosamente combattuto e sì saggiamente amministrate le provincie, cui diede novella vita, allorchè Urbano quinto, che, scoperto l'inganno, gli aveva ridonata intiera la sua stima, ponendo in atto il pensiero d'Innocenzo venne in Italia, il cardinale invecchiato lo incontrò a Civitavecchia, e a testimonio delle sue imprese, gli offrì un bacino carico delle chiavi delle città soggiogate.[1] Tuttavia, prima che lo scopo, a cui aveva consacrato la vita fosse raggiunto, cioè prima che Urbano entrasse in Roma, finiva di vivere a Buonriposo presso Viterbo il 24 agosto 1367, con dolore immenso di tutti. Il papa, inconsolabile della perdita, concesse l'indulgenza plenaria a chi n'avesse trasportato il cadavere, e fu tale il concorso di gente, che si potè dire fosse recato da Viterbo a Toledo su le braccia del popolo. Ma la gratitudine intensa e perpetua dei posteri se l'era guadagnata, e il cronista bolognese, dopo aver narrato in breve la sua morte, soggiunge poche parole, che non si scordano: "Fu uomo savio e prudente.... e per certo non si potrebbe scrivere a pieno ciò che meriterebbe l'onor suo."[2] Nessuno in quella storia del secolo decimoquarto, sì delittuosa e violenta fra l'avarizia e la lussuria del clero, fra la barbara audacia degli avventurieri e dei signori ci si mostra dotato di più virile potenza, maschia perspicacia e volontà ferma e determinata. Colto, di gentilezza cavalleresca e di soda morale, conoscitore degli uomini e giudice dei tempi suoi coll'animo temprato e tranquillo, con la mente volta al bene, pensò i disegni serenamente e con esatta corrispondenza attuò il suo pensiero senza fretta imprudente e senza vani entusiasmi. Il Gregorovius[3] lo disse il prelato migliore e più

[1] TIRABOSCHI *Storia della lett. it.* Parma 1793 t. V.

[2] In Scriptores R. I. Mediolani, Typ. Soc. Palat. 1723-1751 vol. XVIII pag. 338-482. Il collegio istituito da lui doveva contenere 24 alunni spagnuoli e due cappellani; egli lo lasciò erede d'ogni avere, e Gregorio XI ne approvò lo statuto.

Nella dimora in Italia il card. soggiornò di continuo in Viterbo, Montefiascone, Ancona e Bologna; è dubbio se venisse mai in Roma.

[3] O. c. l. XII. c. 1.

erudito di tutta la Spagna, è lo statista di maggior genio che mai abbia avuto seggio nel collegio dei cardinali. E Gines de Sepulveda, un alunno del seminario fondato da lui in Bologna, compilandone la vita non intessè un panegirico, ma evocò ricordi ed espresse giudizi che erano nell'anima di tutti. Ma a noi più che come capitano importa considerarlo sotto l'aspetto non certamente men luminoso di legislatore nelle sue celebri costituzioni.

Dopo sconfitto il Malatesta nell'aprile del 1355 l'Albornoz s'era recato in Ancona ricuperata; e di là dirigendo le mosse del suo esercito, vi aveva dimorato per due anni intento ad ordinare lo stato e dargli leggi acconcie e prudenti. Egli considerando che a mantenere l'accordo e l'unità fra quelle provincie occorreva un codice di diritto determinato, fece raccogliere tutte le costituzioni dei legati e rettori, che l'avevano preceduto, della maggior parte delle quali non si ritrovavano gli autori, inoltre le costituzioni papali spedite *sub bulla*, di che la negligenza degli ufficiali aveva perduto le pergamene autentiche; v'aggiunse le ultime date a lui, e di ognuna insieme ad un consiglio di giureconsulti intraprese una revisione accurata. E in questo lavoro faticoso tolse di mezzo il superfluo o il contradittorio, sostituì disposizioni opportune ai tempi [1] e ordinata questa grande *enucleatio iuris* secondo la materia, la divise in sei libri, e questi suddivise in titoli ed in capitoli. Nel primo si contennero le lettere di commissione concesse all'Albornoz dal pontefice, relative alla facoltà del vicariato e della legazione, nel secondo le costituzioni circa i poteri e la giurisdizione del rettore e di tutti gli ufficiali e magistrati della provincia; nel terzo quanto si riferisce al rettore, al giudice spirituale e alla conservazione e tutela giuridica dei diritti della chiesa; nel quarto, il diritto penale per i singoli malefizi, nel quinto l'officio dei giudici nelle cause civili e nel sesto finalmente l'officio dei giudici d'appello e la procedura. In tutto furono 193 capitoli, parecchi dei

[1] Const. aeg. proem. " eque honeste omnes utiles et portabiles digeste et cum omni mansuetudine sub congruis ordinibus et titulis collocatae atque distributae per debitum ordinem in sex libros. " (ivi).

quali compendiavano più costituzioni diverse.[1] Un tal corpo di leggi così regolarmente compilato il cardinale ordinava vigesse non solo per la Marca, ma per tutto lo stato ecclesiastico, dichiarando nulle tutte le disposizioni antecedenti, che ivi non si trovassero inserite.[2] E l'avvertiva con premura perchè la più gran copia di queste accettate nella compilazione sua era stata emanata per un distretto e una provincia singola, e perchè altrove non si facessero i podestà comunali schermo di altre bolle per rifiutarsi dall'applicare la nuova legge comune. Tale volume in questa forma redatto sì pubblicò e si approvò nel parlamento generale di Fano i giorni 29 e 30 aprile e 1 maggio 1357 sotto il nome di "*Constitutiones o Liber constitutionum Sanctae Matris Ecclesiae*", alla presenza dei rettori, dei gonfalonieri e dei sindaci, quasi a prova che fra tanta tirannia non s'era dimenticato il principio che il potere legislativo risiede nel popolo. Ma non s'arrestò qui l'opera dell'infaticabile cardinale, perchè pochi anni appresso il 27 febbraio 1363 pubblicava nella chiesa di sant'Antonio in Ancona altre 10 costituzioni in continuazione al libro sesto[3] ed altre ancora il 3 e 20 aprile a modo di lettere dirette al rettore Giovanni Visconti da Oleggio, che furono promulgate con lo spedirne un esemplare a ciascun comune. Nè estinto l'Albornoz, il suo gran codice per le condizioni del tempo rimase inalterato; in fatti il legato che gli successe Angelico Grimaldi di Grisac nè emanò tre in aggiunta, Pietro di Stagno nel 1372, sei: Gabriele Condulmieri, poi Eugenio IV, due ed una lettera, Filippo Calandrini di Sarzana, ventuna su la procedura civile e criminale; venti ne diede a scopo di riforma, Giovanni da Castiglione,[4] e altre

[1] Il numero dei capitoli è il seguente:

Liber I —	cap. 18	Liber IV —	cap. 55
„ II —	„ 53	„ V —	„ 16
„ III —	„ 24	„ VI —	„ 27

[2] Const. proem. in fine.

[3] Sono nelle prime edizioni le 29, 30, 31, 32, 33, 34 e nelle altre le 13, 14, 15, 16 in seguito a quelle del Condulmieri.

[4] I titoli di questi cardinali nel testo sono: dominus od episcopus Albanensis, dominus Bononiensis, dominus Papiensis, dominus Andegavensis ecc, (vescovo di Albano, di Bologna, di Pavia, e di Angers).

non molto importanti in seguito i cardinali Latino Orsini nel 1465, Giovanni Balnes nel 1487, e Benedetto de Accoltis di Arezzo nel 1534, oltre alle bolle di Pio II del 1461, di Paolo II del 1466, di Sisto IV del 1467 e '77, di Alessandro VI del 1493, di Giulio II del 1510, e di Paolo III del 1536.[1]

Devono anche aggiungersi i decreti dell'Agnelli, e i provvedimenti del Gonzaga e del Soderini, senza contare le modificazioni parziali che vennero fatte dai rettori e dai singoli governanti. Per simil guisa attorno a quel primo volume s'era accumulata tal quantità di nuove disposizioni mal poste e male connesse che il cardinale Rodolfo Pio Da Carpi, legato dal 1539 al 1542, reputò necessario procedere ad una riforma radicale coll'abolire le costituzioni cadute in disuetudine, coordinare le interpolate e introdurvene delle nuove conforme ai bisogni del suo secolo. Chiamati a sè Giambattista Ciappardelli, Papirio Virgini, Fabio Alavolini, Giuliano Broglio, Ottavio Ferri, Bartolomeo Appoggi, Filippo Gizzi, Angelo Androzi, Francesco Giardini, Giambattista Bracconi, illustri avvocati, e il Rodolfini, il Mancinelli, il Bancucci e il Fedeli, difensori di cause, insieme con gli assessori della curia, presto condusse a termine il lavoro, e un breve, che Paolo terzo datò da Perugia, approvava la sua raccolta nel settembre 1544. Noi non riferiremo il giudizio su l'opera del Da Carpi, nè la critica un po' dura che fece ad essa l'avvocato Foglietti,[2] solo diremo che osservando la sua redazione non vi si scorge certamente nè sapienza, nè criterio ordinativo: se si paragona alla genuina legge di Egidio la si trova una brutta adultera-

[1] I due legati anteriori alla venuta dell'Albornoz, che sieno ricordati nelle leggi di lui, sono Napoleone Orsini card. diacono del titolo di s. Adriano legato nel 1289, e dal 1298 al 1301; e Bertrando Deux (De Deus, Deux, Deuck) vescovo di Embrun del titolo di s. Marco dal 1346 al 1348. A proposito del primo, che porta il nome rarissimo di Napoleone, citerò a scopo di curiosità un recente articolo del Raina "L'etimologia e la storia arcaica del nome Napoleone" in Archivio storico italiano, an. 1891.

[2] Avv. Raffaele Foglietti, *Le constitutiones Marchiae Anconitanae*, Macerata tip. Bianchini 1881. pagg. 42-43. È un opuscolo non scevro d'inesattezze, ma di molto valore, perchè tra la scarsa bibliografia è forse il migliore e l'unico lavoro sul soggetto, che però non è studiato punto nel contenuto, ma quanto al metodo di compilazione, alle edizioni e alle forme esterne.

zione. Nella edizione di Venezia del 1571 le *additiones carpenses,* che sommano a cinquanta costituzioni, furono glossate da Gaspare Cavallini di Cingoli, il quale volle fare per la Marca ciò che altri avevano fatto per il regno di Napoli, la Francia e la Spagna. Ma il suo commento prolisso oltre misura non ha veruna importanza storica e non chiarisce quasi punto il testo; ciò che avendo a mano maggior copia di documenti avrebbe facilmente potuto fare: invece è ricolmo di norme generali, d'erudizione volgare e consueta, estranea all'argomento, e spesso vi si prende appiglio dalla parola per illustrarla in significato diverso da quello nel quale è usata; tuttavia egli si vantò di aver reso la lezione delle costituzioni più bella — *ornavi ut festivior atque liberior habeatur.* [1] — La raccolta egidiana così mutata restò in vigore in alcune sue parti fino al secolo passato per le Marche; nel resto dello stato già da tempo s'era surrogata con leggi speciali, nella Campagna e Marittima forse non fu applicata che per pochi anni. Ed è questa la ragione perchè la si conosce non più sotto il titolo primitivo, ma sotto quello di " *Constitutiones Marchiae Anconitanae* " che le fu dato nell'edizione del 1473, e con l'altro di " *Constitutiones Aegidianae* ", che assunse appunto quando ben poco riteneva dall'indole antica.

L'Albornoz aveva con esse abilmente toccata la meta prefissa, il collegare in un'unità di stato elementi scissi e discordi. Coll'allontanarsi della grande autorità pontificia, il governo debole e trascurato dei legati aveva offerto il destro ai municipî di costituirsi in corpi politici quasi indipendenti, e ai signori, dove il potere era stato usurpato al comune, di elevarsi a tiranni irresponsabili. Ora limitar quella indipendenza, assopire le contese feroci tra una città e l'altra, trasformare i signori in vicari della Chiesa, ciò che valeva toglier loro diritti e privilegi e farli dipendere dalla curia, e poi sopra tutti questi piccoli istituti instaurare una forte e salda amministrazione pareva un grave compito. Ma i fatti provarono che egli vi era riuscito. Senza cambiare fondamental-

[1] In prol. — Il Boccacci, un cingolano, fece anche egli un commento ma parziale nel 1570 sul cap. II. del libro 6. e sul XXV del libro 5. — Romae apud Iulium Accoltum 1570. Venetiis apud Iuntas 1576.

mente nulla, Egidio trattò le città tenute da un signore pari ai comuni liberi, e li sottomise tutti alla potestà del rettore provinciale. Questi a capo di ciascuna vasta provincia con la sua curia, i suoi uditori, giudici, notai, marescialli e tesorieri risiedeva nella città principale o tra le maggiori; e tutti i rettori o governatori, o conti, come si chiamarono in alcuni luoghi, dipendevano dal vicario generale ossia dal legato pontificio. La divisione delle provincie ristabilita come in antico, fu quindi la seguente:

I. *Provincia Patrimonii beati Petri in Thuscia* con sede rettorale in Montefiascone.
II. „ *Ducatus Spoletani* con sede in Spoleto,
III. „ *Marchiae Anconae* con sede in Macerata,
IV. „ *Romandiolae* con sede in Faenza,
V. „ *Marittimae* con sede in Velletri,
VI. „ *Campaniae* con sede in Ferentino (?).

Ma nei secoli posteriori, tornato il pontefice in Roma, l'autorità suprema di un unico legato essendo scomparsa, si nominarono, quando la necessità d'una più accorta sorveglianza lo richiese, legati nelle grandi città, e i delegati delle città minori e capoluoghi presero il posto dei rettori, sicchè lo stato fu spartito amministrativamente in legazioni e delegazioni. [1] Questa mutazione tuttavia non si verificò, se non tardi, e la gerarchia posta da Egidio portò un miglioramento considerevole e fece più facile la relazione fra governo e popolo. Di questa legislazione si mostra a chi l'esamini l'alta sapienza manifesta, ed il cardinal Albornoz nelle singole disposizioni così moderate ed equanimi ci si rivela profondo statista. Il Foglietti che lamenta l'obblio immeritato in cui furono lasciate dagli stessi cultori della storia del diritto fino ad oggi, quali il Pertile, lo Sclopis, il De Luca, il Padelletti, il Colucci [2], che appena

[1] Cfr. André, *Histoire polit. de la monarchie pont. au XIV siècle*, Paris 1845. — Sugenheim *Storia dello stato ecclesiastico* Lipsia 1854 — e i due libri statistici: — Notizie geografiche e storiche dello stato ecclesiastico, Venezia tip. Zatta 1785, e l'altro: — Indice alfabetico di tutti i luoghi dello stato pontificio, Roma tip. Camerale 1836.

[2] Pertile, *Storia del d.° it.°* vol. I. pag. 9. — Sclopis, *Storia della legislazione italiana* vol. 2. c. VII p. I. — De Luca, *De statutariis successionibus* § 2, n. 27 — Padelletti *Fontes Iuris italici* in nota vol. III, e in pref. al primo.

ne toccarono, conclude affermando che il prezioso monumento giuridico indica come ancora le provincie dell'Italia centrale hanno avuto parte nella storia generale della nazione e nello svolgimento della civiltà nazionale, e come quindi le cose che ad esse si riferiscono debbano esser considerate e valutate sì in questo, che in quella. Reca in vero meraviglia il fatto che delle costituzioni, sì importanti per la storia politica e per la storia del diritto da essere la prima collezione pubblicata nello stato ecclesiastico nessuno abbia analiticamente studiato il contenuto, mentre alcuni, come il Foglietti, il La Mantia e il Raffaelli[1] protestano d'essersi più volte accinti all'opera. E non troviamo nei pochi libri che le illustrano scarsamente, se non brevi notizie su la parte storica e bibliografica. Manca perfino, e la si attende da parecchi anni, l'edizione critica compilata sul confronto dei codici manoscritti. L'avvocato Brando Brandi, che faceva voti perchè l'istituto storico italiano la intraprendesse, sembra ora occupato nel lavoro di preparazione alla medesima, ed è per suo mezzo che possiamo renderci ragione dei principali e più antichi manoscritti che contengono le costituzioni, poichè la ricerca assidua e paziente di questo giurista è da qualche anno diretta ad un tal fine con la speranza di trovarne sempre dei nuovi. Egli in verità fondandosi su la costituzione ultima del libro sesto, con cui si ordinava a tutte le città e a tutti i comuni piccoli delle ville e dei castelli di fare una copia del testo d'Egidio e inserirla nei propri statuti, vien giustamente a supporre che molti altri esemplari non men vetusti e pregevoli dei conosciuti ne esistano sepolti negli archivi e nelle biblioteche comunali marchigiane, come in Roma stessa, dove essendo poi la sede del governo le copie della legge non potevano far difetto. E che la supposizione non fosse vana lo ha attestato il fatto che avendo tre anni or sono asserito ciò, nel fascicolo dello scorso anno del Bollettino dell'istituto ha potuto annunziare la

[1] VITO LA MANTIA, *Storia della legislazione italiana vol.*° I. pag. 334-338. — FILIPPO RAFFAELLI. *Le "Const. M.*ae *An.*ae" *bibliotecnicamente descritte* in Arch. st. per le M.e e l'U.e vol.e I e III.

scoperta di nuovi manoscritti delle costituzioni.[1] Frattanto i codici finora noti ed esaminati da lui sono i seguenti:

Codice ottoboniano n. 1402 (Biblioteca Vaticana, collezione dei codici latini), cartaceo del secolo XV.

Codice della biblioteca Angelica (segn. B. 8, 22) col titolo " Constitutiones curiae Patrimonii et Marchiae " cartaceo del secolo XV.

Codice del collegio spagnuolo di Bologna (volume VIII, n. 479 delle " Chartae aegidianae " originale), cartaceo in folio.

Codice della biblioteca Vittorio Emanuele di Roma (n. 347) cartaceo in folio.

Codice della biblioteca Vaticana (Mss. latini n. 3939, 45) membranaceo in-4 grande, del secolo XV.

Ed ora passiamo alle edizioni.

Per la prima volta le costituzioni egidiane furono pubblicate nel 1437 in Iesi dal libraio e tipografo veronese mastro Federico de' Conti, e fu il secondo libro stampato ivi da questo celebre artista e uno dei primi pubblicati in Italia. Videro la luce con l'epigrafe primitiva: " *Liber constitutionū sancte Matris Ecclesie editār p. reverendissimum i christo patrē dominū Egidiū epm̄ Sabinēsen Apostolice sedis legatū et domini nostri papae vicarium* ". Di quest'edizione parlarono il Compagnoni, lo Zanetti, l'Audiffredi e il Brunet, dicendola preziosa e rarissima.

Delle altre e di essa pure, non sempre con critica esattezza, il Manzoni, il Foglietti, il Berlan e il Bonaini;[2] ma più correttamente il Raffaelli e il Brandi; e il risultamento con lievi discordanze si mostra come appresso.[3]

[1] Avv. B. Brandi, *Le constitutiones Sanctae Matris Ecclesiae del card. Egidio Albornoz* in Bollettino dell'ist.° st.° italiano. n. 6 e 10.

[2] Compagnoni, *Notizie su la zecca di Macerata* vol. IV della Raccolta delle monete e zecche d'Italia. — Zanetti (ivi in nota). — Audiffredi, *Specimen historico-criticum editionum italicarum saeculi XV.* Romae 1794. — Brunet, *Manuel du libraire* ecc. Il La Mantia nel suo libro, in cui per verità poco s'intrattiene sulle costituzioni, offre pure uno specchio di raffronti tra le primitive edizioni e le carpensi, compilato come somma diligenza. (o. c.)

[3] L. Manzoni, *Bibliografia statutaria e storica italiana*, Bologna Romagnoli 1876, vol. I. — Berlan, *Statuti italiani*, saggio bibliografico, Venezia 1858 — Bonaini, *Bibliografia degli statuti italiani*, Pisa, tip. Nistri 1851.

Avanti alla riforma carpense si stamparono a Perugia nel 1481, e nel 1502 da Francesco Baldassari; a Forlì nel 1507, di nuovo a Perugia nel 1522, a Faenza nel 1524, a Venezia nel 1540. La prima edizione " *cum additionibus carpensibus* ", è di Roma nel 1542-43, e seguono sempre con le addizioni di riforma quelle di Roma nel 1545, di Venezia nel 1571, nel 1585, nel 1588, e nel 1605, che il Brandi reputa l'ultima che se ne sia fatta. Le glosse del Cavallini, che Pio V nel breve elogiava come *praestantissimus iurisconsultus,* delle quali già abbiamo veduto il valore, apparvero nell'edizione veneta del 1517 e continuarono a render più voluminose tutte le edizioni posteriori.

Ora noi tracciata con poche linee la persona storica dell'autore di questo documento, dopo averne sommariamente descritto il contenuto e date le notizie che all'esterno lo riguardano, tenteremo una esposizione illustrativa e sistematica dei primi tre libri, cioè della metà della legge, non arrestandoci al terzo per una divisione materiale, ma perchè appunto ivi termina il diritto pubblico, che si riferisce all'ordinamento e all'amministrazione dello stato. E siam sicuri che così ci sarà possibile di provare in pratica quale, ponderate le condizioni sociali del secolo, sia il pregio di questo meraviglioso tentativo d'unificazione legislativa, frutto di tanto sagace sapienza da aver ottenuto la sanzione di parecchio tempo, come afferma il Sepulveda, — " *tanta sapientia ut, cum magno populorum consensu receptae (leges), parem pontificiis et canonicis institutis vim et auctoritatem usque in hodiernum diem obtinuerint.* "[1]

I.

Il legato della sede apostolica. — Sue facoltà e doveri.

Il legato pontificio, destinato, a rappresentare il papa in provincia e in paesi lontani era di consueto una persona ecclesiastica eminente per prudenza e per autorità. Secondo il diritto canonico generalmente si distingue dal delegato, o giudice delegato, perchè a lui non si affida un particolare negozio

[1] Sepulveda l. c.

da condurre a buon termine, ma la universale giurisdizione di un paese. Tra i legati pontifici dobbiamo riconoscere tre classi differenti per lo scopo e per la giurisdizione diversa; cioè i legati *nati,* di antichissima origine, i quali avevano nella loro medesima dignità l'officio di legazione perpetua e lo tramandavano ai successori. Poi i legati *missi,* cui si concedeva maggiore o minore potere, a norma delle cause che dovevano trattare, e finalmente i legati *a latere,* sempre cardinali, che usavano di facoltà più ampie e riscuotevano maggiore fiducia, *quoniam eos mittit pontifex, quasi ex suo dimissos latere, cui semper adhaerere censentur.* Apparteneva a quest'ultima classe l'autorità concessa al legato della sede apostolica, che il papa mandava da Avignone, qual suo vicario a presiedere lo stato della chiesa, sebbene il carattere politico, che assumeva lo allontanasse dal tipo consueto del legato spirituale.[1]

Le lettere pontificie che generalmente qualunque legato recava seco, lo investivano di poteri, de' quali appunto, in causa della sua missione gli era concesso di usare liberamente e con una certa larghezza. Si trattava di facoltà che lo mettessero in grado di riordinare l'amministrazione, di ispirare rispetto e di conciliarsi la benevolenza dei governanti. Era normalmente nel suo arbitrio privar di privilegi, trasferir vescovi, rimuovere officiali e al tempo stesso dispensare da irregolarità e accordar grazie. Per la missione dell'Albornoz, l'essergli impossibile sopperire da solo a tante e sì varie faccende aveva persuaso il pontefice d'associare alla suprema direzione ecclesiastica alcuni cardinali, anzi i migliori nel loro collegio, *viros electos ex millibus,* uomini dotati di scienza e di virtù, e spedirli a disbrigare gli affari nelle regioni lontane. Tra gli altri gli stavano più a cuore quegli uomini, che non solo spiritualmente, ma altresì temporalmente soggetti alla sede apostolica, venivano ad esserle figli privilegiati *(speciales filios);* e non potendo assisterli da vicino perchè assente, trovava necessario che uno dei cardinali lo sostituisse. A questo, nominato per tal modo legato e vicario generale, spettava il governo delle terre dello stato ecclesiastico in Italia, cioè

[1] Cod. l. I. c. 1.

del Patrimonio di san Pietro in Tuscia, del ducato spoletino, della Marca anconitana, della Romagna, della Campagna e Marittima, di tutte insomma le provincie, città e terre *infra terminos legationis constitutae.*[1] La figura del legato così non riesce ad una figura di alto officiale di stato, dipendente dal sovrano e stabilmente destinato ad un ministero supremo: egli risente della instabilità e della temporaneità, onde quell'officio si riveste, in quanto, se non vi fosse l'assenza del sovrano, non esisterebbe punto, e rimane quasi una carica staordinaria. Non entra infatti nell'ordine della gerarchia politica permanente, non sembra la creazione di un officio organico e perpetuo dello stato; il papa lo dichiara apertamente d'aver eletto questi legati, come si riscontra quasi sempre nelle nomine, *ad alleviationem oneris nostri*[2]; di guisa che cessando tali condizioni, verrebbe anche a cessare il bisogno del legato. Ma costituito quale è, importa osservare e determinare i i limiti delle sue funzioni. Intanto sappiamo espressamente che suo compito era supplire il papa in quelle cose, per cui era stato mandato — *in eisdem supplere vices nostras,* che era un vicario suo soltanto *in temporalibus,* cioè puro officiale politico e che aveva ristretta la sua azione al territorio non potendo esercitare le sue facoltà, se non nei confini di esso, e dal tempo, perchè continuava ad esercitarla, finchè la Santa Sede non avesse altrimenti ordinato. Definito il campo della competenza non si creda che egli fosse capace di rappresentare nel governo temporale il sovrano e di farne intieramente le parti, perchè in vero non si può supporre che il papa deleghi ad esso tutti i suoi poteri; alcune facoltà gli trasmette, altre più gravi si riserva; ed appunto dall'essere l'officio poco preciso nella sua comprensione, ne discende, massime nel principio, la necessità di ricorrere spesso al pontefice per queste amplissime facoltà, che non s'inchiudevano certo nel mandato generico.

Lo scopo della sua missione è espresso in frasi generali e consuete; in obblighi più morali che giuridici,[3] ma che poi

[1] Ivi.
[2] Cost. l. c. pag. 3.
[3] Cost. l. c. pag. 4-5.

positivamente si esplicavano nel reggere, amministrare, e dove occorresse, riformare l'ordine dello stato, con che metteva in atto la sua giurisdizione plenaria nei termini che competeva alla chiesa. Il legato l'esercitava senza violare e interrompere l'esercizio delle piccole autonomie locali sì dei signori, che dei municipî, le quali come tante monadi vaganti, come tanti cerchi concentrici, coesistevano col superiore organismo dello stato clericale. Tuttavia a render libera la potestà di questo suo rappresentante il pontefice avvertiva che non potevano esserle d'ostacolo i privilegi e le indulgenze concesse per lettere apostoliche ed imperiali, e le disposizioni contrarie degli statuti o le consuetudini vigenti nelle città e nelle terre delle provincie, che non avrebbero portato nessuna esenzione di qualunque grado fosse.

Le condizioni dello stato romano richiedevano allora più che un semplice governante, un nuovo istitutore; ed è perciò che il legato prende i nomi di *vicarius reformator* e *pacis et provinciarum conservator;*[1] e la sua potenza s'estende a quanto gli occorre per la riforma dell'ordinamento a comune che non giovava al clero. Quindi tra l'attività politica dei comuni da un lato e tra le limitazioni delle facoltà concesse dal papa per l'altro, si allarga l'azione del legato. Separando l'amministrazione pura dalla giusisdizione, egli quanto alla prima nominava i rettori, i podestà, i capitani, i vessilliferi, i castellani, i giudici e tutti gli officiali maggiori e minori a tutte le cariche generali e speciali di qualunque titolo sì nell'ordine temporale, che nello spirituale, di cui la nomina spettasse al governo. E come li eleggeva, poteva, quando fosse il caso, sospenderli, rimuoverli, deporli, e farli quindi, se colpevoli, punire. Il giudizio contro di essi doveva farsi *de plano* e sommariamente, e udite le querele contro la loro amministrazione, s'imponevano le soddisfazioni e le ammende da pagare. Maggior facoltà gli era riservata su le prerogative feudali, che tanto inceppavano l'unità dell'amministrazione pubblica, perchè quando fosse giusto, — *suadente iustitia*, — privava dello stato, cioè de' ducati, marchesati, principati, contee, baronati, dominî,

[1] Cost. l. c. pag. 5-6.

terre, feudi e retrofeudi, delle cose, diritti e beni mobili quanti se ne fossero mostrati indegni, per incorporarli e confiscarli a favore della chiesa, ossia sottometteva ogni autorità laica all'ecclesiastica. E non solo dai diritti feudali, ma anche li dichiarava decaduti dagli onori e dalle dignità conseguite. Tra tanta farraggine di feudatari prepotenti, tra i comuni che aspiravano all'indipendenza, e le università, che per privilegio si sottraevano alla soggezione del comune, il legato era chiamato a metter pace e concordia o almeno tregua, e costringere i dissidenti a conservarsi in quello stato con giudizi e pene. Annullava e scioglieva le leghe, le convenzioni e le società d'ogni specie adunate contro la chiesa, e contro la pace, e a danno delle provincie;[1] ma, forse per la frequenza dei casi, era in sua facoltà di mitigare le pene stabilite per questo delitto. Così parimenti gli correva l'obbligo di togliere e ricuperare le terre e beni occupati dalle mani degli invasori e di restituire e reintegrare nel possesso dei medesimi chi ne era stato iniquamente privato.

All'esecuzione dei suoi ordini il legato raccoglieva l'esercito sì particolare, cioè da alcuni luoghi soltanto, sì generale, cioè da tutto lo stato.[2] E questo faceva sì per la conservazione della pace e per proteggere le provincie, sì ancora per porre freno ai ribelli e a turbolenti, che minacciavano la quiete publica. Ma non era astretto a nessun vincolo, e per qualunque causa, purchè gli sembrasse opportuno, adunava gli armati a difesa.

Quanto alla giurisdizione, il legato aveva la facoltà di esaminare e decidere tutte le cause civili e criminali e di commetterne l'esame e la decisione ed altri giudici in comune, o divisi, cioè in genere e in specie, e di revocarne dai loro tribunali la cognizione quando voleva. Inoltre giudicava delle cause d'appello al pontefice e decideva definitivamente facendo eseguir subito la sentenza. Riguardo a queste cause il papa

[1] Il testo dice: Colligationes, confoederationes, pactiones, conventiones, societates et ligas contra Romanam Ecclesiam, vel contra bonum pacis, et statum illarum partium pacificum et in praeiudicium provinciarum, civitatum et terrarum. (Cost. l. c. p. 5-6).

[2] Cost. l. I. c. 1.

aveva promesso nella bolla di ratificare e approvare tutti i processi fatti da lui e le sentenze emanate con le pene imposte e di farle inviolabilmente osservare.

Con ciò pure non si recava affatto pregiudizio alla podestà e giurisdizione di quei rettori ed officiali, che nelle provincie, terre, e città dello stato erano stati eletti dalla sede apostolica a presiedere; questi l'avrebbero esercitata ugualmente come prima. Ma conviene indagare qual fosse la giurisdizione del legato, così ampia e plenaria in tutto il resto, avanti ad alcuni delitti, che per la loro qualità e importanza sociale richiedevano un trattamento particolare. E innanzi tutto, l'omicidio.[1] Per la frequenza con che si commettevano e perchè illogico comprare l'impunità col prezzo dai parenti dell'ucciso, si vietava rigorosamente agli omicidi, come anche vedremo in seguito, qualsiasi composizione pecuniaria, di che era invalso l'uso nelle provincie ecclesiastiche, e gli ufficiali della chiesa si prestavano alla redazione dell'istrumento. Per la qual cosa naturalmente avveniva che per poco prezzo si riusciva senza difficoltà a commettere l'omicidio *quum facilitas poenae incentivum delinquendi pariat.* Tuttavia a causa delle guerre che nella Marca di Ancona *fremuerunt quam plures*[2] nei tempi passati, e per le condizioni speciali in cui versava la provincia, si rimise alla discrezione del vicario il temperare quel divieto. E poteva (Egidio ne aveva fatto premurosa istanza), per un certo tempo, non in perpetuo, comporre sopra omicidi commessi in addietro, in nome della chiesa, e assolvere, ricevuta la somma, i delinquenti da ogni pena, cancellando e annullando processi, bandi, condanne, sentenze emesse contro di essi, liberandoli dalla infamia *(nota infamiae)* e restituendoli nell'esercizio dei loro diritti civili e nella proprietà e possesso dei loro beni e feudi. Il legato da sè ragionevolmente non avrebbe mai potuto comporre sull'omicidio in virtù delle facoltà delegate, perchè non poteva derogare al diritto comune, il quale portava che la pena dell'omicida fosse la morte. Gravi erano le altre disposizioni su questo punto; avveniva in vero

[1] Cost. l. I. c. 5, 6, 7, 8, 9.
[2] Cost. l. I. c. 6. pag. 13.

che sotto l'usbergo del salvo-condotto e dei privilegi, concessi già, molti rei convinti di omicidio o di delitti diversi e dalle curie condannati [1] risiedessero nelle città, e nelle piccole terre come in asilo sicuro a commetter delitti con timore dei buoni, che nel pensiero del legislatore moralista dovevano sempre progredire in meglio, — *confirmentur quotidie in melius.* [2] Quindi a rimedio fu necessario revocare tutte le lettere di salvo-condotto e di protezione concesse dai legati, governatori, comuni e università agli omicidi condannati e banditi, e commettere agli esecutori e al maresciallo della curia d'impadronirsi dopo 15 giorni dalla pubblicazione della legge, dei delinquenti e far loro scontare la pena.

E il ripetersi del delitto con grande facilità, *ex levibus causis,* indusse il papa a vietare al legato di togliere il bando ad un omicida o revocarlo e ricondurlo nella sua città e nel suo distretto, o dargli salvacondotto e licenza, quando gli piacesse di tornarvi e nè pure per un certo tempo, anzi nè anche per un giorno od una notte dimorarvi sotto pena di scomunica *ipso-facto* riservata al pontefice e della nullità degli atti di revoca e della multa di mille ducati a favore della Camera apostolica, che il tesoriere, anch'egli sotto pena della medesima scomunica, doveva subito esigere senz'altro mandato. Nè il legato, il governatore o qualunque altro superiore poteva, anche se questi omicidi per facoltà speciale fossero stati tolti di bando e assoluti, conferir loro dignità ed offici, o tollerare che li esercitassero ne' luoghi, donde erano stati sbanditi, avevano avuto il domicilio, o semplicemente dimorato.

La nota d'infamia e l'inabilità all'esercizio dei diritti civili e degli offici politici pesava in perpetuo su costoro *(ab omnibus actibus legitimis sint perpetuo suspensi)*, [3] e quindi il legato cadeva nella pena, facendo altrimenti, di 500 ducati ed era pri-

[1] Il testo: " Sane igitur cum inter alia, (statum totius provinciae accuratius requirentes), intelloxerimus esse nonnullos iniquitatis filios homicidas et diversorum maleficiorum reos convictos, nefarios atque impuros homines in nostra generali et aliis provinciae Marchiae Anconitanae nostrae legationis curiis, tum variis causis et tempore, tum rite et legitime condemnatos....in terris et locis tamquam in receptaculis pravitatis eorum et perversitatis resident ecc. „ Cost. l. I. c. 7.

[2] ivi.

[3] Cost. l. I. c. 9.

vato del governo, con la nullità di tutti gli atti che aveva fatto. Anzi il legato o il superiore, se era, come sempre, persona ecclesiastica, cadeva nella scomunica *ipsofacto*, riservata al pontefice e perdeva il salario, che il tesoriere senz'altro doveva sospendergli sotto le stesse censure e pene. Sisto IV venne a rincarire la dose; perchè il numero dei sicari era sì grande che le costituzioni precedenti si trascuravano.

Tanto era a cuore del sovrano che simili severe disposizioni avessero effetto che torna a ripetere più volte che il rimetter la pena nell'omicidio o il concedere salvocondotto o il permesso di dimorare nei luoghi del delitto o nelle cinquanta miglia di circuito sì agli autori principali sì ai complici e fautori si riservava esclusivamente al papa, intendendo nulla qualunque licenza e remissione data dal suo legato anche se *de latere*. E si aggiungeva che il pontefice, se rimettesse il delitto o concedesse il salvocondotto senza riferire parola per parola il tenore di queste costituzioni e dichiarare la causa specificata dell'eccezione per cui vi si derogava, la remissione fosse nulla e s'intendesse carpita *(per praeoccupationem)*,[1] tanto era rigida e draconiana la proibizione, voluta dall'orribile realtà della delinquenza. E il legato medesimo si trovava in dovere di far pubblicare tutte queste disposizioni sugli omicidi, per tutti i singoli luoghi affidati alla sua legazione, dai rettori e governatori provinciali e comunali per il mezzo consueto del bando, *sono tubae praemisso,*[2] e di farli registrare nel registro massimo dei decreti della sede apostolica.

Un altro delitto, su cui il legato aveva un potere speciale era quello della ribellione *(crimen ribellionis)* un delitto politico che per la confusione dei concetti, fu alquante volte con-

[1] Cost. l. I. c. 9. pag. 20. " Et si forte contingeret nos et eundem romanum pontificem pro tempore existentem ad remissiones, sive salvumconductum huiusmodi procedere, talis remissio per praeoccupationem processisse conseatur, et nemini prodesse possit, nisi in illa vera praesentium litterarum tenor de verbo ad verbum, non autem per clausulas id importantes insertus foret, specificata et determinata causa exprimeretur quod nos et successores nostros induceret ad derogandum „.

[2] Cost. l. I. c. 10; è il decreto di Angelo vescovo di Tivoli, luogotenente della Marca, e dei priori di Fabriano (priores artium et populi terrae Fabriani), il quale era dominato da un Trinci, i celebri signori di Foligno, e cedette alle forze dell'Albornoz poco prima dell'Ordelaffi.

siderato come religioso.[1] Poteva appunto dispensare dalle pene e ammettere alla composizione le università o i singoli che si fossero resi ribelli per qualunque titolo purchè nel tempo anteriore al suo vicariato o che ancora continuassero ad esser tali. E la dispensa dalle pene canoniche, che aveva per iscopo di ricondurre i delinquenti in grazia e in soggezione della Chiesa, si estendeva anche all'inabilità e all'infamia in cui erano incorsi.[2]

Così parimenti i nemici e gli avversari frenava prima coll'ammonizione, poi col relegarli, e deporli dall'officio o proscrivendoli, vietato qualunque appello al papa.

Generalmente il papa permetteva ai suoi legati di assolvere dalle censure ed infamie e reintegrare nelle dignità e negli offici i ribelli sì chierici che laici,[3] ma questa, siccome facoltà gravissima, non si concedeva se non per un certo tempo e a favore di quelli soltanto che nel delitto fossero caduti la prima volta. Poiché se si trattasse di recidivi o di ribelli divenuti tali quando per il tempo trascorso la facoltà era scaduta, conveniva al legato richiederla, e quantunque si lasciasse alla sua discrezione il determinar la pena e il rimettere i colpevoli nel pieno possesso delle loro cose e nell'esercizio dei loro diritti, altre limitazioni giuridiche non mancavano.[4]

L'assoluzione per la frequenza dei casi si faceva con forme rituali prescritte e più brevi delle consuete, cioè col canto del salmo penitenziale e del *pater noster* coll'aspersione dell'acqua benedetta e mediante giuramento. Se però i ribelli fossero chierici, che *divina officia celebrando, vel se illis immiscendo aut in susceptis ordinibus ministrando*[5] avessero incorso nell'irregolarità, solo una funzione più complicata con maggior numero di condizioni poteva moralmente e giuridicamente risanarli.

Del resto i delinquenti, caduti in censura dovevano pre-

[1] Cfr. il libro IV delle Costituzioni e le note di Gaspare Cavallini; dei delitti religiosi s'accenna in appresso.

[2] Cost. l. I. c. 2. Il titolo "Quod legatus possit dispensare super irregularitate" non corrisponde esattamente al contenuto.

[3] Cost. l. I. c. 2. 3.

[4] Ivi.

[5] Cost. l. I. c. 2.

sentarsi al legato disarmati, senza vesti di lusso ed insegne del grado, e *humiliter ac devote* implorare d'essere assoluti. Le condizioni nella persona del supplicante erano tre:

a) il pentimento sincero e senza restrizioni occulte,

b) aver soddisfatto a tutti quegli obblighi, per l'omissione dei quali si era incorsa la censura, o aver riparato i danni, se non si trattasse di omissione *(postquam eis, quibus propterea ad satisfactionem tenentur, satisfecerint competenter)*. Quando non fosse stato possibile di ripararvi per intiero, si richiedeva almeno che, oltre la buona volontà, il supplicante avesse operato a conseguire l'intento nel modo che per lui si poteva più diligente.

c) adempiere la penitenza ingiunta *(iniuncta inde sibi poenitentia salutari)* e tutte le altre formalità del diritto.

I canonisti fecero questione se l'assoluzione avesse avuto effetto, quando la penitenza, che era condizione necessaria, non si fosse adempita; ma è controversia che non ci riguarda. Si richiedeva inoltre che s'implorasse di tornare all'obbedienza della chiesa *pure et simpliciter,* senza nessun patto ed effettivamente *(cum effectu)*. Ma era non più che una simulazione in sostanza, a voler scrutare la cosa a fondo. Poichè que' baroni superbi, che deridendo tutti i ministri del papa, nemici di pietà e di misericordia, come si chiamava uno de' più violenti capitani di ventura,[1] erano stati costretti a piegare il capo davanti alla spada formidabile dell'Albornoz, per non esser da tanto da resistergli, non volgevano certo l'animo al pentimento. E umiliandosi ai piedi del terribile cardinale, il quale, appagate le forme, transigeva anch'egli sull'*humiliter ac devote,* vagheggiavano di rialzarsi per conservare gli stessi sentimenti che prima, senza esprimerli. Altro delitto che si associava in genere alla ribellione, era l'eresia, il quale parimenti, quanto all'assoluzione, dipendeva unicamente dal papa, ma l'assenza e la difficoltà delle pronte relazioni unita all'imprescindibile occorrenza in quell'assettamento sollecito dello stato, ne aveva portata nel vicario la facoltà eccezionale. Tra questi delinquenti erano famosi nelle Romagne a-

[1] E. Ricotti, *Storia delle compagnie di ventura in Italia. p. II.*

tempo dell'Albornoz, Francesco Ordelaffi di Forlì e Giovanni e Guglielmo Manfredi di Faenza, eretici e ribelli condannati, sui quali s'eran compiuti molti processi. Essi avevano nella provincia un grosso partito di fautori e di aderenti, colpiti dalle medesime condanne e pene, i quali per un sentimento di resipiscenza spesso si accostavano alla chiesa, e chiedevano al legato d'essere assoluti e riabilitati. [1]

Ma per gli eretici, oltre l'adempimento delle condizioni ingiunte ai ribelli, si esigeva che confessassero pubblicamente le proprie colpe e facessero abiura solenne con schiettezza e lealtà delle opinioni contrarie ai dommi della chiesa. [2] Pertanto il pontefice concedendo al suo legato nelle provincie italiane queste facoltà che in via normale secondo i canoni egli soltanto esercitava, si rimetteva alla fiducia personale di questo suo vicario. Appunto l'investirlo di poteri straordinari ed eccezionali, oltre quelli inchiusi nel mandato generico del vicariato, significava farlo giudice di cose gravissime; e senza ammettere la fiducia nulla varrebbero i limiti dell'arbitrio, della discrezione, del giudizio e della coscienza, tanto spesso ripetuti. E le facili revoche, i non rari richiami di legati attestano che appena la fiducia nel principe scemava, le facoltà si ritiravano. Le lettere di legazione nel resto lasciavano una certa larghezza, perchè, poteva usare altresì di tutte quelle facoltà che fossero state necessarie ed utili in qualunque modo all'esercizio e all'esplicamento dei suoi diritti e che tornassero ad onore, e vantaggio dello stato della chiesa. E perchè potesse agire liberamente e non trovasse ostacoli *(ut plenius, utilius ac melius exerceri possint)*, [3] erano tenuti tutti i rettori, podestà, capitani, officiali diversi d'ogni dignità ecclesiastica e secolare ad eseguire con precisa diligenza i suoi decreti e ad obbedirgli subito e fedelmente per volontà del sovrano.

[1] Abilitare (*habilitatio*) è differente dall'assolvere; e dove l'assolvere si può per eccezione, come qui, concedere al legato in alcuni casi, l'abilitare non si concede; infatti la simonia, avverte il Cavallini, era sempre riservata al pontefice quanto all'abilitazione, cioè ad aver benefizi e ad esercitare gli ordini sacri.

[2] Cost. l. I, c. 2, 3.

[3] Cost. l. I, c. 1.

II.

Il governo provinciale — il rettore — i giudici della curia generale e i giudici presidali — i notai.

Nello stato ecclesiastico la grande divisione amministrativa era fatta in provincie, e ciascuna di queste dipendeva per ordine gerarchico da un unico preside, *praeses unus*, che prendeva il nome di rettore provinciale, a cui particolarmente s'affidava il governo e la rappresentanza di tutti i sudditi provinciali. Infatti la legge stessa non ispirata ancora ad alcun concetto di regime assoluto, sembra far non poco conto della volontà del popolo *(provinciales, subditi, fideles ac devoti Ecclesiae)*, perchè chiaramente pone tra le cause che produssero l'istituzione del rettorato nelle singole regioni la necessità appunto che i cittadini trovassero un organo per esprimere i loro desideri al sovrano, *per quem possent provincialium desideria explicari.*[1] A questo pubblico e supremo magistrato spettava quindi la podestà della spada, il mero e misto impero e la cognizione d'ogni sorta di cause, ciò che si conteneva in quell'*ampla potestas,* di cui si diceva rivestito. Tali facoltà che rendevano insigne la dignità del rettorato, non s'erano venute accumulando in una volta per disposizione di legge su quell'officio; ma oltre quanto positivamente era stato determinato, la volontà e la tolleranza del papa e una consuetudine che Egidio chiama lodevole avevano contribuito ad accrescerle e dilatarle. Ma conviene penetrare nelle parole, in cui esse si compendiano. Invero la nozione dell'*imperium,* che attraverso i canoni era discesa dalla tradizione romanistica, aveva perduto quel rigoroso significato, che nell'antichità lo distingueva nettamente dalla *iurisdictio* e dalla *potestas,*

[1] Cost l. II, c. 1.

quale pieno diritto di comandare sui cittadini, riservato alle magistrature maggiori, mentre la *potestas* consisteva nei poteri inerenti a qualunque magistratura. E l'*imperium* e la *iurisdictio*, cioè l'amministrazione della giustizia specialmente in controversie fra privati, formavano poi i due elementi costitutivi del potere supremo. In questi secoli del medio evo al contrario l'*imperium*, che si divideva in *merum* e *mixtum* non solo alterò quel concetto, ma qualche volta si confuse con la giurisdizione. Si diceva *merum* la somma potestà politica o anche il potere di punire i delitti, *potestas*, come scrive il Cavallini, *animadvertendi in facinorosos homines*, e *mixtum*[1] quello che partecipava del mero impero e della giurisdizione insieme, una facoltà media, che si riferiva sovente a cose civili. Sicchè dove il primo indica la giurisdizione maggiore o penale, l'altro per antitesi si trova indicare la civile, e la frase complessa *merum et mixtum imperium* vuol dire ora ogni specie di giurisdizione sì alta, che bassa, ora il grado più elevato della potestà pubblica. In questo luogo il Cavallini afferma che la *potestas gladii* e l'*imperium merum* valgono la medesima cosa; quindi ci giova concludere che quelle tre espressioni, con che si accenna all'officio del rettore, non abbiano tanto un significato separatamente, ma sì congiunte, indicando che a lui era deferita ogni potestà suprema nella provincia, e in conseguenza il potere giudiziario ed esecutivo.

I limiti di queste ampie facoltà si rinvenivano in quei casi speciali, in cui fosse stato dalla Santa Sede deciso in contrario, e nel disposto delle costituzioni stesse, alle quali nessun rettore avrebbe mai potuto derogare. Tuttavia s'osservi che designandosi così generalmente l'officio, si rifugge dal circoscriverlo in tutte le sue speciali funzioni; e il legislatore, forse per l'impossibilità di annoverare per sistema quanto al rettore provinciale era permesso di fare, non teme di asserire che egli dichiara alcuni obblighi soltanto, *ne videantur per taciturnitatem negligi*,[2] e non tutti. Era dovere principale del rettore di procurar con assidua premura la quiete e la pace pubblica nella provincia, governarne tutti i luoghi, conservandola

[1] Ivi. l. c.
[2] Cost. l. II, c. 1.

fedele e obbediente alla romana chiesa e al romano pontefice, a cui sì temporalmente, che spiritualmente di pieno diritto apparteneva. A raggiungere questo fine doveva impedire con diligente accortezza e all'uopo con rimedi opportuni ed efficaci che le tirannidi non sorgessero ad usurpare i diritti nelle città e che non vi scoppiassero ribellioni,[1] doveva in buona fede cacciare dai luoghi compresi nella sua giurisdizione gli eretici condannati dalla chiesa, e i malfattori, con tutte le forze *(pro viribus exterminare, purgare)*, proibire le illecite esazioni ed evitare gli scandali e le pubbliche discordie. La pace e la quiete desiderata esigeva però che oltre a questi obblighi negativi il rettore col difendere i beni e i diritti della chiesa, col ricuperare le cose sue ingiustamente occupate, per quanto gli fosse possibile; e sopra tutto col proteggere le chiese, le vedove, i pupilli, i poveri e le persone deboli e miserabili, massime con lo spedir sollecitamente le loro cause, col trattare con paterna amorevolezza tutti i fedeli sudditi della chiesa e mandarli illesi dalle offese e finalmente col non parteggiare per alcuno, attuasse in realtà nel governo quella giustizia, che manterrebbe l'ordine perfetto.[2] Capo di tutti gli officiali della provincia, egli li nominava alle diverse cariche, purchè legittimi, buoni e idonei, cioè aventi i requisiti della legalità rispetto alle condizioni volute, della moralità, e dell'abilità intrinseca.

E li destituiva e li surrogava con altri, quando non tenessero buona condotta, o non adempissero il loro officio, e le costituzioni, che il rettore era in stretto obbligo di far a tutti osservare.

Nelle relazioni con i provinciali e con i comuni delle varie città, terre e castelli, il rettore faceva loro per mezzo di lettere e di bandi conoscere i suoi decreti e le sue deliberazioni; e quando l'ordinamento municipale di un luogo fosse sì mal conformato da turbare la pace e aprir l'adito a pericolose dissenzioni interne, poteva riformarlo direttamente, o per mano di un suo commissario a scopo di pubblica utilità

[1] "Ne tyrannides invadant, ne scintilla aliqua seu scandalum ribellionis insurgat." ivi.
[2] Cost. l. c.

e per onore della chiesa e dello stato.[1] Nei comuni il rettore comandava la difesa contro i nemici e i traditori, e poteva ordinare che si custodisse un castello, una rocca o un fortilizio affidandolo ad uomini delle altre terre. Le spese di questa custodia, se era fatta a beneficio di tutta la provincia si sostenevano in comune dei provinciali; ma se la custodia si fosse resa necessaria per colpa del comune stesso custodito, allora le spese erano sopportate soltanto da questo.[2] Non di rado or in un luogo, or in un altro della provincia e per cagioni diverse i conti, i baroni, i podestà, i capitani e gli altri officiali inferiori di proprio arbitrio o per mandato dei comuni e delle università in quella male equilibrata compagine di governo s'arrogavano per sè la giurisdizione e senza curarsi punto di far valere i propri diritti avanti alla curia, per aver giustizia esorbitavano con ogni genere di violenze. Per la qual cosa andavano ad oste o ad esercito contro un signore o un altro comune come si diceva se la spedizione militare aveva luogo nei confini della provincia, o pure facevano una corsa e cavalcata, come si diceva quando superassero i confini.[3] E in queste rappresaglie e piccole guerre osavano d'occupar terre, ritenerle in possesso, e d'espellere dalla casa propria a dalla terra loro gli avversari, ad imprigionarli e trascorrere a qualunque vendetta. Effetti di tali giustizie, di fatto derivanti forse nei comuni dalla primitiva indipendenza e consuetudine di sovranità erano i danni alla proprietà, le ingiurie alle persone, le stragi dei sudditi e sempre il turbarsi dello stato pacifico del popolo.[4] Ora la legge che impediva di far tutto ciò senza una speciale ed espressa licenza del rettore della provincia, mirava ad assopire quello spirito disgregativo di odio e di rancore ristretto al municipio, e voleva che nella forte unità del governo superiore si nutrisse fiducia con pacifico giudizio, *(viis pacificis et iuris ordine)*, di trovare la giustizia e il riconoscimento imparziale dei propri diritti. E allargando su le varie società comunali il potere del supremo

[1] "Ut praedicta pax et quies, ut optamus, liberius habeatur". ivi.
[2] Cost. l. II, c. 43.
[3] Cf. DUCANGE *Gloss.* alla voce *hostis*.
[4] Cost. l. I, c. 15.

magistrato, si veniva così a rendere efficace l'organismo politico della provincia, che tanto importava al legislatore, da indurlo a minacciare severissime sanzioni di scomuniche, sospensioni, interdetti locali, perdita d'immunità e privilegi sì reali che personali, e multe a qualunque chierico o laico, singolo o comune, senza rispetto a condizione sociale, che con quelle vendette o violenze private lo violasse.

Sul fisco, cioè su tutta l'amministrazione finanziaria, ne' luoghi di suo dominio il rettore aveva un'ispezione per maggior guarentigia della chiesa;[1] e i diritti fiscali da tutelarsi *cum omni studio* consistevano principalmente nelle pene pecuniarie e composizioni per i delitti, nei beni vacanti e ne' beni confiscati e nelle collette, ossia contribuzioni dei provinciali. In questa materia il sistema delle composizioni rendendo facili gli abusi e le corruzioni dei pubblici ufficiali,[2] specialmente nel sospendere o sopprimere i processi in corso, aveva fatto stabilire sotto pena di nullità a riparare il danno e il disonore della chiesa e il pregiudizio stesso dei sudditi, che alle composizioni dovessero sempre intervenire i tesorieri, e che loro si dovesse consegnare il danaro ritratto da esse, come quelli a cui spettava, *quum ad eorum spectet officium.*[3] Ma troviamo poi espressamente determinato che la composizione in genere dovesse aver luogo avanti al rettore e al tesoriere, chiamati *simul et concorditer* e alla presenza dei giudici della curia, o almeno di uno di essi, e di altri testimoni, i quali conoscessero lo stato e la natura dell'affare e la causa di cui si trattava, e avessero notizia delle persone. Del resto non era permesso farla se non nei casi preveduti dalla legge dopo l'esame delle circostanze e saggia deliberazione; anzi il rettore doveva guardarsi dall'ammettervi que' malfattori turbolenti, che se ne sarebbero valsi a ledere la pubblica tranquillità e a provocare pericoli nella provincia. Quanti poi vi erano ammessi, sia che componessero per sè o per altri, dovevano prima giurare sul vangelo di nulla aver dato e promesso a causa della composizione o all'occasione dell'affare,

[1] Cost. l. II. c. 1.
[2] Cost. l. I. c. 12.
[3] Cost. l. I. c. 19, pag. 34.

a cui si riferiva, al rettore, al tesoriere o ad alcuno dei curiali e familiari loro in qualunque modo e sotto qualunque colore, a pena della nullità dell'atto. Un notaio presente per evitare frodi e raggiri di malizia registrava tutto esattamente; e tanto quelli che avessero donato, quanto quelli che avessero soltanto ricevuto si condannavano a pagare sempre il doppio alla Camera. Non s'era però proibito con questo che i notai e gli altri officiali per le loro scritture e fatiche avessero un giusto e moderato salario, secondo ragione, senza frode, e che la parte danneggiante risarcisse competentemente le spese alla parte lesa. [1]

E al modo stesso che s'eran prescritte norme restrittive circa il numero e la maniera delle composizioni della Camera apostolica, così a beneficio della medesima s'erano imposti ai rettori provinciali, ai tesorieri e anche ai governatori locali dei limiti su la remissione delle multe e condanne pecuniarie, spettanti alla Camera di diritto o per consuetudine. Nelle gravi condanne il rettore, o chi ne faceva le veci, non poteva rimetter la multa se non che fino alla somma di sei fiorini d'oro; ma in quelle multe di cui la terza parte era minore di sei fiorini, la grazia non s'estendeva oltre questa terza parte. [2] Tali pene del resto dovevano infliggersi in seguito ad una sentenza definitiva del giudice criminale perchè non era lecito toglier di mezzo i processi; e i rettori provinciali, come pure i tesorieri, avevano l'obbligo di registrare tutte le pene e le grazie date ai delinquenti su d'un libro, che poi, in fin d'officio, veniva rimesso alla Camera apostolica. Il rettore faceva eseguire le sentenze dentro il tempo stabilito dagli statuti municipali, e ove nulla in questa legge positiva fosse determinato, egli stesso determinava il tempo; ma in seguito più che la volontà del rettore il legislatore volle che si rispettassero le consuetudini locali. [3]

[1] Cost. l. I. c. 19, l. c.
[2] Cost. l. I. c. 13.
[3] Osservabili sono queste parole, che si ritrovano aggiunte dal De Carpi: " Et quia dictas ordinationes et decreta huiusmodi, prout iacent, et usu et necessitate ipsius provinciae aliter exigentibus non servari; sed passim iuxta qualitates personarum et delictorum et facultates, compositiones fieri supplicantium pro arbitrio rectori et thesaurarii pro tempore moderari et taxari.... nos habita deliberatione matura, servavimus. „ l. c.

Per i censi dovuti alla chiesa, o gli affitti da pagarsi alla medesima, quando il ritardo o il rifiuto del pagamento avessero dato luogo ad un processo, il rettore della provincia o i rettori e i governatori speciali delle città non potevano dopo introdotto il processo, sospenderlo e abbandonarlo senza aver chiamato il tesoriere; altrimenti lo rendevano nullo; e ciò tanto che si trattasse di cose temporali o spirituali, quanto di qualunque altro diritto della chiesa.[1] Ma appunto perchè su l'amministrazione delle rendite, che da ogni provincia confluivano alla Camera della chiesa romana, oltre al provvedere all'*indemnitas iurium* di essa, non avvenissero contese fra il potere del rettore e la giusta ingerenza del tesoriere, il legislatore aveva emanato disposizioni precise e particolari. Ogni anno nei tempi opportuni di comune accordo entrambi facevano le arrendazioni o le ferme[2] dei redditi della provincia, ossia mediante l'offerta che un privato proponeva alla Camera in compenso, cedevano a lui i frutti annuali di un provento. Queste ferme erano procedute da legittime subaste, dove senza frode fra le molte persone idonee erano concesse quindi al migliore offerente, rimanendo sempre esclusi dal concorrervi i nepoti, i consanguinei e i familiari del rettore, perchè il facile favore che avrebbero trovato non tornasse a danno dei sudditi. Chi otteneva la ferma prestava una cauzione proporzionata, e si obbligava a tutto ciò, a che per il contratto o in forza di un delitto o di altra cagione potesse esser tenuto. E s'impediva con gravi pene rimesse all'arbitrio del rettore che alcuno dissuadesse i concorrenti col consiglio e con le minaccie dal presentare offerte e ricevere le arrendazioni. Se però non fosse sembrato vantaggioso il dare a ferma le castellanie de' luoghi soggetti alla chiesa, allora s'affidavano a persone abili a custodirle, le quali dei frutti dovessero render conto alla Camera apostolica. Costoro, a cui il rettore consegnava le castellanie *(commendare)*, si richiedevano di sì fatta onestà e prestavano sì fatta cauzione da poterle ricuperare liberamente

[1] Cost. l. I. c. 17.
[2] "Arendare est ad firmam dare seu fructus rendere." Cost. l. I. c. 17, pag. 34-36.

senza difficoltà e contese, quando si volesse. Ma quando nelle ferme o nelle commende si fosse seguito altro metodo o con dolo il rettore e il tesoriere avessero contrattato, esse non avevano valore, e i colpevoli risarcivano i danni alla chiesa. E ad evitare le frodi non meno dannose commesse da quelli, a cui si rilasciavano le castellanie nel mutare i servi stipendiati che la curia assegnava loro per miglior tutela delle medesime, si ingiunse che senza licenza del rettore o del tesoriere tali servi non potessero punto cambiarsi o surrogarsi mai. Il capo della provincia decideva quanto ai castelli e agli altri luoghi, se fosse stato meglio darli in ferma, o ritenerli affidandoli in commenda; e se si fosse abbracciato il secondo partito, sì il rettore che il tesoriere desiderosi d'andare esenti da sospetto, ne manifestavano subito le ragioni alla Camera. Le ferme e le commende ordinariamente erano annuali, ma in queste ultime la diligenza e la fedeltà spesso valevano per titoli a farne prorogare il possesso a favore delle stesse persone.[1]

In tutto questo complesso esercizio di facoltà il camerlengo generale della Santa Sede deputava un notaio esperto che con pubbliche scritture, quanto occorresse, teneva informata a pieno la Camera di quanto si era fatto circa le subaste e le oblazioni nelle ferme e nelle commende.[2] Questo notaio prestava giuramento nelle mani del camerlengo d'esercitar bene il suo officio, e tosto entrava a far parte de' notai della curia del rettore e ne riceveva i salari corrispondenti. Egli segnava i proventi della Camera da qualunque cespite derivassero per tutto l'anno distinti e specificati in tre libri diversi, il primo per il rettore, il secondo pel tesoriere e il terzo per uso proprio. Così in principio di ogni settimana i due officiali col suo intervento prendevano il conto delle entrate e delle spese confrontando i tre libri; e se impediti legittimamente non avessero potuto farlo, tornavano poi a computare su le settimane trascorse. In fine dell'anno il rettore

[1] Cost. l. I. c. 19. ivi.

[2] Qui è ricordato un "*Apostolicae Sedis camerarius*" che poi fu un cardinale residente in Roma, ma che forse ai tempi di Egidio era un semplice prelato.

col tesoriere e questo notaio rifaceva tutti i conti dell'anno *(recolligere rationes)*, e messi di nuovo a confronto e in accordo i libri *per calculationem fidelem*, entro due mesi ne spediva uno sottoscritto da lui e sigillato col sigillo suo e del tesoriere alla revisione della Camera.

Sul principio della riforma egidiana s'era ordinata ai rettori la compilazione di altri due libri uguali, in cui non solo i proventi, ma fossero annotati anche i diritti, le possessioni e i danari spettanti alla chiesa nella provincia, uno ad uso della curia, l'altro da riporsi nell'archivio generale del camerlengo della Santa Sede.[1] E i rettori e i tesorieri insieme, tutte le disposizioni così minute su le finanze giuravano di inviolabilmente osservare.

Ma oltre il potere politico e amministrativo il rettore provinciale era rivestito anche della giurisdizione; e da lui emenava la facoltà di giudicare ai giudici della curia e agli altri officiali. Il legislatore aveva detto espressamente che era suo obbligo, *iustitiam sine exceptione personarum omnibus ministrare;*[2] ma ciò era più un precetto morale, e un'esortazione, perchè cosa già connessa al suo officio. E l'amministrare onestamente la giustizia significava ancora tenersi nelle pubbliche aziende immune da venalità e da favore di parte, ricercare e punire tutti i delitti, e giudicar sempre secondo equità in ogni affare. Al rettore della provincia specialmente si riferivano le disposizioni sull'omicidio, circa l'impossibilità di far composizione, di conceder salvocondotto, di permetter la dimora dei colpevoli nella provincia sotto pena di rigorose sanzioni.

Nel delegare ai giudici e agli altri officiali l'esame e la decisione delle cause, il rettore si riservava una sorveglianza, quando non vi fosse tal sicurezza di abilità e d'imparzialità nel giudice inferiore che corrispondesse alla gravità del delitto. Infatti i giudici dei presidati nei casi di delitti atroci o che richiedessero la pena capitale potevano bensì discutere ed esaminare la causa, ma non procedere alla sentenza definitiva senza il permesso del rettore, il quale a suo beneplacito l'avocava direttamente a sè o la deferiva alla curia generale o

[1] Ivi.
[2] Cost. l. II, c. 1, pag. 41.

investiva della soluzione della medesima il giudice.[1] Ed era parimente proibito a questi giudici senza avvisarne il rettore e il tesoriere di far transazioni o composizioni o rimettere il danaro che comunque si doveva pel delitto commesso.[2] E quanto s'è detto pe' giudici del presidato, se non può ripetersi pe' giudici della curia maggiore, non è men vero che su tutto il collegio dei giusdicenti provinciali l'autorità del rettore si manifestasse non solo col rimuoverli dall'officio assegnato, ma ancora col toglier loro la cognizione di qualche singola causa per giudicarla egli stesso personalmente.

Con questo ampio potere il rettore d'ogni regione ecclesiastica, all'ingresso del suo officio nel primo parlamento provinciale che teneva, prestava in pubblico giuramento solenne quasi a garenzia d'esercitarlo con onestà e diligenza. Prometteva con esso di essere e di rimaner sempre in comunione *(communicator sit),* con la fede cattolica e la chiesa romana, non inimicarsi mai con questa, nè permettere, per quanto potesse, che altri le muovessero guerra. Secondo coscienza presterebbe nell'officio e nell'amministrazione sua un servigio fedele al pontefice, nulla aver dato innanzi, o darebbe poi per averlo conseguito. Un simile atto, *non improvide ordinatum a iure,* che costringeva il rettore ad essere *zelo religionis divinae et sui honoris conservandi tenax observator,* era riputato di un grande valore, perchè Egidio con un linguaggio acconcio al tempo diceva non sarebbe verosimile che un uomo, specialmente tale da affidargli un così cospicuo onore, *fiat immemor salutis aeternae,* e pensava che nessuna cosa meglio di questo vincolo di coscienza l'avrebbe guidato all'adempimento scrupoloso dei suoi doveri.[3]

I provinciali non soltanto nel parlamento venivano in relazione diretta col rettore, ma questi nella qualità di governante e vindice dei diritti di tutti si esibiva nelle udienze pubbliche a quanti bramassero di consultarlo, istituite di proposito anche ad incremento della giustizia *(cultum iustitiae augeri),* verso i deboli, gl'impotenti i miserabili d'ogni specie.

[1] Cost. l. II, c. 7.
[2] Cost. l. II, c. 8.
[3] Cost. l. II, c. 1, l. c.

L'udienza si aveva almeno due volte la settimana nell'aula del palazzo o in altro luogo pubblico, e il rettore al suo seggio ascoltava le querele e i reclami, specialmente contro gli arbitrii de' suoi officiali e familiari, e vi riceveva gli ambasciatori dei comuni e quanti ricorrevano a lui da lungi, provvedendo ad esaudirli nelle loro giuste domande senza indugio. Parimenti ogni venerdì doveva chiamare a sè il giudice criminale della curia e i notai a lui addetti insieme, e leggere ed esaminare con diligenza i processi, per spedir subito con sentenza di condanna o di assoluzione quelli che fossero al termine, senza ritardo di proroghe.[1] E dall'udienza mai non gli era concesso assentarsi, se non glielo vietavano ardui e gravi affari. Nella vita privata e sui costumi sono minute e severe le norme che regolavano il rettore. Custode com'era della giustizia ed esempio a tutti di probità in quelle due doti di *bonus* e *gravis,* che paiono al giudizio del legislatore costituire il tipo perfetto di questo grande officiale dello stato, egli doveva tenersi netto, *(puras habere manus),* dalle simonie, concussioni, estorsioni ed esazioni illecite e non costringer mai una persona a vendergli grano, vino o altre vettovaglie, le quali soltanto poteva acquistare da chi spontaneamente le vendesse a giusto prezzo, che si sborsava in effetto prima di ricever la merce.[2] Si faceva però l'eccezione che trovandosi per ragione di officio in un luogo, dove gli abitanti per malizia si rifiutassero a prestargli il vitto e l'alloggio, potesse con moderazione costringere i possessori di quelle cose necessarie a venderle a giusto prezzo.[3] E non solo il medesimo era stabilito rispetto agli altri officiali della curia, di cui gli era affidata la sorveglianza morale; ma affinchè la parca moderazione nella mensa conservasse pubblicamente la loro buona fama, fu proibito a chiunque di donar cibi e bevande, — che dice la legge, — *offuscant corda iudicum.*[4] Questi officiali e familiari del rettore, compreso il tesoriere medesimo, non si eleggevano fra persone che fossero oriunde, abitanti o semplicemente dimoranti nella provincia,

[1] Cost. l. II, c. 3.
[2] Cost. l. II, c. 4.
[3] Ivi.
[4] Cost. l. II, c. 4, pag. 50.

per vietare i favori parziali dell'amicizia. Nè per la stessa ragione ad alcun familiare attuale o passato il rettore nell'anno del suo officio, o qualunque altro superiore poteva dare una podesteria o un vicariato e una qualsiasi giurisdizione o dignità in una terra della chiesa, perchè i sudditi per timore in luogo di ricorrere contro le sue ingiustizie, preferivano di tollerarle in silenzio. Una tal proibizione non si estendeva però ai castellani e ai custodi delle rocche e dei fortilizi che il rettore nominava anzi tra i suoi più fedeli familiari. Oltre che un officio pubblico, non era permesso a lui di dare nè ad essi di ricevere vesti e cibi in dono, pena ad entrambi, la scomunica e cento fiorini di multa; anche qui tuttavia si eccettuavano il cappellano, e tutti i servi destinati alle basse faccende, come mulattieri, fornai, legnaiuoli, cuochi, ecc. E per simil modo doni di qualunque sorta tanto preziosi, che in generi naturali, il rettore stesso e per conseguenza i suoi officiali non ricevevano dai provinciali mai, all'infuori del vitto che si potesse consumare in due giorni sotto pena, senza rispetto a condizioni personali, della scomunica *latae sententiae*, riservata al pontefice, e della restituzione intiera. Mentre poi nessuno, che non avesse la qualità di familiare o di curiale abitava di continuo in casa del rettore, questi convenientemente vi accoglieva sovente il giudice criminale e il giudice civile con i loro rispettivi notai, o uno soltanto di essi, e per le spese del giudice coabitante, di un servo e di un ragazzo la camera gli assegnava a titolo d'indennità sei ducati d'oro al mese; i notai invece gli cedevano una quarta parte dei salari delle proprie scritture.

Il rettore, come tutti i suoi officiali, doveva esser soddisfatto dello stipendio e non cercare con mezzi illeciti di aumentarlo.[1] Perciò nessun comune gli conferiva il salario di una podesteria, che era obbligo di pagare unicamente alla persona che di fatto l'esercitasse; e nessuno eletto da lui in un officio poteva dargli sotto pena di scomunica alcun premio o partecipazione al salario in ricompensa dell'elezione o di una maliziosa conferma. In genere l'officiale che si fosse lasciato

[1] "Insuper officiales stipendiis sibi assignatis et per eos acceptatis debeant esse contenti." ivi.

corrompere oltre la perdita dell'officio era condannato alla multa di dieci libre di danaro, se la somma ricevuta non superava i venti soldi; altrimenti nella ragione di dieci libre per ogni libra di valore. Molto più degli altri il rettore e il tesoriere dovevano disdegnare di macchiarsi in questi vili maneggi di avarizia, non ritenendo i redditi e i proventi delle provincie, che erano proprietà della chiesa, e non commerciandone con contratti vietati ai chierici per ricavarne sordidi premi, ma secondo il loro officio amministrando il danaro per renderne poi legalmente ragione. E su ciò gli abusi occorsi erano certamente inveterati, perchè i rettori non solo provinciali, ma anche delle città, avevano spinto l'audacia fino ad esigere e strappare con violenza al tesoriere oltre lo stipendio, danari, beni e diritti dello stato, piegandolo con ingiurie e minaccie alle loro voglie.[1] Quindi si decretò pena la scomunica e la perdita *ipso facto* dell'officio al rettore che avesse per simil guisa forzato il tesoriere, o i notai e familiari di questo, *res enim perniciosi admodum exempli est,* che gli uomini preposti a correggere l'ingiustizia degli altri, fossero motivo a peccare, *incentivum praebeant delinquendi.*[2] Ed ogni provinciale era libero di deferire al superiore, ossia al vicario pontificio o al luogotenente, un'accusa contro il rettore e i curiali disonesti, perchè si provvedesse subito al bisogno, pur rimanendo il nome del delatore segreto.

Come poi erano gravissimi i doveri e non minore certo la responsabilità che pesava sul rettore, *quia quibus plura committuntur* — osserva Egidio, — *plura honestatis et ponderositatis exiguntur ab eis,* così era necessario che fortemente ne fossero tutelate l'azione e la dignità. Spesso l'offesa arrecata al rettore, al tesoriere, oppure al marchese, signore del luogo, non indicava una vendetta personale, ma era l'espressione di una rivolta contro il governo e di un'infedeltà alla chiesa. E le pene contro delinquenti di questa specie furono sancite dopo il fatto atroce di Amelio da Belmonte, rettore della Marca anconitana e cappellano pontificio, a cui, dopo spogliato dei

[1] Cost. l. I, c. 16.
[2] Ivi.

beni, erano stati trucidati di spada i familiari e gli ufficiali.[1] L'uccidere, il ferire, l'insultare, il cacciar di governo e lo spogliar di beni il rettore, un suo vicario, i giudici o il tesoriere, anche essendo soltanto complice all'impresa, faceva soggiacere a sanzioni rigorose il provinciale di qualunque condizione fosse sì chierico che laico, e di qualunque dignità pure arcivescovile e patriarcale. Il colpevole diveniva infame in perpetuo, incapace di far testamento e di ricevere eredità; inabile a promuovere una causa, ad aver validi processi e sentenze, impedito dal difendere e dall'esser difeso in giudizio, sebbene sempre obbligato di rispondere giudizialmente a tutti quale convenuto. Se fosse stato notaio, i suoi istromenti perdevano l'efficacia e si annullavano; esso era decaduto da tutti gli onori e beneficî si ecclesiastici che civili, nè potevano i figli esservi eletti, privati com'erano delle libertà, immunità e privilegi reali e personali. I vassalli del delinquente venivano assoluti dal giuramento di fedeltà, ed egli perdeva con la confisca i feudi, i diritti e i beni immobili posseduti in provincia, i quali ritornavano alla chiesa a disposizione del rettore: quanto ai beni mobili, si permetteva a ognuno d'occuparli. E finalmente le persone che si erano rese ree di questo delitto si colpivano di scomunica maggiore, riservata al pontefice, da cui potevano esser liberati solo in punto di morte, e i comuni e le università cadevano col loro territorio sotto l'interdetto ecclesiastico.[2] Oltre di che, era in facoltà dei singoli giudici di applicare in questi casi le pene, prescritte dai principi cattolici.[3] " *Dignum est enim* — conclude solennemente l'Albornoz, — *ut quos timor Dei a malo non revocat, poena mali in eos adiecta compescat.* "

Noi ci accorgiamo nell'ordinamento di questo governo, che le potestà e le giurisdizioni si vengono successivamente specificando per mezzo di delegazioni. Non troviamo punto una moltitudine di officiali disposti gerarchicamente tra loro, il numero e l'officio dei quali si determini in rapporto al ter-

[1] Cost. l. I, c. 14.
[2] Cost. l. I, c. 14, l. c.
[3] Il testo: " leges adversus sic delinquents, quas catholici principes ediderunt. " ivi.

ritorio e alla popolazione. Si procede al contrario delegando e sostituendo, e il rettore trasmette le sue facoltà ad officiali da lui nominati, a' quali può toglierle quando vuole, perchè egli solo ne è investito finchè il legato le conserva a lui. Perciò non entra mai il criterio della necessità e della competenza degli offici che è il fondamento dell'equilibrio nel moderno organismo dello stato laicale: se il pontefice fosse sufficiente da solo al governo, non occorrerebbe l'opera del legato; se bastasse il legato, sarebbero inutili i rettori, che ne dipendono; e i rettori medesimi eleggono gli officiali subalterni, perchè non giungono a compiere tutte le funzioni della provincia; *quia solus rector exercitio et executioni non sufficeret omnium ipsius officio incumbentium, oportet ipsum habere officiales et ministros, per quos in talibus adiuvetur.*[1] Nello stabilire questi officiali subordinati al rettore, il legislatore dichiara di aver imitato le consuetudini antiche, e vuole che quanto si decreta per la Marca si ripeta fedelmente nelle altre provincie ecclesiastiche.

Il rettore spiegava dunque il suo governo per mezzo di sette giudici, di un maresciallo e di ventiquattro notai. Tutti costoro, e si inclusero anche i cancellieri e gli uditori, dovevano essere forestieri, e solo il rettore per eccezione ne dispensava i notai delle cause civili per fedeltà e abilità straordinaria. E nessuno degli officiali, sì giudici, che notai, rimaneva in officio per un tempo maggiore di un anno ordinariamente, e per licenza del rettore a causa delle stesse doti era lecito di protrarne la durata a due anni, ma non oltre. Ciò passò poi nell'uso, sicchè più tardi il Da Carpi nella riforma mettendo un limite preciso stabiliva che non si potesse mai valicare il biennio, perchè conversando gli officiali pubblici con i provinciali e contraendo con essi familiarità e amicizia, spesso avvilivano la loro missione, *eorum officia vilescant.* Parimenti egli stesso rinnovando il divieto, massime per il maresciallo e il cancelliere che non fossero provinciali, ingiungeva che in casi speciali solo il papa potesse dispensare dalla osservanza di queste norme. I giudici dopo il rettore tenevano il primo

[1] Cost. l. II, c. 2.

luogo nella gerarchia, e oltre la giurisdizione, assistendo questo quali ministri immediati, acquistavano un' ingerenza pressochè politica. Dei sette giudici della Marca, quattro risiedevano nella curia generale a lato al supremo magistrato, e tre nei presidati, cioè nei luoghi dipendenti dalla provincia, ma che spesso per ragione storica di dominii passati, avevano tribunali speciali.[1] Quanto ai primi, uno di essi era chierico, o almeno istruito nel diritto canonico e gli si deferiva la cognizione di tutte le cause spirituali della curia o appartenenti al foro ecclesiastico *(iudex super spiritualibus)*, e di tutti gli appelli interposti avanti al rettore o all'uditore spirituale della provincia o a lui stesso dagli abbati, pievani, prelati, rettori e chierici. Il secondo era il giudice delegato per le cause criminali mere e miste, cioè sì per quelle in cui la pena si applicava a favore del fisco, sì per l'altre in cui si applicava a favore della parte; e si deferivano a lui per accusa, denuncia e inchiesta. Il terzo era il giudice delle cause civili, e decideva tutte quelle che per prima istanza si riservavano alla cognizione della curia provinciale; il quarto giudice finalmente conosceva degli appelli, del merito in secondo giudizio di tutte le cause e delle nullità devolute a lui o al rettore su affari temporali dal giudice criminale e civile, dai tre giudici presidali, e dai podestà, giudici e officiali di qualunque luogo della provincia. Limitati così nella materia della giurisdizione, ciascuno esercitava il suo officio senza immischiarsi nelle cause di competenza dei suoi colleghi; anzi era proibito al rettore di affidare l'esame e la decisione di cause civili e criminali ad altra persona, fuorchè nel caso che il giudice, a cui la causa avrebbe dovuto assegnarsi fosse stato sospetto, o per infermità ed assenza non avesse potuto occuparsene. E se l'impedimento per il quale il giudice non poteva adempiere l'officio con la sua presenza in curia era giusto *(praesentialiter officio suo in loco curiae servire)*,[2] un collega o l'avvocato del fisco faceva le veci dell'assente e vi era deputato da lui stesso, di cui diveniva luogotenente, o dal rettore. A piena prova della commissione ricevuta, anche se non constasse altrimenti, era

[1] Cost. l. II, c. 5.
[2] Cfr. insieme le due cost. l. II, c. 2 e l. II, c. 5.

sufficiente che il notaio degli atti, ossia della causa, in ogni atto lo chiamasse luogotenente, perchè in virtù della legge gli fosse attribuita la giurisdizione. Tuttavia se gl'impedimenti che cagionavano l'assenza, fossero stati tali da vietare al giudice l'esercizio del suo officio per un tempo minore di trenta giorni, il luogotenente non poteva emanare nelle cause criminali la sentenza assolutoria, nè pubblicare i testimoni del fatto criminoso.

Assenti i giudici, la luogotenenza di un loro collega o dell'avvocato del fisco facilmente riusciva pericolosa nella decisione delle cause in specie criminali, perchè l'abilità pratica nel merito della causa a giudicare sull'imputabilità e su le qualità del delitto spesso mancava a questi sostituti. Quindi il cardinale Da Carpi[1] tornando su la proibizione fatta a costoro di porre termine alle cause, l'estendeva a tutti i casi, lasciando però al rettore la facoltà, quando il luogotenente fosse stato a pieno informato della controversia, d'accordargli di deciderla. E simili norme restrittive su le commissioni di surrogazione per assenza, colpivano anche gli uditori del rettore, impediti sovente d'intervenire al giudizio, e ciò con utilità dei provinciali, che dianzi ad ogni nuova commissione pagavano nuove tasse di sigillo e di rogiti notarili. Tutti i giudici, non escluso il civile e il criminale, quando non avessero alloggio presso il rettore, dovevano abitare in luoghi pubblici e decorosi, e tener ciascuno con sè i notai deputati alle cause, di cui aveva la cognizione, i quali vivevano a loro spese, secondo i patti. Ma ogni giudice curava che i suoi notai serbassero una condotta morale, astenendosi dal giuoco dei dadi, dalla baratteria e da sollazzo di rischio sotto pena di cinque libre di denaro ogni volta.[2] Mantenendosi con onore e convenienza i giudici dimoravano sempre nella curia, dove la loro presenza era necessaria. Ripugnava infatti alla ragione e al diritto che essi, cui le parti si rivolgevano per ottenere giustizia, si fossero portati, come per il passato accadeva, al luogo ov'erano le parti, le quali, osserva il legislatore, specialmente

[1] Ivi. l. II. c. 5, pagg. 55-56.
[2] Cost. l. II. c. 4. pag. 51.

per i delitti commessi, s'erano più che mai rese indegne di quell'onore. In ogni modo poi era in danno della giustizia che il reo non comparisse personalmente, sicchè fu proibito ai giudici sì della curia maggiore, sì dei presidati di partirsi dalla residenza per recarsi sul luogo del delitto o del domicilio dei rei di qualunque stato e condizione. Ma allorchè fosse necessario di raccogliere sul fatto un'informazione di qualunque specie, o anche per valutare i beni degli accusati, si spedivano sul luogo uno o due notai. Così tutti i colpevoli di delitti, su' quali i comuni non avevano competenza giudiziaria, venivano per subir la giustizia alla curia generale, per cura delle autorità locali scortati sotto sicura custodia. La negligenza di questi magistrati nel ricercare i malfattori, o nel differire di trasmetterli alla curia si puniva con la scomunica, e la terra ove dimoravano d'interdetto ecclesiastico e della multa di mille fiorini a favore della Camera. Occorrevano però dei casi gravi, che la costituzione dice *ex magna et evidenti causa* ne' quali ad arbitrio del rettore e col consiglio del tesoriere e del collegio, un giudice fosse obbligato a condursi sul luogo del delitto.[1] Questi viaggi in genere si facevano quindi con una giusta causa sì per i molti affari della curia provinciale, per i gravi interessi della Camera e per l'amministrazione della giustizia. Convien però distinguere il caso in cui i giudici si assentavano per una requisizione che si collegasse al processo dall'altro in cui per una commissione di alto affare il rettore li mandava lontano.[2] Nel primo, cioè circa la materia criminale, non era permesso loro, se non per alcuni delitti speciali; la ribellione, il tumulto, l'omicidio, il ladroneggio, la rottura di strade, il pubblico rubamento, la falsificazione di bolle e di monete e il ratto di donna onesta e di monaca. Ottenuta la licenza dal rettore, presi seco i notai e i servi soltanto necessari, essi non potevano trattenersi se espressamente non fosse loro concesso, per oltre a tre giorni, sotto pena di restituire quanto avevano ricevuto per viatico, e più il quadruplo a titolo di multa alla camera. Prima di partire i

[1] Cost. l. II. c. 5.
[2] Cost. l. II. c. 15.

giudici in uno scritto per mano di notaio davano al tesoriere una relazione delle notizie avute sul luogo e le persone, e questi la poneva tosto nelle infilze dell'archivio per confrontarla poi con la seconda relazione più particolare data a lui dopo il ritorno. Quest'ultima, che si presentava subito sotto pena della restituzione del danaro e di cinque ducati, variava di forma secondo che si trattasse di un delitto, o di stringer pace, prevenire uno scandalo, fare qualunque bene pubblico, compreso nelle commissioni speciali, e la causa dell'andata (*andatae seu cavalcatae*), ogni volta era detta nelle lettere del rettore che il giudice recava nel viaggio.[1]

Quanto alle tasse, ossia al viatico che i provinciali, fossero comuni o singoli, pagavano in caso di deliquenza *propter quorum defectum mittuntur*, ogni giudice riceveva due fiorini d'oro di moneta marchigiana per volta, equivalenti ad ottanta bolognini, e ogni notaio che l'accompagnava trentacinque soldi per sè e per mantenere il suo cavallo. Il salario che non aumentava mai se nella stessa terra si venisse per più persone o per affari connessi, era sborsato in caso di processo giudiziario dai delinquenti, in caso di semplice commissione da quelli che il rettore destinava nelle lettere. Allora però i notai per sè, per le spese del servo, del baiulo, e del cavallo ricevevano dieci anconetani, e pe' giudici il limite del salario dell'intiera commissione tra le due parti in qualunque controversia era di venti fiorini d'oro.

Ma la presenza dei giudici era di tale importanza in curia che l'avvocato fiscale nei giorni giuridici, cioè in cui essi sedevano al banco della giustizia per la decisione delle cause, notava col pubblico notaio quanti senza giusta ragione erano assenti per sottoporli alla multa di dieci ducati, che il tesoriere riteneva loro su lo stipendio a favore della Camera.[2] Infatti, come il rettore, così i giudici della curia generale in quei giorni giuridici e nelle ore debite (*horae congruae pro iure reddendo*), sedevano in pubblico al tribunale per render giustizia e spedire le cause, assistiti con le scritture opportune

[1] Cost. l. II. c. 5 e 15.
[2] Cost. l. II. c. 3 pag. 48.

dai loro notai sotto pena, ogni volta che si mostrassero negligenti, di dieci libre di danari al giudice e cinque al notaio. Avvenendo però che per la diversità delle varie ore di sessione al banco, alcuni per dimenticanza mancavano, si provvide che di sera, ogni giorno, nel luogo dell'udienza della curia generale e nell'ora da stabilirsi dai giudici secondo le stagioni, un campanaro a ciò deputato sonasse una campana [1] comune in modo che il suono se ne potesse verisimilmente sentire in tutta la curia. Dopo che la campana aveva rintoccato la seconda volta, non si aspettava più alcuno e i giudici recandosi insieme la tribunale vi sedevano secondo il costume e l'opportunità; perchè come sanzione se mancassero, avvertiti da questi segni, era lo scomunica *latae sententiae* da incorrersi sul momento, e i procuratori non apparsi si ritenevano legittimamente citati e quindi colti in contumacia. Adempiute le formalità di rito, il giudice dal suo banco dichiarava quel giorno correre come giuridico, anche se i procuratori si fossero rifiutati di venire, e lo faceva annotare dal custode dell'archivio. L'inosservanza di queste disposizioni, oltre la scomunica, rendeva nulli gli atti, salvochè si trattasse di leggi speciali deroganti in cause di pupilli, di vedove, di miserabili o di qualche forense fuori della provincia.

Sul modo e sull'ordine con cui all'udienza si ricevevano le istanze dei litiganti *(ordo postulantium observetur)*, cioè si imprendeva la discussione della lite, il Da Carpi nella sua riforma in seguito a negligenza di costituzioni anteriori e a danni avvenuti aveva stabilito che tutti i provinciali potessero pubblicamente esporre i loro desideri. Perchè non si avessero prevalenze specialmente in pregiudizio di donne, di pupilli e di deboli, i quali temendo l'autorità e la potenza dei procuratori e degli avvocati avversari, si ritraevano scoraggiati *(infracto animo)*, non curandosi de' loro diritti e abbandonando la causa, l'ordine era prescritto così. Prima si udivano gli oratori venuti da luoghi fuori della provincia, e terminati i loro affari, le vedove, i pupilli, i contadini, ecc. che non fossero assistiti da avvocati e procuratori, poichè altrimenti, si ascolta-

[1] "Campana communis loci„ ivi.

vano a suo tempo.[1] Dopo poi precedevano gli avvocati o patroni in serie dal primo all'ultimo per dignità di collegio, e seguivano nella stessa guisa i procuratori, eccettuato il caso che la causa di un avvocato richiedesse per svolgersi anche il ministero del procuratore, chè allora questi sorpassava la serie degli altri, anche se avvocati. Nel giudizio si domandava ad alta voce ai contradittori che cosa opponessero o volessero ottenere, e si discuteva senza cadere nella polemica violenta, *sine iurgiosa contentione;* era proibito, mentre si ascoltavano i litiganti di susurrare, rivolgersi qua e là, o comunque distrarre l'attenzione dei giudici in quell'esame; avvocati e procuratori attendevano in silenzio in un posto separato dell'udienza, *(in aliquo auditorii remotiori loco se collocent).* E assistendo per ordine di dignità prima il tesoriere, poi gli uditori e i giudici, quindi gli oratori delle città, gli avvocati, i procuratori e gli altri, venuto il tempo di parlare, i rappresentanti delle parti esponevano la domanda in breve e in una sola forma *(unico fere contextu, ac breviore sermone),* per sollecitare le cause degli altri; e in genere le proposte si facevano dal decano del collegio *(senior collegii).*

A ricompensa di questo difficile e gravoso officio, che seguendo le costituzioni abbiamo accennato, i giudici della curia maggiore prendevano dalla Camera e per mano del tesoriere lo stipendio di cento ducati all'anno, che si pagavano in oro a rate mensili, e inoltre sei ducati d'indennità per le spese, mentre i giudici presidali avevano il salario consueto degli atti.[2] Per regola ordinaria questo stipendio per commissione che il legato o il rettore affidassero al giudice della curia non si aumentava, quando la causa o l'affare egli era in obbligo di esaminare per dovere d'officio, anche se in virtù di questa

[1] Cost. l. II. c. 3. Alla parola *infracto,* non so perchè, l'annotatore reca in glossa la descrizione del Belloviso sul rettore della provincia. "Debet esse — dice, — arbor fructifera et robusta, quae non debet ad flatum venti cuiuslibet agitari, quia non ad flatum venti orientalis, ratione affectionis et parentelae, nec ad flatum venti occidentalis ratione praemiorum et pecuniae, nec ad flatum venti meridionalis, ratione timoris et potentiae, nec ad flatum venti septentrionalis ratione rancoris et inimicitiae." A tal punto era disceso il barocchismo della dottrina!

[2] Cost. l. II. c. 2. pag. 45.

commissione la sua giurisdizione s'ampliasse o si prorogasse. Le sportule, cioè quelle offerte che i litiganti dovevano ai loro giudici sì della curia generale, che d'altro ordine, e che il Cavallini dice *contra ius*, se quelli a cui si davano fossero stati già stipendiati, al più si pagavano per metà, anzi se le parti avessero largito o il magistrato avesse chiesto contro il disposto legislativo, restituiva il doppio alla parte e a titolo di multa pagava altrettanto alla Camera. Si calcolava la sportula, e il legislatore era qui nell'intento di porre ostacolo alle frodi, nelle cause per appello o per querela proposta in iscritto deferite al rettore, secondo il valore della causa stessa, e non si doveva nulla fino a cento, poi in proporzione di une a duecento, di due a trecento, di tre a cinquecento, di quattro a seicento, e di lì in oltre, di cinque per ciascuna parte anche ascendendo fino a mille. Mentre nelle cause che fuor della curia si rimettevano agli stessi governatori, se ecclesiastiche o spirituali, nulla si aveva a titolo di sportula; se profane, allora a norma della costituzione del Bagarotti, un antico rettore, i giudici ricevevano uno bolognino d'argento in ragione d'ogni fiorino senza rispetto al valore della causa, purchè non si superasse mai la somma di dieci ducati d'oro tra ambedue le parti. E mentre dianzi le cause non esattamente stimabili come quelle riguardanti il matrimonio, la pena capitale e le pene corporali afflittive, erano computate come cause del massimo valore, pe' poveri, che qualche volta vi si trovavano implicati, le sportule di esse si ridussero al limite di dieci fiorini di moneta marchigiana, salva la buona coscienza del giudice. Similmente nelle cause di beneficio, calcolate prima del valore di dieci ducati, la sportula si pagò secondo l'annuo valore, cioè in ragione di un bolognino per ogni fiorino del reddito del beneficio di un biennio, purchè non si superassero i dieci fiorini di moneta marchigiana.[1]

Ma le frodi commesse anche su le sportule obbligarono i successivi riformatori a più severe dichiarazioni; oltre al proibire al giudice ordinario di accettar nulla per le cause di sua competenza, e al ridurre alla metà le sportule d'ogni giudice

[1] Cost. l. II. c. 31.

delegato, tutti i giudici di qualunque specie non potevano averle per commissioni provenienti da un primo decreto *(ex primo decreto)* sì d'esecuzione in contumacia o d'altro; ed anche per un giuramento del debitore sospetto di fuga, sotto pena di scomunica, di dieci ducati d'oro a forma di multa e della sospensione per tre mesi dall'officio. Il Da Carpi modificò ancora circa l'ammontare di queste contribuzioni ai giudici; nelle cause riguardanti le servitù rustiche ed urbane, se la cognizione della controversia non fosse stata completa e non avesse avuto l'uogo l'esame dei testimoni, la sportula non saliva oltre ad uno scudo d'oro, cioè ad ottanta bolognini per uno scudo; mentre saliva al doppio, a due scudi, se la causa pienamente si fosse discussa e trattata. E così pure si sborsava per le cause di priorati, di rendimento di conti d'un'amministrazione e tutela, di imposte, ecc., ma in causa di possessorio, la metà e in cause di molini, come in quelle di beneficio. Del resto poi ogni dubbio sorto intorno alle sportule per casi non previsti si decideva dai priori del collegio degli avvocati e dei procuratori coll'autorità del rettore provinciale. Il tempo in cui si pagavano era la prolazione della sentenza o qualunque ultimo atto, con che terminava la lite; e se una parte le avesse pagate per ambedue, il giudice, finita la causa, costringeva l'altra parte a restituire alla prima la sua tangente pecuniaria, anche se si fosse appellato dalla sentenza.[1]

Tutto ciò oltre che ai giudici della curia si riferisce anche agli altri che rendevan giustizia nella provincia; cioè ad una seconda ed illustre categoria, ai giudici dei presidati, poco per dignità inferiori ai primi.[2] I presidati nella Marca, cioè quei distretti che avevano una giudicatura speciale, erano l'abbazia di Farfa, il circondario di Camerino e di San Lorenzo in Campo, e i tribunali vi si stabilirono a vantaggio dei provinciali, *ut facilius consequantur iustitiam.* I giudici, soccorsi ognuno di tre abili notai, esercitando il loro potere sopra molte terre, esaminavano tutte le cause civili e criminali di prima istanza, all'infuori delle cause gravi, che erano deferite alla

[1] Cost. l. II. c. 31.
[2] Cost. l. II. c. 6.

curia generale, come quelle su la proprietà, su la giurisdizione dei castelli, su le contese di territorio municipale, sul vassallaggio e sui privilegi contro la Chiesa e la curia stessa, su gli officiali pubblici e sui diritti del fisco.[1] Parimenti era vietato loro di conoscere su le cause d'appello da giudizi civili o criminali di valore superiore a venticinque libre di danari ravennati, o di qualunque avere, l'interesse del quale eccedesse quella somma. Dentro questi angusti confini però, che più tardi s'estesero fino al valore di quaranta libre per un decreto del cardinal Napoleone Orsini, essi giudicavano liberamente anche in appello.[2] E il Da Carpi allargò le norme dettate per i giudici presidali a tutti i governatori, luogotenenti, commissari giudiziali del rettore per la provincia, specialmente a quelli delle città della contea una volta di Ascoli, della contea d'Urbino e di Fano, tornate allora nella soggezione e sotto la potestà diretta del pontefice.

Nelle altre provincie del Patrimonio, del Ducato Spoletino, della Romagna, della Marittima e Campagna poteva variare il numero dei giudici secondo l'ampiezza topografica e demografica o il bisogno sociale; ma l'ordinamento che il legislatore aveva dato per la Marca si ripeteva invariabilmente nelle altre.

Dopo i giudici, i notai.[3] Noi li possiamo dividere in due grandi schiere, cioè notai della curia, e notai comuni o municipali *(notarii curiales, tabelliones de curia, et alii notarii in provincia)*, e i primi suddividere alla loro volta in ordini diversi, formanti collegio, ricchi di maggiore abilità e coltura. Essi erano quasi a parte del governo, veri officiali pubblici, mentre gli altri vivevano col lucro della professione servendo i cittadini in ogni forma di atti giuridici voluti dalla legge, e il governo non esercitava su loro che una larga sorveglianza sull'ammissione all'officio mediante l'esame, e su la determinazione dei pagamenti delle scritture.

I notai curiali erano in modo diverso disciplinati nelle tre classi accennate, cioè di notai della camera del rettore, notai

[1] Cost. l. II. c. 7 e 8.
[2] Cost. l. II. c. 9.
[3] Cost. l. II. c. 2.

del tesoriere e notai delle banche o dei giudici.[1] Nella provincia della Marca il rettore aveva presso di sè due notai e un sostituto; tre erano addetti alle cause spirituali o ecclesiastiche a lato al giudice speciale, o al rettore spirituale; tre alle cause d'appello, quattro alle criminali e tre alle civili; gli ultimi nove che compivano il numero dei ventiquattro notai curiali, si distribuivano nei presidati. Tutti questi officiali non ricevevano mai lo stipendio dalla Camera, ma accumulavano il loro salario dalle tasse degli atti che venivan pagate dai provinciali all'occasione del servizio publico: ciò che li separava dagli altri officiali maggiori della curia, con cui erano loro comuni le prerogative. Il testo della costituzione d'Egidio lo dice espressamente: *Notarii nullum a dicta camera recipere debeant salarium pro eorum mercede, sed solum a partibus, pro quibus, seu in quorum servitium scripserint, recipere debeant pro eorum mercede;* e il legislatore dovette quindi con precisione determinare il modo e le forme per impedire la frode.[2] Era proibito ad essi di esercitare durante quel tempo in pubblico o in privato la procura, il sindacato o altra gestione d'affari e il rendersi intercessori per un' università o un singolo, sotto pena di scomunica o di perdita o d'inabilitazione perpetua non solo dal notariato, ma da ogni pubblica funzione nelle terre della Chiesa. E la multa di due ducati d'oro era minacciata per chi sospeso o privato dall'officio, massime se per delitto o contravvenzioni, non cessasse tuttavia dall'esercitarlo.

Notai dalla Camera del rettore. — Quei notai, di cui abbiamo parlato che spedivano gli affari spettanti all'autorità del rettore, *existentes circa latus rectoris provinciae,* ricevevano pari agli altri lo stipendio per mezzo delle tasse su gli atti e sul sigillo *(salaria scripturarum et solutiones pro sigillo).* Ognuno che richiedesse dal capo della provincia una facoltà, una dichiarazione, una sentenza qualunque sborsava a seconda della condizione personale e della qualità della scrittura una tassa stabilita, e un'altra ne doveva per la sigillatura che rendeva

[1] Cost. l. II c. 3.
[2] Cost. l. II. c. 3.

l'atto autentico. Il sigillo, dice il commentatore, *debet continere quandam impressionem, in qua debet esse arma rectoris et caracteres, seus literas circum*, ed era tenuto non sempre dalla stessa persona che compilava la scrittura; infatti il testo si esprime con la formula *notarii, cancellarii vel sigillum tenentes*. Comunque sia, il legislatore aveva fermato una tariffa di prezzi, quasi a corrispettivo del servigio pubblico ottenuto dalla curia, perchè le esazioni illecite specialmente negli alti gradi s'erano per corruzione introdotte *(sicut pluries factum esse audivimus)*.[1]

I limiti prescritti da Egidio furono i seguenti:

Lettere e suggellatura della capitania, ossia dell'officio di rettore di Massa Trabaria e di tutte le terre di Sant'Agata con la *solutio* di	4 fiorini
Lettere e suggellatura del conferimento dell'officio di giudice della curia maggiore e del presidato, della procura e avvocatura del fisco, della procura d'affari per la Camera, e del maresciallo, con la *solutio* di.	2 fiorini
Lettere e suggellatura del conferimento dell'officio di notaio del tesoriere, di notai della curia o dei presidati o di ogni notariato o cancelleria, come pure della dispensa dall'officio stesso	1 fiorino
Lettere e suggellatura del conferimento dell'officio di una podesteria di una città o terra maggiore, o grande	2 fiorini
" " " mediocre.	1 fiorino
" " " minore, o piccola .	$^1/_2$ fiorino
E questo per quanto riguarda gli onori ossia gli offici pubblici di nomina rettorale nella provincia; le altre tasse si classificano secondo le concessioni speciali.	
Lettere e sigillo di sicurezza *(literae securitatis)*[2] date	
ad un comune di una terra maggiore	1 fiorino
ad un comune di una terra mediocre	10 anconetani
ad un comune di una terra piccola	6 anconetani
ad un singolo.	2 anconetani
Lettere e suggellatura del permesso di far le rappresaglie	
ad un comune	2 fiorini
ad un singolo	1 fiorino

[1] Cost. l. II. c. 11.
[2] Ivi. pagg. 65-66.

Per la licenza d'edificare o riparare un castello e di fare la questua	2 fiorini
Per l'appello al rettore, per l'istromento pubblico della commissione di una causa, per la lettera in servigio di una persona e per il registrarsi o il riepilogarsi della medesima, scritta dal rettore *(registratio ac reassumptio)*	2 anconetan
Per la sospensione di un processo fatta col consenso del tesoriere, o per qualunque precetto	4 anconetani
Per la registrazione dell'appello avanti il rettore	3 anconetani
Per la esibizione del medesimo in pubblica forma	1 anconetani
Per il mandato di togliere un processo — contro un comune	1 fiorino
Per il mandato di togliere un processo — contro un singolo	8 anconetani
Per la diminuzione dei fumanti	1 fiorino
Per la conferma di grazia agli Ebrei	4 fiorini

Dopo questa particolare determinazione delle tasse, che noi abbiamo detto tariffa, il legislatore sempre premuroso ingiungeva che ne' casi non previsti si decidesse per analogia col *magis simile,* che per tutti gli altri atti giuridici i notai del rettore fossero pareggiati a quelli delle banche o a quelli del tesoriere, secondo la costituzione vigente di Bonifacio ottavo. [1] Ma era cosa naturale che crescendo i bisogni e mutando nella vita economica i valori, tali cifre, sancite come invariabili, dovessero per necessità alterarsi, sicchè quando una nuova legge non venne a derogare la costituzione egidiana, vi derogò di fatto la consuetudine.

Notai del tesoriere. — I notai che erano addetti alla Camera, ossia alla tesoreria provinciale, coadiuvando il tesoriere nel suo officio di riscuotere le pene pecuniarie e le gabelle, percepivano la rinumerazione nelle tasse di quegli atti, imposte a norma della gravità della pena o della quantità del danaro pagato. Sì la costituzione bonifaciana e sì l'egidiana, richiamate ambedue più tardi in vigore dal Da Carpi, a questo proposito considerano infatti il caso delle due apoche *(apoca solutionis et quietationis),* cioè degli attestati scritti rilasciati alla parte del pagamento che aveva fatto e delle condanne.

[1] Cost. l. II. c. 11.

Quanto a queste apoche la misura della tassa era tolta dalla *quantitas soluta*: sotto ai cento soldi della somma pagata, i notai prendevano due soldi, sopra, fino a cento libre, quattro danari ogni libra; superando la somma anche le cento libre, specialmente nelle apoche in pubblica forma riguardanti le taglie, due danari della moneta usata nelle composizioni per ogni libra, purchè non giungessero a ricevere cento soldi.

Quanto poi alle copie e scritture pubbliche delle condanne estratte dagli archivi *(quae summetur in publicam formam de archiviis)*, per i delitti minimi, come parole ingiuriose, insulti e danni, ricevevano quattro anconetani; per delitti più gravi come percosse senza sangue, cinque anconetani e mezzo; e per i delitti atroci, omicidio, rubamento, amputazione di un membro, ecc., quindici anconetani. La copia di una condanna che colpisse più persone si tassava aggiungendo un mezzo anconetano per ogni persona oltre la prima che pagava la imposta consueta, purchè non si valicasse il limite di trenta anconetani. Per la condanna di un corpo morale *(universitas)*, vi fossero, o no, nominati i suoi officiali, si doveva il doppio che per il singolo; e se più persone si comprendessero nell'unica sentenza data, due anconetani, o se più condanne comprendessero le stesse persone, un anconetano per ognuna, oltre la prima. Se in vece una condanna uguale avesse colpito più persone, per ognuna oltre la prima, la metà di quello che pagava la prima era la tassa, e se vi fosse stata un'università, si riduceva a tre anconetani per questa e ad un anconetano per le altre persone. Uno dei notai del tesoriere aveva la custodia di due dei tre sigilli usati nell'amministrazione della giustizia dalla curia generale; cioè di quello delle cause spirituali e dell'altro delle cause civili di prima istanza *(prima causa)* e d'appello. Il primo doveva esser oblungo e di forma particolare, occorrendo in tutte quelle lettere che dipendevano da processi pertinenti al foro ecclesiastico, un foro, come dicevasi, straordinario per il rettore laico della provincia: e si l'uno poi che l'altro davano l'autenticità alla scrittura: *sine illo sigillo, illis litteris non credatur.* Prima di appórvelo il notaio osser-

[1] Cost. l. II. c. 12.

vava se le lettere recavano il visto e il bollo del proprio giudice, e solo in questo caso senza difficoltà ve lo apponeva. Del resto le *solutiones* date per la suggellatura non si riversavano a beneficio del notaio, ma della Camera: e la tassa variava secondo l'atto. Per una citazione era di sei danari, e per una citazione di più citati, di due danari ognuno, oltre il primo, purchè non si eccedesse la somma di due soldi; per le lettere di primo e secondo appello, di qualunque precetto, di tenuta, d'esecuzione, ecc. di dodici denari. E parimenti dodici danari si pagavano da ogni scomunicato o assoluto dalla scomunica oltre il primo, che pagava mezzo anconetano. Mentre poi per la revocazione di qualunque pena in genere la tassa della suggellatura equivaleva a tre soldi, per la revocazione dell'interdetto di una città ascendeva a due fiorini d'oro, di un comune minore a un fiorino e dieci anconetani; di un castello, un solo fiorino.

Molte volte non si trattava di togliere, ma sol di sospendere l'interdetto locale, finchè si fosse adempiuta una condizione, o si fosse soddisfatta la pena, e allora il sigillo apposto costava ad una città un fiorino, ad un comune, otto anconetani, e ad un castello, cinque anconetani. E se la sospensione dell'interdetto si concedeva per un giorno a causa di una festa, o della sepoltura d'un defunto, sei anconetani soltanto. Conviene però avvertire che in quest'ultime tasse era calcolato anche il prezzo della scrittura delle lettere. [1]

Dai notai del tesoriere passiamo all'ultima categoria dei notai curiali.

Notai delle banche. — Questi [2] erano destinati al servigio dei tribunali e ad assistere quindi sì i giudici della curia generale come dei presidati per l'esame e la discussione delle controversie giuridiche; e si dividevano in quattro classi, conforme alle cause, a cui consacravano l'opera loro, che potevano essere civili, criminali, spirituali e d'appello. Tuttavia in assenza di uno, partito per affari d'officio dalla curia, poteva un altro

[1] Cost. l. II, c. 12.
[2] Cost. l. II. c. 13. "De salario et mercede scripturarum notariorum bancarum;" è un lungo capitolo pieno di costituzioni.

adempiere le sue parti, finchè il Da Carpi vietò che nelle cause criminali chi non fosse deputato ad esse potesse scriver l'atto e dar lettura di una sentenza, ma lo permise nelle cause civili.

Occupazione principale di tutta questa schiera di notai era appunto compilare e registrar con esattezza le scritture che si producevano attinenti ai processi, affinchè poi nel tempo del giudizio i giudici e gli avvocati le esaminassero. Il legislatore non cessa mai di inculcar loro la massima diligenza nel prender atto d'ogni cosa *(rogare se)* e nel registrare; e scende ai minimi particolari, come a prescriver quante righe debba contenere la pagina, che la data non si scriva in cifre, ma in lettere, e che chiaro e leggibile apparisca il nome del giudice, a cui è affidata la cognizione della causa. Anticamente erano eccettuate da questa registrazione notarile gli atti pubblici, cioè le copie di quegli atti che avevano avuto luogo in un'altra curia avanti ad altri giudici, officiali od arbitri, de' quali era sufficiente notare che erano stati prodotti; ma più tardi una disposizione del cardinal Castiglioni stabiliva che si dovessero pari agli altri registrare.

I sette notai dei giudici spirituale e criminale ricevevano dal tesoriere ogni anno un libro ciascuno numerato in ogni foglio per mano del notaio della Camera;[1] e in esso scrivevano tutti i processi d'inchiesta, accusa e denuncia, sia fatti d'officio, sia per istanza privata. Questi libri, e sotto pena di venticinque ducati a favore della Camera apostolica era proibito scrivere in altri, in fine di ogni processo si consegnavano al tesoriere ovvero al notaio della camera in forma pubblica, il quale per la spedizione della causa li affidava al giudice, che così conosceva l'istruttoria del processo. Oltre di che questi notai cominciando così il processo col raccogliere i dati di fatto, eran tenuti a mostrare ad ogni richiesta del rettore, del tesoriere o del suo notaio o del procuratore fiscale almeno una volta la settimana, i loro libri, il bastardello[2] e le in-

[1] Il testo: stampatum per singulas chartas et numeraliter signatum manu notarii (Const. II. 13).

[2] Era un libro, su cui si notavano per comodo memorie, notizie ecc. quello che i commercianti dicono comunemente straeciafoglio. Cfr. Ducange Lex. m. et i. l.

filze,[1] cioè gli atti disposti in serie relativi ad un processo per vedere se i termini delle cause, fossero, o no, trascorsi. Altro obbligo imposto a tutti i notai in generale era di consegnar le infilze, ossia la raccolta degli atti ai singoli procuratori e avvocati che ne li richiedessero; e della consegna si faceva menzione speciale nel loro libro bastardello col giorno e mese in che era avvenuta, alla presenza almeno di un testimonio, il quale di sua mano prendeva le infilze,[2] sotto pena della scomunica e della multa di quattro ducati per la Camera. In appresso, per esser perite molte cause ed altre esser divenute eterne appunto per la perdita degli atti, si ordinò che tali infilze non si dessero a prestito a nessuno, se prima non si fosse scritto sul libro del notaio esattamente di averle ricevute, col numero dei fogli che contenevano, e sotto condizione che ad ogni richiesta fosse agevole l'ottenerle di nuovo. Anzi al notaio s'impose di più, che a prova di sua diligenza nell'officio, appena richiesto di qualche atto processuale dai superiori, dovesse o mostrarlo o mostrare nel suo libro la scrittura di mano di quello che lo riteneva in prestito. Nel caso fosse venuto meno a queste disposizioni era obbligato a risarcire l'interesse della parte lesa e a pagare cinque ducati ogni volta a favore del decoro dell'udienza pubblica nella curia generale.

Più tardi fu d'uso in luogo di consegnare le infilze o gli atti originali con pericolo di perderli, consegnare i registri medesimi della curia. E il Da Carpi, poichè sembrava che le precauzioni prese non fossero sufficienti ad impedire ogni disordine, nella sua riforma della procedura decise che il notaio archivista prima di consegnare le infilze al notaio computista, perchè fossero per ordine registrate, facesse citare personalmente per mezzo del baiulo della curia i procuratori delle parti litiganti, i quali il giorno seguente, se dimoranti nel luogo stesso della curia; fra tre giorni, se fuori, erano tenuti a porgere un'esatta lista di tutti gli atti delle loro cause sotto pena della scomunica *latae sententiae* riservata al ponte-

[1] Gli atti perchè non si smarrissero si univano con un filo ad un nastro (infilzare) per ordine di tempo, e l'infilza corrispondeva a ciò che oggi nei dicasteri si chiama "posizione".

[2] Il testo: cum praesentia saltem unius testis manu propria dictas infilzas recipientis (ivi).

fice. Avuta così la certezza di una completa e diligente redazione dei processi, ad evitare astuzie di procuratori, si consegnavano prima alla parte che prima li avesse domandati, purchè però avesse sborsata per intiero essa la mercede consueta a pagarsi. Dieci giorni dopo, essa li cedeva all'altra parte a patto però che pagasse a lei quella porzione della mercede dovuta che aveva antistato per averli prima; e ciò sotto pena di decadenza [1] dal diritto nella causa vertente. La parte, che per seconda prendeva i registri, alla sua volta li teneva per altri dieci giorni, e quindi li restituiva ai notai. Tali termini di dieci giorni il preside, ossia il rettore della provincia, poteva in caso di grave danno abbreviare, ma non mai prorogare, se non per eccezione e per causa di somma urgenza. [1]

Anche più rigoroso fu l'obbligo della registrazione degli atti dato dal Da Carpi ai notai, i quali massime se trattavasi di fideiussione o di sentenza, dovevano registrarla ne' libretti dell'archivio, se si trovavano nel luogo della curia, nel dì seguente a quello nel quale avevano fatto il rogito; se fuori, fra due giorni dal ritorno sotto pena della sospensione dall'officio per un mese e di un ducato d'oro. [2] Parimenti a costringerli ad un'osservanza dei loro doveri, il legislatore stabilì che al suono della campana, i notai si portassero subito al banco del diritto *(bancum iuris)*; ed ivi secondo la consuetudine adempissero il loro ministero per il tempo che i giudici sedevano al tribunale, e non potessero partirne senza averne prima ottenuta espressa licenza, della quale pure dovevano far una nota in iscritto, pena quaranta bolognini. Quanto alle lettere, i notai appena ricevutane la commissione, le compilavano e le consegnavano al procuratore della causa, e vi ponevano il giorno della consegna, perchè se la causa pericolasse o non si potesse spedire nel termine prescritto all'istanza per negligenza del procuratore, non fossero chiamati responsabili del ritardo e obbligati a risarcire l'interesse della parte lesa. Alla

[1] Cod. l. II. c. 13. pag. 70 e 71.

[2] Su questi notai il Cavallini riferisce alcune parole strane di un vecchio giureconsulto: " Notarii multoties sunt imperitiores testatore; quod sunt sicut psitacus et pica, qui stant in domo dominorum et dicunt ea, quae audiunt nesciuntque quid dicant. „ (ivi in nota).

stessa sanzione si sottomettevano, e di più all'ammenda pecuniaria di due ducati d'oro, se trascurassero di far le copie degli atti e degli istromenti e di concederle ai singoli, appena richiesti. Ma appunto su la consegna e la spedizione delle lettere il Da Carpi, che a capo del collegio aveva eletto il computista e l'archivista, arrecò nuove modificazioni. Scritte le lettere, sia che fossero precettive o notificatorie, citatorie od esecutorie, le consegnavano al computista sotto pena della sospensione dall'officio per un mese e di un ducato d'oro a favore del collegio per ogni lettera. Il computista le sottoscriveva senza indugio, come pure i capitoli e gl'interrogatori dei processi, e le tassava rilasciandole in mano ai baiuli della curia, i quali nello spazio di dieci giorni le portavano nei vari luoghi della provincia, e nello spazio di altri cinque riportavano la risposta sotto pena di nuovo della sospensione per un bimestre, di rimborsare la mercede a chi l'aveva pagata e della multa di un ducato d'oro a favore della Camera. Spettava ancora al computista indicare sulla lettera il nome del baiulo,[1] a cui si pagava la mercede piena, se si trattava di una lettera sola; rateale, se si trattava di più lettere nello stesso luogo; e nessuno sostituiva il baiulo indicato. Nessuno similmente all'infuori del computista aveva facoltà di tassare le lettere da spedirsi. Con la stessa equanimità del computista si doveva tenere l'officio d'archivista, e ad alcun notaio fuori che a lui, non era lecito conservare presso di sè il sigillo per apporlo alle lettere e agli altri atti della curia; e se queste lettere, gl'interrogatori, le commissioni mancassero della sottoscrizione del computista e del sigillo dell'archivista, non vi si poteva tener sopra l'esame dei testimoni, o comunque non potevano adoperarsi nel processo sotto pena di sospensione per un mese e di un ducato d'oro per ogni esaminato contro tale decreto.[2]

Spesso occorreva ai notai, come abbiamo detto pe' giudici, assentarsi dalla curia, ma non dovevano farlo, se non con le medesime condizioni, la licenza del rettore, le informazioni

[1] Cf. in seguito.
[2] Cost. l. c. pagg. 70-77.

date prima e dopo il viaggio sotto pena di cinque ducati e della restituzione del salario. Poco v'aggiunse il Da Carpi: che cioè il notaio scrivesse di propria mano il giorno della partenza sul libro del computista, depositasse presso di lui fra due giorni la somma ricevuta pel viatico, riponesse nel publico archivio de' notai curiali gli esami fatti e le scritture sotto pena della sospensione per un semestre e di quattro ducati d'oro da pagarsi per ogni esame od atto non riposto.

Ma dove la riforma carpense fu veramente utile e saggia fu sui salari e le tasse. Già s'è avvertito che i notai non avevano dal tesoriere uno stipendio determinato, ma lo ricevevano dai cittadini al momento in cui si rendeva il servigio pubblico; e che per impedire i disordini fosse bisogno di una casistica minuta da parte del legislatore. Da principio, cioè nelle prime costituzioni, uno fra i notai, scelto dal rettore o dal tesoriere era deputato all'officio di cancelliere:[1] sorvegliava che gli atti si registrassero per ordine in quaderni e non in cedole, prendeva i pagamenti delle scritture prodotte e degli atti registrati, e conservava tutto per far poi la distribuzione dei salari e delle mercedi al principiare di ogni mese. Tale distribuzione doveva farsi in modo che di tutto l'introito del mese un quarto si desse al tesoriere a beneficio della Camera, la metà per il loro stipendio ai notai, e l'altro quarto al rettore o al giudice presso il quale i notai risiedevano, per indennità: altrimenti questa quarta parte si divideva fra i notai stessi, se abitavano separati, da sembrar quasi una giusta indennità per l'allogio. Le tasse che i contendenti per gli atti della causa pagavano al cancelliere salivano generalmente ad un anconetano per ogni foglio di carta, che contenesse almeno cinquanta linee, di cui ognuna dodici parole, senza rispetto all'atto che fosse breve o lungo. Un'eccezione tuttavia a questa regola si trovava sì nei precetti contro i rei confessi, sì per i secondi decreti e le sentenze definitive nelle cause civili e criminali, tanto di prima istanza, come di primo e secondo appello. Per il precetto contro un reo confesso, se il valore della causa non superava i cento soldi, si ricevevano

[1] Cancellarius notariorum l. c.

dodici denari; per un valore maggiore, che non superasse le venticinque libre, due soldi; per un valore maggiore, che non superasse le cinquanta, tre soldi; le cento, quattro soldi. Se poi il valore eccedeva ogni stima, ogni centinaio di soldi di valore, dodici denari, purchè la somma complessiva non varcasse i venti soldi. Per una sentenza definitiva civile o che fosse di prima istanza o di appello fino a cento soldi di valore, ambedue le parti dovevano pagare fino a due libbre, tre soldi, a dieci libre, quattro soldi, a venticinque libre, cinque soldi, a cinquanta libre, nove soldi, a cento libre, quindici soldi, a duecento libre, venti soldi, a cinquecento libre, trenta soldi, a mille libre, quaranta soldi; sopra poi a questo valore per ogni migliaio si pagavano dieci soldi, purchè non s'eccedesse il limite di venti libre, e in tutti i casi la contumacia di una parte non accresceva mai la tassa a svantaggio dell'altra.

La metà per la sentenza definitiva in causa civile si doveva per un secondo decreto; mentre la sentenza definitiva condannatoria in causa criminale andava libera da contribuzione per la prima scrittura in quinterno e registratura, purchè non si fosse trattato di copia publica di questa sentenza, perchè allora si doveva tanto, quanto per una prima scrittura di sentenza assolutoria, cioè due anconetani pe' minimi delitti, quattro per i gravi e dieci per gli atroci. Se una sentenza era stata pronunziata su più persone in uno stesso processo, oltre la prima si accresceva nella tassa mezzo anconetano per ogni persona: per la sentenza verso un comune o un'università la tassa era doppia. Nelle cause spirituali, che non si rendeva possibile giustamente stimare, interveniva la prudenza del giudice a norma dei singoli casi, e infine la copia publica di qualunque scrittura richiesta da una parte si pagava secondo la regola generale. Tutta questa riscossione veniva sorvegliata dai giudici, i quali guardavano sempre che nessuna scrittura si rilasciasse frodando della mercede i notai, de' quali come eran costituiti censori, in simil guisa si erigevano all'uopo padroni per difenderne i privilegi e gl'interessi. [1]

Ma la disposizione sul tassare i fogli scritti, i quali si pre-

[1] Crf. cost. l. II. c. 5 e 6.

scriveva contenessero almeno cinquanta linee con dodici parole per linea, non fu osservata e presto cadde in disuso: e i notai cui la pratica insegnò l'enorme difficoltà d'attuazione non credendosi obbligati a cosa quasi impossibile, agivano di proprio arbitrio. Quindi il Da Carpi volendo che la lettera della legge non fosse disconosciuta, e al tempo medesimo persuaso della sua evidente difficoltà, ridusse il sistema uniformandólo alla curia capitolina e ne ingiunse precisa l'osservanza. Per la sua costituzione le copie e i registri di ogni causa e scrittura dovevano contare venti righe per pagina, e ogni riga, o verso, otto parole almeno, cioè trentadue lettere. Correggendo inoltre l'abuso che per la lettura di sentenze in cause capitali e di seconda istanza si chiedessero cinque fiorini, determinò che per queste, per atti matrimoniali, per controversie su le servitù ecc., cose che non erano perfettamente stimabili non si pretendessero dalle tasse di ambedue le parti, se non quaranta bolognini al più per ogni lettura.

Variò pure il metodo della distribuzione dei salari nel collegio dei notai; perchè a dirigerlo pose l'archivista e il computista.[1] Questi, che sostituiva evidentemente l'antico cancelliere, all'entrare in officio si faceva dar conto esatto dell'amministrazione passata dal suo antecessore, e quel giorno stesso o il seguente dall'ingresso, adunava il collegio e proponeva due notai da eleggersi da esso, che facessero gli atti nelle cause criminali, durante il suo officio. Se il collegio per qualunque causa si rifiutasse d'eleggerli, il computista li eleggeva da sè, assegnando loro il salario di quattro fiorini di moneta al mese per ciascuno; e anche quando mancassero, poteva surrogarli con altri. Come capo spettava a lui adunanare il collegio ogni otto giorni per provvedere all'interesse di contendenti e dei notai stessi e per discutere i vari affari. Il legislatore non finisce mai di raccomandare al notaio computista *(computator)*[2] come pure all'archivista la diligenza e la fedeltà nell'amministrazione; ed era loro proibito durante il tempo, che rimanevano in officio, di esercitare le funzioni

[1] Cost. l. II, c. 13.
[2] Ivi.

di notaio, quando la mercede dell'atto eccedesse i due bolognini, sotto pena di due ducati per ogni grosso altrimenti ricevuto. Il computista più vicino che i giudici stessi ai notai suoi colleghi, aveva un'ingerenza su la loro condotta morale; e in caso di frodi e di delitti o d'inosservanza e disprezzo della legge li multava e li sospendeva dall'ufficio, sia se aveva in mano lo stipendio del delinquente ritenendone una parte, sia servendosi all'occasione del potere del rettore provinciale, a cui ricorreva *(auxilium brachii praesidis invocare debeat)*, per l'esecuzione sui beni reali nel termine di dieci giorni dal giorno del delitto provato. Le pene pecuniarie che secondo le costituzioni egidiane pagavano i notai, il Da Carpi volle rivolte a beneficio della Camera.[1]

Il computista ogni mese dava a ciascuno dei colleghi cominciando dall'archivista per ordine quella porzione dell'erario comune, che corrispondeva al loro stipendio senza patti taciti e senza mora; e infine d'officio rendeva conto come l'antecessore aveva fatto con lui, di tutta la sua amministrazione nel tempo della computisteria sotto pena di esser sospeso per un mese e d'esser multato di due ducati contravenendo a queste disposizioni. E al modo stesso che tutti i notai erano obbligati a depositare nelle mani di lui le somme di danaro, che a causa dell'officio comunque avessero ricevuto, nel giorno medesimo della riscossione se in curia, fra due giorni, se fuori, sotto pena di un ducato d'oro per ogni grosso non consegnato, così era obbligo al computista di dare in mano al successore i danari delle pene e dei risparmi fatti a causa delle sospensioni incorse dai colleghi nel tempo della computisteria, anche delle pene per qualunque ragione non riscosse o sospese, fuori del caso che i delinquenti ne fossero stati assoluti.

Il notaio per mezzo del baiulo della curia era sovente dal computista o dall'archivista chiamato al collegio, e tosto aveva l'obbligo di recarvisi nel giorno, nell'ora e nel luogo nell'apodissa o dichiarazione scritto, sotto pena di due carlini a favore del collegio. Del resto era sì necessaria al ben procedere dei notai la presenza del computista, che prima della

[1] Cost. l. c.

elezione di questo essi non potevano, pena dieci ducati d'oro, esercitare punto il loro officio ad eccezione del caso di pestilenza o di guerra, in cui oltre al non soggiacere a pena veruna, non erano tenuti nè anche ad eleggerlo.

La seconda dignità del collegio nella riforma carpense dopo il computista si aveva nell'archivista, [1] che conservava gli atti e le scritture e ne regolava la registrazione. Non si permetteva a lui, pari ai notai deputati alle cause criminali, di dare a copiare e registrare la più breve scrittura o atto riferentesi ad esami e processi di cause criminali, ma le scritture originali doveva consegnare al computista, il quale si prendeva cura di darle a copiare e di farle registrare, nè era permesso quindi per tali copie esiger danaro, pena un fiorino per ogni bolognino riscosso. L'archivista surrogava il computista, quando non era presente, specialmente nel notare tutti quelli che non accedevano al collegio o al banco del diritto.

Se un notaio di comune consenso, e concedendolo il computista, avesse voluto esclusivamente attendere egli alla registrazione, prendeva per ciascun foglio registrato di propria mano un soldo, di che poteva liberamente disporre e il resto della mercede pagata per il registro doveva al solito consegnare al computista, che lo versava nella porzione del notaio, a cui in realtà giuridicamente quella tale registrazione apparteneva. Ma non registrando di propria mano tutto si doveva versare nel comune erario sotto pena di un ducato d'oro per la mercede d'ogni foglio defraudato. Siccome poi, e l'abbiamo osservato sopra, il Da Carpi ordinò che fosse lecito a qualunque notaio prender atto *(rogare se)*, della lettura della sentenza nelle cause civili, ma nelle criminali potessero farlo i soli deputati ad esse, ne venne che mentre per le prime la mercede si lasciava nel comune erario, per le seconde si computava a beneficio di quel notaio che aveva fatto il rogito sotto pena della sospensione per un mese dall'officio e di un altro ducato d'oro. Per toglier poi in genere gli abusi che derivavano da questo metodo di non perfetta e giusta uguaglian-

[1] "Archivium est locus publicus, ubi scripturae reponuntur, ut obviam omnibus pro eorum indigentiis sit inspectio,„ Cost. l. II, c. 12, nota.

za in cui la maggiore o minore fatica era materialmente ricompensata senza proporzione, si diede facoltà ai notai che nell'esame dei testimoni ottenessero per cinque o sei articoli quattro bolognini; e se si trattasse di un maggior numero di articoli, decidesse l'arbitrio prudente dei giudici, i quali elevavano la tassa anche nel caso di lettere, che eccedevano in lunghezza il foglio scritto di papiro da un lato; e come il giudice, poteva farlo il computista e l'archivista.

Tali costituzioni che con una precisione si minuziosa governano tutta l'ampia materia, avevano vigore non solo avanti il tribunale dei giudici ordinari, ma di qualunque commissario straordinario apostolico; e ai giudici, uditori, commissari, giusdicenti era vietato di sottoscrivere, sigillare o ammettere in giudizio scritture compilate in contrario. Quando ciò avvenisse, le scritture si rifiutavano come nulle, e si tornavano ad usare altri termini per rinnovarle, e sì ai superiori che permettessero la violazione di quanto era prescritto, sì ai procuratori che senza di nuovo ricompilarle, le riproducessero in giudizio, era sancita pena la scomunica maggiore.

Per tal modo dell'officio del notariato nella curia l'Albornoz e i riformatori che gli successero si studiarono di fare una provvida ed utile istituzione, sicchè l'*officium* come dice il Cavallini, *magnae auctoritatis*, non fosse insieme *maioris periculi*. E s'auguravano forse i legislatori, cui stava fiso in mente il detto di un antico giureconsulto: *tabellionum imperitia et nequitia mundum destruit*[1], che si potesse col freno di ferro ella legge eliminare quanto per verità dipendeva massimamente dall'intrinseca e variabile onestà delle persone.

III.

L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E I TESORIERI — IL PROCURATORE E L'AVVOCATO DEL FISCO E DEI POVERI — I PRIORI DEL COLLEGIO AVVOCATI DEI POVERI — IL NOTAIO PROCURATORE DELLA CAMERA PER GLI AFFARI.

Ne' tempi antichi, come fa fede la tradizione e le lettere di quei papi, che incominciarono ad esercitare un dominio po-

[1] L'iperbole attesta l'importanza dell'officio loro.

litico, la Camera apostolica, cioè l'amministratore del pubblico erario della chiesa, mandava a proprie spese ogni anno per tutte le terre soggette gli esattori a riscuotere i tributi e le locazioni dei fondi; e furono diaconi e notai. Ma il tempo fece scorgere in questo metodo di riscossione non lievi mende e molti pericoli; e l'esperienza ne attestò la nessuna regolarità e sicurezza. Sicchè, specialmente quando il numero dei paesi incorporati allo stato s'accrebbe, si riconobbe il bisogno di stabilire ne' luoghi centrali delle singole provincie o distretti una persona abile, che raccogliesse prontamente all'epoca di scadenza le rendite, ne ordinasse co' suoi ministri i conti, ed erogato quanto occorreva per le spese publiche della provincia dall'erario, il resto riversasse alla Camera apostolica di Roma, rendendo ragione di tutto. Fu questa l'origine dei tesorieri *(thesaurarius provinciae)*, che sostituendo con le loro stabili dimore le antiche peregrinazioni degli esattori, non entrarono mai a far parte della curia del rettore al modo stesso che gli altri officiali. Perchè senza quel rapporto di soggezione che esclude la responsabilità, ci si presentano quasi col carattere di una solitaria indipendenza a lato del capo della provincia; e se dovere strettissimo correva al rettore di proteggere l'officio e l'opera loro, non correva punto ad essi di obbedire a lui circa la finanza. Non di rado erano eletti dal legato o vicario generale, ma più spesso in progresso di tempo dal gran tesoriere, *thesaurarius maior,* ossia dal *camerarius sedis apostolicae,* il capo della Camera, residente in Roma, per consueto vescovo e cardinale, da cui dipendevano tutti i tesorieri provinciali. Egli dirigeva le finanze dello stato, spediva notai, sindaci e ispettori e secondo il bilancio accordava gl'introiti alle spese di pubblica utilità e decoro. [1]

Già non poche volte parlando delle facoltà del rettore noi abbiamo dovuto far menzione del tesoriere provinciale, come pari a lui per tutto ciò che riguardava il danaro pubblico, su cui il rettore medesimo sorvegliava. Così un processo non

[1] Posteriormente il camerlengo andò forse distinto dal tesoriere, perchè il primo fu un cardinale e il secondo un semplice prelato; ma al tempo dell'Albornoz le due cariche dovevano unirsi in una persona, poichè nei documenti le voci *camerarius* e *thesaurarius* sono usate promiscuamente.

poteva chiudersi con una composizione pecuniaria senza il suo intervento ed assenso; e molto meno qualunque officiale o anche il preside sospendeva e decideva una controversia giudiziaria senza di lui, specialmente se la Camera ne venisse ad essere danneggiata. E pure la sua presenza era richiesta nei processi che il rettore iniziava contro comuni, università o singoli per censi non soddisfatti; erano di sua competenza le arrendazioni, gli affitti, le taglie, ecc. e quanto riguardasse la finanza. Assistito, come dicemmo, da notai speciali riceveva tutti i tributi provenienti da qualunque luogo della provincia, i quali non ad altri che a lui si potevano pagare, tutte le composizioni, tutte le multe e teneva conto di ogni cosa nel gran libro della tesoreria. Quanto alle pene pecuniarie generalmente egli le esigeva appena fossero imposte da una sentenza; ma quando esse erano determinate nelle costituzioni, come nel caso di omicidio, con ordine espresso di riscuoterle subito, allora tosto che fosse esaurito il procedimento che tendeva a provare il fatto senza nessun indugio od altro mandato i rei venivano da lui costretti a soddisfarle. E similmente su le ritenute dello stipendio agli officiali in causa di sospensione dall'officio, per i delitti gravi il tesoriere, conosciuta la colpa, agiva direttamente senza ulteriore processo. Quest'autorità però così ampia, che esorbita dalla pura gestione finanziaria, già ci conduce a scoprire l'ingerenza non piccola che gli competeva nell'amministrazione politica della provincia. Il tesoriere alle volte ci apparisce censore della pubblica moralità nelle tenui ammende che di suo arbitrio imponeva per contravenzioni e spesso lo troviamo esercitare una vera giurisdizione. E il Cavallini che in una nota s'intrattiene sopra una questione oziosa per decidere se il suo sia un semplice *officium* o pure una *dignitas*, conclude per quest'ultima, appunto perchè gli si attribuiva il diritto di giudicare. Infatti per una bolla di Sisto quarto era lecito a lui, come al rettore, il rimettere multe a favore della Camera nel limite di sei fiorini, se si trattava di condanna grave, della terza parte, se di condanna minore. [1]

Il secondo obbligo del tesoriere oltre la percezione delle

[1] Cost. l. I. c. 12. e 13.

imposte e delle multe era quello di pagare i salari a tutti gli officiali pubblici della curia o dipendenti da essa; e qui appunto nella distribuzione degli stipendi, mentre a chiunque si permetteva di ricorrere al legato o al camerario se abusasse della sua condizione favorevole, era poi egli stesso assicurato dalle violenze che potesse soffrire. E tali violenze naturalmente venivano da parte del rettore o al più dei giudici, i quali, ove esigessero da lui o dai suoi notai più che non dovessero, erano puniti severamente di scomunica e di privazione dell'officio.[1] Quindi ci giova argomentare anche da ciò che il tesoriere dovendo provvedere ai beni della chiesa non solo non fosse soggetto al rettore, ma quasi avesse anche su lui per rispetto alla carica che occupava, una certa sorveglianza. Ma la legge lo dice chiaramente che i rettori su di essi *nullam iurisdictionem habere certum est,* e circa la finanza nessuna potestà era sopra loro nella provincia.

La Camera in parecchie città e terre di ciascuna regione a misura dei bisogni somministrava spesso danaro per la riparazione o la costruzione di opere di pubblica utilità, come mura, vie, fontane *(refectio murorum, fontium, viarum et aliorum);*[2] ma il tesoriere non doveva mai prestarlo *nisi exponantur actualiter,* per dirlo con la parola del testo, poichè questi lavori si dovevano pagare sul momento e farsi a norma di quanto s'era ordinato, evitando così che sotto l'apparenza dell'utile comune in un'opera necessaria la Camera destinasse una somma di danaro che s'applicava ad altro in realtà. Poteva inoltre il tesoriere sopprimere tutti quegli offici nella provincia che evidentemente non giudicasse necessari, i quali erano mantenuti con i salari dal governo, e sempre per favorire l'economia, *ne camera ipsa absque necessitate sustineat detrimentum.* Nè per far ciò gli occorreva il permesso del rettore o di altro; egli coll'autorità che rivestiva di suo arbitrio non solo li sospendeva, ma perfino li aboliva (*extinguere procuretis*), cosa che fa vedere ancora una volta di quale importanza giuridica questo correttore della finanza provinciale fosse stato insignito.

Ma questo gruppo di beni e di diritti che la Camera apo-

[1] Cost. l. I. c. 16.
[2] Cost. l. I. c. 13.

stolica aveva in ogni luogo occorreva che trovasse in giudizio un difensore, quante volte i beni, i diritti e i privilegi fossero impugnati da un privato nel valore e nell'estensione. Nel tempo antico la protezione di questi interessi era stata commessa al collegio degli avvocati e dei procuratori, ma gli affari — scrive il legislatore, — si trattano male da molti, *negocia plures segnius expediunt;* ed era accaduto che si trasandavano per negligenza, sia ritardando, perchè i nuovi avvocati non conoscevano a pieno la controversia, sia perdendo la causa fiscale. Ed importava al bene dello stato *ne iura Camerae remaneant incustodita:* quindi fu affidata ad un procuratore fedele, dotto e pratico e ad un avvocato *(procurator et advocatus fisci)* [1] ambedue non provinciali, questa azienda affinchè delle liti s'avesse cura sollecita e s'affrettassero i termini e l'esecuzione delle cause. Costoro, rimunerati di competente salario, agivano con tre condizioni, cioè *sine diffugio, pro utilitate Camerae et non voluntarie in aliquorum praeiudicium:* [2] si voleva che si mostrassero degni dell'incarico loro affidato, e che nell'agiatezza economica fosse tolto il pericolo di corruzione per danaro. Noi abbiamo già ricordato due funzioni speciali dell'avvocato fiscale nella curia, quella di sostituire un giudice assente e l'altra di notare all'ora dell'udienza i nomi di coloro che mancavano di sedere al banco del diritto. Tuttavia oltre tali doveri uno ben più grave incombeva loro, il tutelare cioè i diritti dei poveri, dovere che prima ristretto all'atto del sindacato, fu allargato in appresso ad una difesa perfetta ed intiera.

I privati non di rado quando i sindaci, terminato il tempo del loro officio, esaminavano la condotta degli officiali, per vergogna o per timore si astenevano dal porgere giuste querele per i torti che avevano ricevuto da essi. E allora l'avvocato del fisco, massime se si trattasse di giudici della curia, interveniva per ciascuno di questi, senza mercede alcuna sotto pena, accettandola, di dieci ducati d'oro; e doveva raccogliere le querele contro i sindacandi e farle presentare in giudizio ad istanza di chi le aveva date, dal notaio, secondo richiesta, e questi lo doveva fare sotto pena di venticinque ducati d'oro

[1] Cost. l. II. c. 20.
[2] Ivi.

a favore della Camera. Il cardinal Da Carpi però introdusse qui pure una modificazione,[1] quando osservò durante il suo governo che la tutela e la difesa giuridica dei poveri, delle vedove, dei pupilli e di tutte le persone miserabili mal si adempiva dagli avvocati e procuratori fiscali, i quali pareva a lui che piuttosto cercassero d'offendere che di difendere, o almeno si comportassero con poca diligenza, *magis impendere operam offensionibus pauperum, quam defensionibus, aut saltem minus diligenter quam deberent.* E il rimedio lo ebbe trovato nell'attribuire questo incarico in loro vece ai priori del collegio degli avvocati e procuratori della curia; e lo impose a questi come obbligo connesso alla dignità che occupavano *(iure officii eorum prioratus et munere curialitatis).* All'entrare in officio essi dunque prestavano giuramento nelle mani del rettore di difendere fedelmente ad ogni domanda i bisognosi, e ove si ricusassero poi dal patrocinio, andavano puniti con la nota d'infamia, con la remozione dal priorato e dall'esercizio e privilegi della curialità per un anno; e si rimetteva in fine alla loro coscienza (*eorum conscientiam oneramus)*[2] il danno patito dal cliente. Nè la speranza li attirava mai di un guadagno da ricavare da questo patrocinio, poichè era vietato loro espressamente qualunque mercede in salario o in doni; anzi di un tal divieto l'ingenuo legislatore aggiungeva la ragione: *scituri mercedem eorum fore in coelis satis copiosam.*

Tra tutti i poveri che s'affidavano alle cure di questi priori il Da Carpi raccomanda con misericordia speciale i poveri carcerati *(pauperes carcerati indefensi),* i quali voleva che il rettore provinciale ogni settimana il venerdì visitasse nelle prigioni e avanti ai giudici, agli uditori e agli avvocati e procuratori interrogasse uno ad uno su le loro cause. Infatti in quegli ordinamenti pubblici, i quali assorgevano ad una perfezione civile, ma non l'avevano raggiunta in modo da non permettere la violazione del diritto, era giusto che la premura onesta del capo della provincia si rivolgesse ad impedire che senza motivo, come accadeva, *libera corpora sub perpetua car-*

[1] Cost. l. II. c. 18.
[2] Cost. l. II. c. 20.

ceris permanerent servitute. Ed otteneva questo facilmente coll'informarsi dei meriti e demeriti dei carcerati, affinchè poi secondo che meritavano giungessero presto alla pena o alla libertà, *(liberationem celerrime consequantur).* Parole queste che non si spiegherebbero, se non ci riferissimo all'irregolare e viziosa procedura ed esecuzione penale di quell'età.[1]

Ma se l'officio dell'avvocato e procuratore fiscale tutelava i diritti della Camera nelle contese giudiziarie, conveniva ancora proteggerli e favorirli stragiudizialmente. Si richiedeva che nell'amministrazione provinciale de' suoi beni una persona con le solite qualità del *discrêtus, fidelis* e del *non oriundus de provincia* portasse quella pratica giuridica che con la conoscenza perfetta della legge regolasse gl'interessi; e questa fu il procuratore della Camera per gli affari (*procurator ad negocia).*[2] Non potendo il procuratore fiscale immischiarsi in cose spettanti all'amministrazione stessa fuori del giudizio, l'istituzione di questo officiale s'era resa necessaria per prevenire un danno arrecato dall'ignoranza del diritto o dalla prepotenza di tiranni che usurpavano. Un tal procuratore nelle singole terre con accuratezza ricercava i beni mobili e immobili che per diritto di confisca o di legittimo acquisto appartenevano alla chiesa romana; e tutto descriveva minutamente per ricuperarlo al più presto e incorporarlo al patrimonio pubblico. Anzi per rendergli più libera l'azione il tesoriere gli dava una specie di delegazione ordinaria per amministrare in suo nome quei beni e raccoglierne i frutti; di che rispondeva esattamente ogni sei mesi con i conti.

Ogni ostacolo che l'arrestasse, ogni controversia che sorgesse nell'occupare, nel ricevere o nel descrivere i beni e le rendite era decisa dal rettore e dal tesoriere immediatamente, e la recava alla loro cognizione il procuratore fiscale. Nel rimedio sollecito però il legislatore esigeva che non dovesse prevalere il fisco, ma che equamente si facesse giustizia fra i privati e la Camera.

[1] Cost. l. c.
[2] Cost. l. II. c. 19.

IV.

IL COLLEGIO DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI CURIALI — GLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLA PROVINCIA, E LORO SALARIO — LE SPESE GIUDIZIARIE E DELLA CANCELLERIA RETTORALE — TRATTAMENTO SPECIALE DI ALCUNI DELITTI, E LE COMPOSIZIONI — I NOTAI COMUNI E LORO REQUISITI — I *curiales lato sensu.*

Gli avvocati e procuratori, che trattavano le cause avanti alla curia generale, erano riuniti in un grande collegio che il legislatore chiama venerando ed istituito ad utilità e decoro della curia stessa, dei provinciali e del culto della giustizia. Di questo collegio Egidio approvava e riconosceva gli statuti e le consuetudini antichissime, in quanto erano oneste, non offendevano i diritti dei terzi e non contradicevano i sacri canoni. Così questi avvocati e procuratori, ricolmi di privilegi, di immunità e di esenzioni, che sarebbe troppo lungo il ricordare, avevano acquistato un'alta rinomanza ed eran posti sotto la protezione speciale del legato con le loro famiglie e i loro beni. Non era lecito costringer essi e i familiari a muovere o difendere una causa di qualunque genere in altra curia che non fosse quella del rettore sotto la sanzione di nullità; nè per mano di un officiale del rettore o per mano di altra persona potevano essere molestati e carcerati senza una licenza particolare: tutto questo però si faceva dipendere dalla condizione che attualmente risiedessero in curia e v'esercitassero la professione, salvochè non fossero impediti da un giusto ostacolo, o al rettore fosse sembrato meglio deputarli ad altro officio. Essi, le famiglie e i familiari loro erano liberi da qualunque specie di contribuzioni, angarie, peran-

garie sordide e straordinarie, pesi e ossequi reali su cose immobili, ecc., e col pretesto di una rappresaglia concessa o di ribellione, inobbedienza ed eccessi commessi non si poteva prender loro i beni, ritenerli o comunque recar molestia al possesso. Così, impunemente portavano armi offensive e difensive per le terre della provincia, e i singoli rettori, officiali generali o comunali dovevano rispettare il privilegio. Anzi questi alla richiesta del collegio eran tenuti subito ad inserire una tale disposizione nel volume dei loro statuti e mantenervela, perchè pubblicamente fosse conosciuta e osservata; e pena a chi trasgredisse era la scomunica, se persona, l'interdetto, se comuni e università, da incorrersi *ipso facto.* [1]

Spesso avveniva fossero i provinciali ispirati da odio contro i curiali per il loro officio d'avvocatura e procura, che eccitava malevolenze ed invidie, quantunque, avverte l'Albornoz, a torto, perchè anche ove volessero, i curiali non potrebbero non soddisfare il loro officio. E il sentimento ostile li spinse non di rado a compilare statuti e riformanze contro di essi e a stabilire l'impunità o pene minori delle consuete a chi li offendeva. [2] Ma Egidio annullava qualunque legge sì fatta, e decretava che il giudizio contro, o a favore, si eseguisse a parità di diritto con gli altri, *statuimus ipsa statuta locum non habeant, nec intelligantur, nec observentur, et sint nullius efficaciae vel momenti.*

Inoltre gli avvocati e procuratori curiali andavano esenti dai pagamenti *(solutiones)* per le lettere, le scritture e i sigilli riguardanti le cause e gli affari propri; ed essendo sorto il dubbio se dovessero, o no, pagare le sportule ai giudici e agli altri uditori, il da Carpi decise che ne erano esonerati direttamente, poichè sotto nessun colore si poteva aggravarli di tasse. Sottostavano però ad una proibizione rigorosa, di non far mai cioè da fideiussori in alcuna causa civile e criminale innanzi a qualunque giudice, se non si trattasse di far fideiussione per un altro del collegio medesimo.

E quando si domandasse uno di loro per fideiussore, era obbligato, prima che fosse ricevuto come tale, dichiarare al

[1] Cost. l. II. c. 21.
[2] Cost. l. II. c. 23.

giudice d'appartenere al collegio; chè non avvisandolo, rimaneva tuttavia sempre astretto alla fideiussione fatta e pagava a titolo di multa venticinque libre di danaro. Ma il Da Carpi per determinare meglio l'applicazione della legge non tenne più conto della volontà maliziosa dei curiali che si studiavano d'eluderla; e decise che rinunciando anche con giuramento, o no, ai loro privilegi e prerogative, gli atti contro la legge non acquistavano mai validità. Anzi dal giuramento comunque prestato erano *ipso iure* assoluti, nè occorreva una nuova abilitazione pe' curiali che lo trasgredissero. Questi privilegi e questi diritti non esimevano senza dubbio gli avvocati e i procuratori della curia generale da quei requisiti necessari alla professione, cioè di una coltura giuridica sufficiente e pubblicamente attestata, e di aver iscritto il proprio nome nella matricola della curia presso la quale esercitavano l'opera loro. In genere quanti nella provincia professavano l'avvocatura o la procura pattuivano con un'università la difesa indeterminata delle sue cause con la condizione di un certo salario;[1] ma il patto o fosse durata di un anno o si conchiudesse senza definire il tempo, non dava mai diritto al salario, terminato l'affare, se di nuovo non fosse intervenuto un altro patto simile. Ma i salari nelle cause consuete erano stabiliti in precise costituzioni secondo il criterio della qualità e del valore di ciascuna controversia. Per le cause civili di prima istanza, in cui si agiva in virtù di un istromento, se il valore era di cinquanta libre di danari, o circa, la difesa costava due fiorini; se maggiore, ma non eccedente le cento libre, tre fiorini; se le ducento, cinque fiorini; se le trecento, sette; se le quattrocento, dieci; se le cinquecento, dodici; se mille, quindici, se millecinquecento, venti; se duemila, venticinque: un valore che superasse quest'ultimo, di qualunque quantità fosse, non poteva corrispondere che a trenta fiorini. E il salario cresceva di un quarto in ogni cifra se la causa civile non si fondava sopra un istromento pubblico, ma si faceva *per modum libelli.*[2]

Per le cause criminali, in una condanna capitale, quando i beni del delinquente non sorpassavano le duecento libre, il pa-

[1] Cost. l. II. c. 26.
[2] Cost. l. II. c. 27, 26, 25.

trocinio si rimunerava con dieci fiorini; se le sorpassavano poi, col doppio che per le cause civili. Quando si trattava di altre pene corporali si pagava il quarto di meno; e se la pena era pecuniaria, come nelle civili; e pari a queste similmente per le cause di primo e secondo appello interposto da una curia della provincia alla curia maggiore. Poichè se invece l'appello proveniva ad essa dalla medesima curia maggiore, nel caso di una sentenza definitiva e dello stesso avvocato della prima istanza, l'onorario era la metà o al più quanto nella prima; ma nel caso di una sentenza interlocutoria, lo stesso avvocato non riceveva nulla, un nuovo la metà: e la metà degli avvocati ricevevano pur sempre i procuratori. Infine nelle cause beneficiarie, calcolata la rendita del beneficio e fatta la stima, il cliente doveva il doppio che nelle civili.

Varie e non lievi aggiunte pose in seguito il da Carpi a queste regole, e volle che il nuovo avvocato o procuratore dell'appello prendesse la metà della somma che gli conveniva, se fosse intervenuto anche nella prima istanza, e il cardinal Latino Orsini dichiarò che tali tasse si osservassero soltanto per i curiali vincitori; soccombendo nella causa, non potessero esigere che la metà. E a beneficio delle parti, ove esse s'accordassero prima del termine probatorio, non dovevano che la metà dello stabilito, e se nel termine, ma prima della pubblicazione del processo, due terzi soltanto sì dei salari, che delle sportule ai giudici. Nell'appello, se la concordia che includeva la rinuncia ad agire oltre, avesse avuto luogo avanti il termine giustificatorio, si pagava la quarta parte dei salari; se dopo, i due terzi, e sempre bastava a prova dell'avvenuta convenzione fra le parti, il giuramento di un testimonio, o la attestazione del procuratore, del notaio o del giudice della causa.[1]

Un tal complesso di disposizioni s'applicava ancora dai giudici delegati e suddelegati per i loro avvocati e procuratori; e a questi era proibito di accettar nulla in un'intercessione stragiudiziale da quelli a favore de' quali s'erano mossi ad intercedere, se spontaneamente non fosse donato, sotto pena di

[1] Cost. l. II. c. 28.

scomunica e della multa del doppio del danaro avuto. Sui salari poi delle difese ordinarie generalmente nessuno poteva pretendere più di quanto avesse prima pattuito o gli fosse stato dal cliente promesso: questo solamente ripeteva dai suoi eredi, fideiussori, promissori e dal procuratore con pieno mandato.[1] Era una materia che dava appiglio a lunghe e sottili questioni; e in ogni caso non accordandosi avvocato e cliente sull'onorario della difesa, si ricorreva al giudice che conforme alla legge lo determinava per qualunque grado della causa. Egidio così prescrivendo aveva l'occhio specialmente al passato, in cui regnava un disordine abbominevole circa i patrocini prestati e non rimunerati ancora; e stabiliva che fino a sei anni indietro rimanesse integro il diritto al salario; fin ad altri sei anni, oltre quelli, non si potesse esigere che la metà; da dodici anni in su, nulla; e in fatti per un processo uno spazio di tempo superiore ai dodici anni poteva sembrare allora un'antichità quasi remota.

Si conosceva però un'altra categoria di salari dovuti ai procuratori per il patrocinio concesso in base ad un istromento in forma *(instromentum in forma Camerae conceptum)*:[2] primieramente se dopo il precetto di pagare mandato al debitore, questi soddisfaceva, o s'accordava col creditore o non contradiceva punto, allora il salario del procuratore dell'attore era di due carlini. Se non si accordasse, o rifiutasse di pagare, sorgeva la causa e la tassa del patrocinio era già decisa. Ma in seguito nel primo caso si pagava la quarta parte di quanto si richiedeva per le cause di esecuzione di pubblici istromenti, purchè non si scendesse sotto il minimo di dieci bolognini; e nel secondo, non pregiudicando le tasse del patrocinio del processo, si pagava la metà della stessa somma, purchè non si eccedesse il massimo di cinque fiorini. Al da Carpi, venuto al governo, parve eccessiva ancora la tassa, e la limitò alla metà nel primo caso e al doppio nel secondo ove si fosse dal debitore contraddetto e non provato l'asserto contrario, sempre rimanendo che non si dovesse mai meno di dieci bolognini.

Quanto al tempo utile per riscuotere tutti questi salari, era

[1] Cost. ivi.
[2] Cost. l. II. c. 29.

esso il termine di sei mesi che nelle cause istrumentarie si computava dal giorno dell'esibizione dell'istromento in giudizio, e nelle altre, dal giorno della pubblicazione del processo o della prolazione della sentenza. Scaduto questo termine, erano altresì perduti i salari, e non si aveva più diritto a riscuoterli. Anzi il procuratore che dopo il semestre si fosse portato ad esigerli, soggiaceva alla pena del doppio a favore della Camera, e della restituzione al cliente di tutto con i danni, interessi e spese.

Sborsare il salario legittimo agli avvocati e ai procuratori per ricompensarli della loro assistenza professionale non costituiva nè l'unica, nè la più ingente delle spese che incontrava ogni privato in una causa. Dobbiamo quindi far parola di quelle a cui il cittadino si sottoponeva come connesse secondo le costituzioni della causa stessa, quella specie di *solutiones* che potremmo chiamare intrinseche agli atti giudiziari. Le citazioni [1] si pagavano dai citati secondo un antico costume, quantunque di diritto l'attore che ha fatto le spese viene poi rimborsato dal convenuto soccombente. Se però il procuratore dell'attore chiedeva la soddisfazione di un debito già in tutto o in parte soddisfatto, non solo faceva perdere al suo cliente il diritto al credito, ma l'obbligava a risarcire al citato il danno e le spese e a dare il quadruplo di quanto aveva chiesto, come multa alla Camera; e il tesoriere aveva cura di esigere immantinente la *taxatio* della citazione, però non figurava che come spesa iniziale nel processo; di maggiore aggravio ai provinciali erano al tempo dell'Albornoz i pagamenti dei *capita solidorum*,[2] che i litiganti facevano alla Camera perchè si riversassero come stipendio ai giudici; ma in appresso furono surrogati, come abbiamo ricordato, dalle sportule e la costituzione rimase senza effetto. Questi salari o pagagamenti dei *capita solidorum*, che pari alle sportule si dovevano a tempi determinati nel periodo contenzioso, se la causa avesse avuto il valore di duecento libre di denari, consistevano in sei denari per ognuna delle parti; se il valore dalle duecento ascendeva alle cinquecento libre, in tre danari ogni

[1] Cost. l. II. c. 27.
[2] Cost. l. II. c. 17.

libra, se anche più, per qualunque valore si sborsavano due danari a libra, purchè la somma complessiva non eccedesse le cinquanta libre. Se tuttavia per evidente povertà non si rendeva possibile la *solutio* dei contendenti, questa poteva venir loro rimessa, ma in tal caso erano consigliati i giudici ad agire sì cautamente, che la Camera non fosse per nulla defraudata.[1]

Nè si arrestavano qui le tasse dei processi e degli atti che in conseguenza di essi si chiedevano alla curia, perchè a lato ai pagamenti del patrocinio, dei salari dei giudici e delle citazioni troviamo dei pagamenti della cancelleria del rettore.[2] Il cancelliere per tutte le lettere che a nome di questo spediva anche alle università, collegi, monasteri e conventi, e per tutti i rescritti sì in causa civile che criminale, pure nel caso che si concedessero ad istanza di più persone legate in solido per lo stesso affare (*insimul et in solidum*), riceveva sempre un carlino della moneta corrente. Ove però le persone non fossero solidalmente congiunte e la causa fosse stata diversa, dovevano dimandare, con più istanze (*diversis precibus supplicetur*), e tuttavia se una ragione qualunque avesse consigliato aggregarle in una, riceveva un carlino con l'aggiunta di due bolognini per ognuno dei supplicanti, finchè non si pervenisse al limite di dieciotto bolognini, limite che non era permesso mai trascendere per qualunque rescritto. Infatti il testo poche linee più sotto ripete la stessa misura per i rescritti di quelle cause criminali in cui oltre il giulio, tassa fissa per un singolo, tutti gli altri pagavano in aggiunta due bolognini: quantunque in questa disposizione non pochi dubbi sorgano per sapere quali fossero le cause criminali in cui si doveva un carlino, e quali quelle in cui si doveva un giulio. Perchè in vero la costituzione del Soderini che dice: *pro quolibet rescripto in quacumque causa tam civili quam criminali solvatur carlenum unum*, sembra opporsi a sè medesima con le parole che seguono non molto poi: *in causa criminali* (*pro rescripto*) *solvatur iulius unus*, e mette infine la tassa non di uno, ma di tre carlini

[1] Cost. l. c.
[2] Cost. l. II. c. 30.

per il rescritto di grazia, che includa liberazione da pena sì corporale che pecuniaria.

Tre carlini parimenti costava il permesso di far le rappresaglie, la minuta della scrittura di cancelleria e la conferma dei decreti dei comuni grandi o maggiori, mentre dei mediocri, un giulio, e dei piccoli un carlino. I comuni ottenevano la dispensa, solita a chiedersi, di poter adunare il consiglio generale o del popolo con numero minore del prescritto con la tassa di due giuli, e un singolo otteneva il salvocondotto con due carlini, che si mutavano in tre, se più persone per lo stesso affare e per la stessa causa l'avessero domandato, fuorchè non fossero padre e figlio, marito e moglie, nella medesima famiglia insieme abitanti, nel qual caso se ne pagavano due. Inoltre i comuni rilasciavano due carlini per il bollettino con cui si concedeva che non fossero a causa di un debito civile molestati dagli officiali del maresciallo o da altri esecutori della curia; tre carlini, per liberarsi da molestie criminali, due fiorini per la conferma dell'elezione delle preture nelle città maggiori, un fiorino nelle mediocri e trenta bolognini nelle piccole; quattro fiorini per il permesso d'esercitare qualche atto di mero e misto impero, ossia di punire con pena capitale, e altrettanto per la conferma degli statuti.[1]

La tassa per la grazia od assoluzione graziosa dall'omicidio, quando la sede apostolica desse la facoltà di farlo, era determinata pure a quattro fiorini; per i bollettini di scarcerazione in cause criminali o miste, ad un carlino, e al doppio, nel caso che lo scarcerato fosse stato inquisito per un delitto, che avesse la sanzione in una pena corporale. Un carlino anche costavano dalla cancelleria i bollettini per la licenza di portare una quantità qualunque di frumento fuor dei luoghi della giurisdizione; mentre nulla si doveva per i bollettini di qualunque genere di grascia e di grano. Le lettere titolari, o patenti di un commissariato, date ai podestà e agli ordinari dei luoghi, oltre la loro elezione e conferma della medesima, si pagavano un fiorino; ove però una persona fosse stata mandata con una commissione in luogo dell'ordinario go-

[1] Cost. l. II. c. 30.

vernatore oltre il fiorino pagava, non essendo della curia, due carlini. Un grosso si doveva in vece per il registro della commissione di cavalcare, quattro fiorini per la collazione di un piccolo beneficio, tre di un beneficio minimo, sei di un beneficio maggiore: nulla per le lettere chiuse, se non fossero scritte di mano del cancelliere o del notaio coadiutore, due bolognini, se scritte da loro, e nulla parimenti per il permesso di portar armi; privilegio, come dicemmo, connesso ad alcuni offici speciali.

È facile comprendere che le contribuzioni di questa specie, che in virtù della legge prendeva all'occasione degli atti la cancelleria rettorale, non colpivano nè i curiali della provincia, nè i curiali della curia romana, ma soltanto, e unicamente, tutti i provinciali. Tuttavia se in un caso speciale conveniva tassare un forense, — *videlicet,* scrive il Cavallini in nota, *qui est alterius fori,* — la *solutio* si faceva sempre ad arbitrio del cancelliere avendo ragione della qualità della cosa, purchè non eccedesse il doppio delle tasse suddette.

I pagamenti, che con maggior proprietà di vocabolo possiamo chiamare intrinseci e dipendenti dalla causa, erano veramente le composizioni,[1] avanzo del diritto barbarico, il quale persisterà oltre i tempi dell'Albornoz. Ma la civiltà fa certamente un progesso in questo codice legislativo del secolo decimoquarto, dove è proibita la composizione in molti casi e per molti delitti, e quando è permessa, si prescrive debba essere spontanea. Quindi si vietava rigorosamente quella specie di coazione morale, in cui coll'inedia, col carcere e coll'indugio straordinario e malizioso del processo si stancava la fortezza dell'accusato o dell'inquisito fino a spingerlo a comporre con i parenti dell'offeso o con la curia per il risarcimento del delitto in quel modo che si voleva. Il processo al contrario si faceva libero e spedito contro il reo, e udite le difese e discusse le prove sempre, la sentenza definitiva poneva termine alla causa. E ne' casi permessi nessun comune o privato si poteva ammettere a comporre, se prima non avesse corporalmente prestato giuramento di non aver donato

[1] Cost. l. II. c. 51.

nulla in guisa veruna ad alcun officiale della curia per esservi ammesso, e ciò sotto pena di nullità e di scomunica.[1] Di tale atto a cui si tenevano obbligati i podestà, i priori e gli anziani del comune o dell'università a favore della quale si componeva, doveva sempre far fede un pubblico istrumento. Dalla composizione poi erano sempre esclusi gli eretici, i sodomiti, gli omicidiari, i rapitori delle vergini, i falsari, gl'incendiari, i ladri, i sacrileghi e i grandi delinquenti contro la chiesa e la curia, specialmente poi nel caso che avesse luogo con un comune per un delitto di inobbedienza e di ribellione.

Tra gli altri delitti pe' quali non era ammessa, e sì il papa come il suo legato l'avevano severamente vietata ai rettori provinciali e ai tesorieri, deve annoverarsi l'omicidio. " *Sane* — si esprime la bolla pontificia, — *ad audientiam nostram molesta nobis insinuatio fide digna produxit quod in nonnullis terris Ecclesiae romanae immediate subiectis de consuetudine, vel alias, observatur quod homicidae quilibet dum tamen cum interfecti consanguineis pacem habeant et de pace fidem possint facere per officiales ipsius ecclesiae, ad compositionem pecuniariam indifferenter et passim atque frequenter pro quantitate valde modica admittuntur* ". Da che proveniva una frequenza abbominevole di delitti e la pericolosa serie di effetti dell'esempio su gli altri; in modo che allo scopo di *congruam adhibere medelam* era giusto che un maggior rigore di sanzione togliesse all'arbitrio e alla poca dottrina ed esperienza dei magistrati locali di comporre.[2] Reca infatti meraviglia la premura del papa e dell'Albornoz su questo delitto, e fa supporre nelle parole sdegnose e ispirate alla realtà, delle costituzioni una criminalità spaventosa d'omicidio in quelle provincie. Ben cinque diversi capitoli di legge ne discorrono colmi di minaccie e di proibizioni, e si noti che l'averne parlato nei primi libri e non nel quarto, dove propriamente si tratta di cose penali, significa che prendeva un' importanza politica, perchè quivi, in questi tre primi libri, non si accen-

[1] Cost. l. II. c. 51.
[2] Cost. ivi. Confronta con queste le costituzioni citate del libro primo circa i poteri del legato e del rettore nel comporre.

na se non a delitti che o riguardano gli officiali dello stato, o tali che richiamino specialmente l'attenzione loro.

Gli omicidi, anche quando una illegittima composizione fosse avvenuta, rimanevano soggetti alle leggi e dovevano subire le pene stabilite; e di più anzi essendosi dato il caso che molti scellerati, rei di omicidio, sotto l'usbergo del salvacondotto o delle lettere d'immunità avute da tempo, dimoravano ne' luoghi della provincia presso le varie curie, si annullava ogni salvacondotto e privilegio a spavento dei delinquenti su cui ricadeva la forza punitiva sospesa, e *ut boni honestis actibus et modestiae vitae dediti, quotidie confirmentur in melius.*[1] Su di essi si faceva subito qualunque esecuzione personale o reale, e il maresciallo e gli altri esecutori della curia dovevano sotto pena di esser privati dall'officio prendere questi omicidiari e farne giustizia, anche ricercando l'aiuto e il favore di officiali locali. E pur sotto pena di mille ducati d'oro per la Camera apostolica, e dell'annullamento di tutti gl'indulti, privilegi e concessioni ai podestà, priori, comuni e università di ogni luogo era vietato di accogliere e rifugiare in qualunque modo siffatti delinquenti.

Altri fatti criminosi, oltre alle eresie, allo scisma e alla ribellione, per cui, come osservammo, erano date al legato facoltà particolari, son quelli che si riferiscono alla baratteria o frode commerciale e al meretricio.[2] Il papa diceva che sebbene tutti i sudditi della Chiesa dovessero serbarsi nei costumi irreprensibili, tanto maggiormente lo dovevano quelli che ne dipendevano per vincolo immediato, — *eorum tamen actus et mores, qui nobis et Ecclesiae romanae noscuntur immediate subesse, tanto esse irreprehensibiliores appetimus, quanto de illis specialiter imminet cura nobis.* — Frutto di tali lucri, avuti con giuochi e commerci immorali, erano i pubblici scandali, la corruzione dei costumi, le liti frequenti e la bestemmia; e gli ufficiali stessi pregiudicandosi nella fama, non si peritavano di ricevere un grosso ogni settimana dalle meretrici. Coll'abolire questi abusi e specialmente l'ultima tassa

[1] Cost. l. I. c. 5.
[2] Cost. l. I. c. 21.

imposta senza ragione *(sine causa)* si ordinava insieme ai rettori di punire i trasgressori con una multa variabile a norma dei casi e delle persone e rimessa sempre alla loro prudenza. Solo in questi delitti, pe' quali le costituzioni non sancivano una determinata pena pecuniaria, ma ne lasciavano la limitazione agli officiali, si rendeva possibile il comporre, a patto però che lo si facesse sempre per colpe commesse nel passato e per processi compiuti, non per processi futuri, e col consiglio del tesoriere, dei giudici della curia generale e dell'avvocato del fisco. E perchè la pena doveva cadere e gravare su gli autori del delitto, ognuno componeva per il suo reato singolarmente a proprie spese *(singulariter et divisim)*, senza aiuto di un comune o di un' università, se non si voleva far l'atto *ipso iure* nullo.

Ed ora passiamo ai notai; non già ai notai della curia, ma ai comuni della provincia, i quali prendono posto legalmente dopo gli avvocati e i procuratori, di cui ci siamo trattenuti a discorrere sui privilegi e i doveri. I notai della curia generale nelle loro tre classi del rettore cioè, del tesoriere e delle banche, vi appartenevano per vincolo più stretto che non il collegio degli avvocati e procuratori, i quali vi erano semplicemente iscritti. E l'essere essi a parte dell'amministrazione pubblica ce li ha fatti porre sopra tutti i curiali, allato ai grandi officiali politici e giudiziari.

Il governo esigeva che per essere ammessi nel collegio dei notai si subisse un esame innanzi al collegio degli avvocati e procuratori; e l'esito di questo non si considerava favorevole, se due terzi *(duae partes de tribus)* dei votanti non l'approvassero.[1] Ma per una più recente disposizione del Da Carpi questo esame, che tendeva ad impedire che i notai *ignorantes, insufficientes minusque fideles* esercitassero la professione, si diede in seguito avanti al rettore provinciale, ai suoi uditori e giudici, ai priori del collegio e a due deputati del collegio dei notai curiali; e il legislatore si rimetteva alla coscienza degli esaminatori perchè senza passione e parzialità di favori escludessero i meno adatti. Non sappiamo se una tal prova si ri-

[1] Cost. l. II. c. 48.

chiedesse per i soli notai curiali, o per tutti; ma il Cavallini, che chiama santo il provvedimento, propende per la seconda opinione; ed in fatti la legge parla di requisiti necessari all'ufficio e di scienza posseduta per adempirlo bene, mentre poi i notai curiali sappiamo che venivano scelti a piacere del rettore nella cerchia degli altri e non concorrevano di proprio impulso all'onore di quella dignità. Sembra però che negli ultimi tempi in cui rimasero le costituzioni in vigore, tal costumanza si perdesse, perchè non si spiegano altrimenti quelle frasi dolorose del commentatore più volte allegato: " *Utinam hoc in provincia nostra servaretur, et non admitterentur nisi peritissimi, hodie non abundaret imperitis notariis.* "[1] Quello che certamente si può asserire è che le tasse riscosse per gli atti ordinari erano stabilite le medesime per i primi e i secondi notai: e il criterio si toglieva sempre dalla somma contenuta negli istromenti, di cui si faceva il rogito o che si estraevano dall'archivio.[2] Fino a venticinque fiorini si pagavano due carlini; per una somma di cinquanta fiorini, quattro carlini; di cento fiorini, un fiorino; di duecento fiorini, un fiorino e mezzo; di trecento, due fiorini, e al di sopra per ogni centinaio di fiorini, venti bolognini, purchè non si superasse nella tassa complessiva i cinque fiorini per un solo istromento. Il mandato, la procura, la composizione e il compromesso si facevano per due carlini; atti di transazione, di concordia, di divisione di beni e di pace fra comuni e privati, per cinque carlini; testamenti e atti di ultima volontà per quattro carlini, se l'eredità era del valore di cinquanta fiorini, per cinque, se di cento, per un fiorino, se di duecento, per due fiorini, per qualunque valore superiore a questa somma; mentre i legati fino a cento fiorini, per tre carlini e due bolognini; sopra cento, per un fiorino, e i codicilli, pur fino a cento fiorini, per un fiorino, sotto i cento, per venti bolognini. Ma il pagamento effettivo in ogni caso e anche per gli istromenti di compravendita aveva luogo sovente sol quando i notai consegnavano in pubblica forma ai compratori o agli eredi l'atto scritto; e se

[1] Cost. ivi. nota.
[2] Cost. l. II. c. 49.

anche il pagamento avveniva prima, sempre il notaio non acquistava il diritto ad averlo, se non in quel momento. Per la compra di beni ecclesiastici occorrendo l'esame dei testimoni e la registrazione più copiosa, la tassa degli istromenti era del doppio dell'ordinario, fuorchè speciali statuti non definissero una *solutio* minore, i quali allora solamente erano validi e confermati. Perchè in vero disponendo così si era ovviato a due gravi inconvenienti, sperimentati nel passato; che cioè in alcuni luoghi gli statuti non decretando nulla per simili tasse, queste s'imponessero ad arbitrio; e che altrove invece si esigessero, come s'usava per leggi esistenti, due bolognini per ogni fiorino delle somme segnate negli istromenti, il che era *excessivum et contra honestatem*. Per introdurre quindi questa uniforme regolarità di tassazione s'incominciò naturalmente dal revocare ed abolire tutte le disposizioni contrarie.[1]

Chiuderemo col notare brevemente i privilegi che godevano tutti coloro, che per qualunque causa si potessero dire appartenere alla curia. Col nome di *curiales* giuridicamente si comprendevano quegli officiali, che per la loro carica entravano in qualche modo nelle funzioni proprie della curia; ma un tal vocabolo aveva in un altro senso un'estensione maggiore. La costituzione dice che *curiales quantum ad praedicta,*[2] cioè ad alcuni privilegi, erano tutti i familiari del rettore, de' giudici, e gli stipendiati dalla camera co' loro familiari e baiuli della curia, iscritti nella matricola speciale, poi i macellai, i fornai, i molinai, i macinatori e gli artieri e ministri,[3] che servivano e seguivano la curia, approvati dal rettore, da un suo commissario o dal giudice criminale.

Costoro erano scritti nel libro o nella matricola col nome e cognome, il giorno che erano stati ricevuti e approvati e il nome di chi li aveva ricevuti, e il libro si conservava negli atti della Camera romana. Privilegi poi ad essi accordati consistevano nel non poter mai essere citati per causa civile

[1] Cost. l. c.
[2] Cost. l. II. c. 32.
[3] Il testo: "macellai, fornarii seu pistores, vivaterii et panifaculae et triculae et quicumque alii artifices etc. „ ivi.

e penale in altra curia che non fosse la maggiore, e nell'esser liberi come i collegiati, dagli oneri e dalle spese.

V.

Il maresciallo e il suo officio — gli esecutori in genere — gli officiali del maresciallo e gli *executores* propriamente detti — i baiuli e i nunzi — i custodi delle carceri, salari e doveri dei medesimi.

Esposto tutto l'ordinamento della giurisdizione, e gli obblighi e i diritti di tutti coloro che discutevano le questioni e le decidevano nella curia, ci resta a dir parola dell'esecuzione dei decreti, dei mandati e delle sentenze, e degli officiali a mezzo dei quali si compiva. Primo fra gli officiali esecutivi della provincia sotto la direzione dei giudici era eletto il maresciallo *(maresçhallus)*, il quale metteva in atto la sentenza senza aver la minima cognizione nella causa, e si trovava a capo della schiera degli esecutori, baiuli e nunzi, cui delegava i vari offici.[1] Le condanne pronunziate sopra cause criminali sia di pene personali, che di pene reali si esigevano da lui, che secondo l'ordine ricevuto si impadroniva dei condannati, dei banditi e dei malfattori, ribelli e disobbedienti d'ogni sorta. Ma l'esecuzione non aveva luogo, se non richiesta o con un mandato del rettore, del giudice e di altro officiale della curia, ovvero a dimanda del tesoriere, quando le sentenze delle condanne rimanevano presso la Camera. Appena il maresciallo entrava in carica, doveva presentarsi avanti al legato e al tesoriere con i suoi ufficiali, notai e familiari e far iscrivere i nomi di tutti per mano del notaio del tesoriere stesso, e dare fideiussione per essi che non avrebbero mai mancato ai loro doveri, avrebbero diligentemente operato quanto s'affidava loro, rimesso il danaro percepito e sotto le pene espresse dalla legge impedite le estorsioni e le baratterie. Se però egli non dava una tale malleveria o cauzione generale, ognuno dei suoi dipendenti la dava per sè; tuttavia prestandola, il maresciallo prendeva per tutti la responsabilità su le frodi, i delitti, le

[1] Cost. l. I. c. 10.

baratterie e simonie commesse. Il cardinal Soderini impose che i nomi di tutti costoro, i quali avevano ottenuto le lettere patenti da lui, fossero registrati in un libro nella cancelleria del rettore; ma non ci riesce possibile chiarire se un simile ordine debba considerarsi come simultaneo all'altro anteriore del Castiglioni, che prescriveva la registrazione presso il tesoriere, o pure abrogativo del primo.

Gli officiali del maresciallo, e capi fra essi il vicemaresciallo o luogotenente e il cancelliere, non portavano le armi, se non nell'atto dell'officio e non potevano venendo a patti per una somma farsi eleggere; anzi sotto pena di esserne privato egli stesso, il maresciallo, non poteva vendere offici a chi lo chiedesse.[1] Solo una commissione del superiore faceva sì che lasciasse la residenza della curia, e in tal caso recava seco le lettere dove il rettore indicava la causa del viaggio, e non conduceva più di tre cavalieri e di tre pedoni a spese altrui e non mai della Camera, fuorchè quando l'affare fosse arduo e si agisse contro uomini potenti, e allora spesso non essendo sufficienti alla spedizione i sei compagni, il rettore secondo il bisogno ne aumentava il numero. Risiedendo in curia ogni mese riceveva due poste morte per sè e la famiglia e sei vive per i sei armigeri che prodi in armi e forniti di buoni cavalli erano sempre pronti e in assetto mantenuti per qualunque impresa.[2] Viaggiando però, ogni giorno dell'accesso, della dimora e del ritorno gli veniva retribuito con otto anconetani d'argento come salario suo, con due anconetani e mezzo come salario d'ogni cavaliere, e con un anconetano per ogni pedone; ove poi questi non fossero stati stipendiati dalla Chiesa, si dovevano cinque anconetani al cavaliere e due al pedone, cioè la tassa era raddoppiata. Per solito spese di questa specie si pagavano, fuor d'eccezione, sui beni di quelli contro cui si eseguiva; ma nulla doveva il comune per un mandato contro il singolo, e se i malfattori non avevano beni propri, il danaro lo somministrava il tesoriere. In una città o in un ter-

[1] ivi.
[2] Cost. l. II. c. 10 — La posta viva variava da 15 a 30 bandiere di soldati sotto gli ordini di un conestabile, ma in che differiva dalla viva la posta morta?

ritorio ove si andasse per più esecuzioni, ogni persona pagava una parte dei salari, e il maresciallo, se non interveniva, non poteva ritenere nulla a suo profittò, anche se spontaneamente gli fosse offerto. Anzi per evitare ogni possibile frode, il cancelliere e il pubblico notaio del luogo chiamavano a nome i cavalieri e i pedoni prima e dopo l'esecuzione. Del resto era vietato accettare mercede alcuna oltre la tassa decretata, e questa, che rimaneva invariata anche se un esecutore si fosse trovato nella necessità di accedere più volte nel luogo indicato, non si percepiva se non ad impresa fornita. Spesso si cometteva al maresciallo anche di liberare dai malfattori la provincia, tosto che il legato, il rettore, il luogotenente o il tesoriere lo avessero ordinato: e allora cavalcava con buon numero di cavalieri, sotto pena di dieci ducati venendo meno al suó officio.

Appena il maresciallo fosse giunto a tenere in pugno i delinquenti, li consegnava ai custodi del carcere, e non poteva esiger nulla da essi sì per l'entrata, la dimora, sì per l'eventuale liberazione, cioè, come si usava dire, per le ferrature e sferrature;[1] chè se invece si rilasciasse come innocente un carcerato, che per sua domanda era stato rinchiuso, al maresciallo toccava pagare due soldi. Se poi non avesse consegnato subito i prigionieri, ma li avesse trattenuti presso di sè, cadeva nella scomunica maggiore e nella multa del quadruplo di quanto aveva percepito oltre la perdita dello stipendio. Di ciò erano responsabili il rettore e i giudici, i quali dovevano inviolabilmente far osservare tali disposizioni, dichiarar scomunicato il maresciallo che vi mancasse, sostituirne un altro in suo luogo e chiedere sempre al pontefice che provedesse il successore. Si proibiva di più al maresciallo per un'aggiunta del da Carpi di eleggere molti vicemarescialli e luogotenenti e mandarli a spedizione con cavalleria e fanteria in varie parti della provincia, perchè quali suoi rappresentanti ricevessero ogni giorno uno scudo d'oro per ciascuno: egli non poteva nominare che un solo vicemaresciallo, capace di quel salario e di quel viatico; gli altri si consideravano come officiali esecutori e rice-

[1] Cost. l. II. c. 35.

vevano lo stipendio secondo lo stabilito. Soggetto al sindacato al pari degli altri officiali della curia era il maresciallo, e a norma del disposto dal cardinal Castiglioni veniva esaminato con i giudici, assessori e grandi curiali da un uomo forense eletto dal legato, cui la Camera passava lo stipendio, e quegli alla sua volta, se qualcuno si sentiva offeso della sua sentenza, doveva avanti al superiore render ragione dell'operato nei quattro giorni della sindacatura. [1]

Si prevede facilmente che nelle forme dell'esecuzione più che altrove la legge si modifica, per quella massima che *secundum varietatem temporum statuta quoque variantur humana*, perchè cosa, dove il costume poteva moltissimo. Pure il maresciallo rimase sempre alla direzione della polizia giudiziaria, e il difforme popolo degli esecutori dipendente da lui possiamo distinguerlo in varie classi, cioè di *executores* propriamente detti, fra cui anche i *collectores* destinati ad applicar le sentenze; dei baiuli e banditori, destinati a recar le lettere e i messaggi della curia, e finalmente dei carcerieri o custodi delle carceri.

Gli esecutori, [2] di cui per l'innanzi esisteva una scomposta moltitudine, si spedivano generalmente a spese di chi li avesse richiesti, sia che si trattasse di un privato o di un corpo morale, e chi spediva rifacevasi poi delle spese sul condannato. Ma quando occorreva mandarne a nome della curia per l'inchiesta di un delitto o per la cattura di un malfattore, si pagavano le spese dai delinquenti o da quelli che il rettore designava nella lettera di commissione.

Più spesso e più facilmente il tesoriere spediva da parte della Camera gli esecutori e collettori per la riscossione dei censi, taglie e affitti dovuti alla Chiesa; in appresso però molti abusi avevano deciso il legislatore, come vedremo, ad affidare in tal caso questa riscossione ai magistrati locali; sicchè non fu più riservato agli esecutori scorrere la provincia con simile scopo, se non quando la negligenza degli officiali lo esigesse I comuni dunque dovevano prima essere richiesti per mezzo

[1] Cost. l. II. c. 40.
[2] Cost. l. II. c. 16.

di lettere indicanti la somma di danaro, la causa e i termini, non inferiori ad un mese, per la riscossione; passato questo, il comune negligente cadeva nella multa del quarto, tranne il caso d'impedimento, e allora il rettore o il tesoriere mandava contro di esso l'esecutore, il quale esigeva il debito e più quel quarto di pena, che non si rimetteva mai. L'esecutore con diligenza e sollecitudine prendeva pegni, deteneva persone per riuscire all'opera e i comuni e gli officiali locali gli pagavano il salario; ma se era mandato dalla Camera per una speciale condanna pecuniaria o per incorporare e affittare beni, o per affari di utilità pubblica, il salario lo passava essa medesima, e non era permesso spedirne parecchi per una causa sotto pena di cinquecento fiorini al rettore o al tesoriere, come pure era vietato investire del mandato i familiari e gli avvocati della curia.

Prima di partire si annotava ne' registri camerali il luogo, il tempo e il fine della spedizione; la quale a rigore aveva luogo d'ordinario solo in questi determinati casi sotto pena altrimenti di mille fiorini; ma quando l'esperienza ebbe insegnato che anche per la riscossione dei censi in realtà gli esecutori partivano, furono posti i limiti ai salari per tutti i casi. [1]

Conviene però prevedere varie condizioni: se l'esecutore era mandato a cavallo e s'era fermato, riceveva trenta soldi al giorno sì dell'andata, che della sosta e ritorno, e otto soldi di danaro per il servo o il baiulo che lo scortasse; se poi era andato a piedi, come un baiulo, dieci soldi, sempre se con diligenza avesse adempito il suo officio, perchè il salario si subordinava all'esito, perdendosi per la mala riuscita con la pena di venticinque libre di danaro, la quale si doveva pure, oltre alla restituzione del doppio, se si fosse percepito oltre i salari permessi. Tutte le esazioni nella stessa terra si affidavano ad un solo, e se la medesima via menava a più terre e paesi, quel giorno che si ricevesse il salario in una terra, non si aveva nulla nell'altra, e non si pagava nulla pel viaggio di accesso e ritorno alla curia, ma solo per il tempo delle varie dimore.

[1] Cost. l. I. c. 18.

Perchè le esazioni non travagliassero e opprimessero i provinciali, come per l'addietro, il legislatore si mosse a porre nuovi freni ad abusi: che le esecuzioni sotto a cinque fiorini si facessero dai notai medesimi della curia senza scorta di servi, i quali non ottenevano se non sedici bolognini al giorno sotto pena del doppio e della scomunica; che i baiuli non eseguissero, se non per due ducati col salario di otto bolognini al giorno, e che si pagassero a spese di chi li mandava, fuori del caso che si trattasse di un curiale, perchè allora si rispettavano le sue immunità e privilegi. Parve però che non bastasse ad impedire il danno e i lamenti dei provinciali, e il da Carpi nella sua riforma stabilì che i baiuli pedoni potessero esigere sì nelle cause civili che criminali non più fino alla quantità di cinque, ma di dieci fiorini; e sol per una somma superiore s'inviassero gli esecutori a cavallo.

Quanto alle tasse, cioè ai salari, se eseguiva il maresciallo personalmente, erano di uno scudo;[1] se il vicemaresciallo, di mezzo scudo; gli altri poi ricevevano quattro carlini fino al valore di diecimila, cinque, di dodici mila, sei, di quindicimila, sette, di diecisettemila; al disopra, sempre otto carlini. Il priore del collegio del luogo segnava la tassa su le lettere esecutive, purchè sottoscritte prima e sigillate dal maresciallo; e le esecutive a stare *(ad standum)*, non si tassavano che per quattro carlini al giorno. Normalmente gli esecutori venivano incolpati e puniti come ladri, se avessero percepito la tassa del viatico prima di ottenere il deposito attuale del debitore, cioè prima dell'esecuzione effettiva; così in caso di più commissioni nello stesso luogo ricevevano il medesimo viatico diviso per rata sotto pena della restituzione e della multa del doppio. Nello spazio di otto giorni eran tenuti pari ai baiuli, ad eseguire lettere e precetti della curia, altrimenti, cioè avendoli lasciati trascorrere, non potevano eseguirli, se prima non fossero comparsi avanti il cancelliere del luogo e li avessero mostrati a lui, che li esaminava, ne serbava il segreto e anche riduceva le tasse ad una. Gli esecutori legittimi poi si dissero quelli che partivano a cavallo, i quali davano cauzione ai priori

[1] Cost. l. II. c. 10. e 16.

del collegio degli avvocati e procuratori di adempire fedelmente il proprio officio e di restituire il mal tolto. Oltre ai salari essendosi introdotto il costume di farsi pagare le spese, il da Carpi richiamando in vigore antiche leggi decretava che non si risarcissero mai. Disposizioni speciali su questo argomento ne troviamo per la revocazione delle lettere di salvocondotto agli omicidiari. Il maresciallo e i suoi officiali sotto pena della privazione dell'officio catturavano, imprigionavano e facevano giustizia con l'aiuto dei magistrati locali e di quanti erano *ad stipendia domini nostri,* su tali delinquenti; e nel caso che altri li favorissero, ne davano notizia alla curia per l'immediata applicazione delle pene.[1]

A lato agli esecutori propriamente detti erano i baiuli, i viatori, i nunzi, i banditori della curia *(baiuli, viatores, praecones* ecc.),[2] che si comprendono nella seconda categoria, e riferivano ai comuni e ai vari luoghi della provincia gli ordini, gli avvisi e dichiaravano la volontà del rettore. Il baiulo si approvava dai giudici, o almeno dal giudice criminale, e prestava giuramento di riferire con diligenza le lettere e le ambasciate senza alterarne punto il contenuto; dando due fideiussori e scrivendo nel libro del notaio criminale le promesse, il giuramento e la data dell'anno, del mese e del giorno della sua accettazione. A tutti i baiuli assegnati al giudice dai sindaci, che i comuni mantenevano a loro spese nella curia, questi somministravano per dovere un berretto o cappuccio rosso recante l'insegna delle chiavi del valore di venti soldi ogni anno, sotto pena di dieci fiorini d'oro, e il medesimo osservavasi nei presidati e nella contea di Fano. Il berretto era da loro sempre portato in capo risiedendo in curia od esercitando l'officio fuori, e non portandolo, se erano oltraggiati, l'oltraggio si considerava come recato a persona privata. Ammessi in cotal guisa e legittimamente riconosciuti con l'approvazione e la registrazione nei libri, due nel loro numero si eleggevano a capitani e duravano in officio almeno sei mesi ad arbitrio del giudice criminale, dimorando nella residenza della curia:

[1] Cost. l. c.
[2] Cost. l. II. c. 34. " unam biretam, vel caputeum de rubeo cum signis clavium valoris viginti solidorum ecc. „ ivi.

passato il tempo, non erano rieleggibili, se non dopo un anno e dipendendo dai cenni di quel giudice, si multavano di un fiorino d'oro ogni volta che ne trasgredissero le ingiunzioni. Arrivati poi al luogo destinato, nessuno doveva opporsi all'azione loro, anzi tutti dovevano tollerarla, e i rettori e gli officiali locali prestavano anche favore e assistenza, costringendo all'obbedienza i riottosi, sotto pena di venticinque fiorini d'oro oltre le pene minacciate, nel caso che l'impedimento fosse grave ed ingiurioso. La stessa multa e il risarcimento degli interessi alla parte, si dava quando avendo la curia ordinato in soddisfazione di un debito di concedere una tenuta ad una persona, questa si togliesse al baiulo o al concessionario; e a prova del fatto bastava il giuramento del baiulo stesso con un testimonio. Così pure come era obbligo ad essi nel citare, pignorare, riferire e comunque compiere l'officio proprio, portarsi onestamente e fedelmente sotto pena di dieci fiorini; dato il giuramento, si credeva alla relazione che facevano; e chi contravveniva era mandato quale falsario fuori di provincia e tenuto a risarcire il danno. E in provincia ove chiedessero l'indacazione della persona da citare, ognuno era obbligato a rispondere sotto pena di venticinque fiorini; prova anche qui il giuramento. Si prestava ugualmente fede ai baiuli se in luogo di ambasciate si trattasse di presentazione di lettere, anche se ciò che asserivano non constava dalla commissione loro affidata: e le lettere si portavano, pena cinque fiorini d'oro e il risarcimento dei danni alla parte lesa, nel termine prescritto, come la citazione fatta a viva voce nel luogo della curia. La citazione, la presentazione o relazione delle lettere poteva farsi ogni giorno non esclusi i dì festivi; chè se il giorno del termine o il seguente era di festa, valeva come tale, e il citato nel primo giorno non festivo era tenuto a comparire. E se il termine scadeva, non perciò al baiulo veniva meno il dovere di portar entro otto giorni la citazione in qualunque luogo distante dalla curia meno di trenta miglia, ed entro quindici giorni se in luogo più distante, salvo che l'attore non avesse convenuto per patto di farla in più breve tempo; la citazione e la relazione non erano nulle per lo scadere del

termine, ma il baiulo pagava la pena del ritardo con la multa di cinque fiorini.[1]

Tanto importava l'adempimento esatto di tutte queste disposizioni riguardanti la condotta e i doveri dei baiuli e dei nunzi, che il Castiglioni le richiamò in vigore specialmente quanto al prestar giuramento, dar malleveria e indossare il cappuccio rosso, fin a decidere che ove non fossero osservate, non potessero i baiuli adempiere il proprio officio. Il giudice della curia poi in casi eccezionali, quando non trovava agevole mandare uno dei nunzi, riconosciuti e iscritti nella matricola in cancelleria, spediva le lettere per un nunzio speciale, che però doveva giurare nella forma consueta. Così aveva pieno valore la lettera di citazione e mandato presentata dalla parte o da altra persona, con autenticazione notarile, senza intervento dal baiulo.

I comuni per mantenere le relazioni con la curia generale solevano assegnare dei baiuli ad essa; ma se ne limitava dalla legge il numero; due al tribunale maggiore e uno al presidato per le terre grandi, uno al primo e uno al secondo per le mediocri; uno al solo presidato, cui sottostavano, per le piccole terre. La legge determinava per essi anche i salari, a quattro denari per una citazione all'udienza generale, ad otto, se fuori di udienza, ma in terra, ove risiedeva la curia; a tre anconetani ogni venti miglia, se fuori della residenza, e a seconda della distanza, sempre in base a questa ragione, più o meno, per rata. Se avessero avuto luogo più citazioni nella stessa terra, o una citazione a più persone, ognuno pagava una parte del salario, tanto che la somma complessiva non superasse la tassa; e se nella medesima terra, le citazioni dovevano aver luogo nello stesso giorno.

Ai banditori, della curia, spettava il *ponere aliquem in banno*; e lo facevano con voce chiara, *alta atque intelligibili voce clamantes,* e premettendo il suono della tromba nei luoghi pubblici e frequentati: loro mercede erano due soldi di danaro per ciascuno, e altrettanto pel nuovo bando *(rebannimentum)*. Trattandosi di più persone ricevevano da ognuna, ol-

[1] Cost. l. c.

tre la prima, quattro danari sì per il bando, che per il ribando. Avveniva poi non di rado cha il baiulo o altra persona per mandato del rettore o del giudice dovesse custodire un accusato fuori del carcere; e allora era ricompensato per ogni custodito con non più di cinque soldi, calcolate le spese e il resto. [1]

Ed eccoci alla terza categoria, cioè ai carcerieri *(custodes carceris publici)*, [2] circa i quali su poche brevi disposizioni di Egidio stabilirono norme le bolle e i brevi di Alessandro sesto e di Giulio secondo, e i decreti del cardinal Gonzaga. Alla custodia del carcere era prima preposto dal rettore o dal tesoriere un officiale abile ed idoneo, cui la camera assegnava un salario conveniente. Egli riceveva tutti i delinquenti e li custodiva, purchè gli venissero presentati col mandato del rettore o dei giudici; e chiunque per tal modo gli affidava una persona, rilasciavagli in mano un'apodissa, o dichiarazione scritta e bollata, col nome del carcerato la qualità e la durata della pena, se personale o pecuniaria, se per delitto o per debito, se per castigo e per volontà dei parenti e finalmente con la data della consegna. Tali apodisse, su cui il mandante metteva il suo bollo, si registravano poi dal notaio criminale se il carcerato era accolto per mandato rettorale o di quel giudice; altrimenti dal notaio del giudice che aveva fatto il mandato. I registratori consegnavano alla fine del mese una copia di esse al tesoriere o al suo luogotenente col novero dei carcerati. Anche la liberazione si eseguiva per mezzo di un nuovo mandato, sottoscritto dal medesimo, che aveva emesso il primo, e si lasciava un'altra apodissa al custode o al suo luogotenente col nome e cognome della persona da liberarsi, di chi lo ingiungeva e il giorno. Di queste seconde apodisse parimenti, che il custode del carcere conservava gelosamente, doveva dar notizia e porger copia ogni mese al tesoriere, in modo da render questo perfettamente informato dello stato di tutti i detenuti e del tempo della loro dimora. Se il custode o il luogotenente liberava un detenuto senza licenza, o questi fuggiva non senza malizia e colpa di esso,

[1] Cost. l. II, c. 34.
[2] Cost. l. II c. 35.

era punito con la stessa pena reale o personale del carcerato, obbligato a pagare il debito segnato sull'apodissa, salvo che non riconsegnasse i carcerati fuggiti. Ove però si riuscisse a provare che il solo dolo o colpa del luogotenente aveva dato causa al fatto, esso subiva la pena, e non il custode. Sul suo salario e quindi del luogotenente e di un familiare che egli aveva seco, il quale soleva essere un commentariense della famiglia del maresciallo, Egidio aveva fermato che gli si sborsasse dalla Camera in modo conveniente al suo officio e al suo grado. Ma sembra poi che il salario gli venisse computato su quei due soldi che ciascun detenuto gli doveva dare al giorno secondo la costituzione bonificiana; quantunque non cessi tal rapporto di rimanere incerto, perchè lo stesso Egidio decretava che il custode in capo al mese dovesse consegnare alla Camera, ossia al tesoriere, quanto aveva ricevuto dai carcerati. Essi non davano mai di più per qualunque causa; vi era però un'eccezione opposta per i famigliari del rettore, de' giudici, degli officiali maggiori, degli altri stipendiati dalla Chiesa e fin per i baiuli della curia generale, i quali, se occorresse carcerarli, non pagavano nulla in virtù di privilegio nè al custode, nè ad altri.

Con i carcerieri, l'ordinamento dei quali era senza dubbio imperfetto, terminiamo d'esaminare il modo dell'esecuzione e i doveri degli officiali esecutivi della provincia, nominati anche officiali minori.

VI.

GIURISDIZIONE SPIRITUALE E TEMPORALE — IL RETTORE SPIRITUALE DELLA PROVINCIA — CONTROVERSIE ERMENEUTICHE SUL TESTO — IL GIUDICE SPIRITUALE — LORO POTESTÀ — DELITTI ECCLESIASTICI — PENE E CENSURE CANONICHE: SCOMUNICA, SOSPENSIONE, INTERDETTO — FORME ESTERNE DEL CULTO.

Il rettore provinciale generalmente, costituito com'era capo dell'amministrazione pubblica e i suoi officiali laici non sarebbero stati competenti a giudicare le cause spirituali, *quorum cognitio ad iudicem spiritualem spectat,*[1] ma abbiamo ve-

[1] Cost. l. III. c. 1.

duto che pure al giudice spirituale chierico si delegava dal rettore questa giurisdizione che egli virtualmente possedeva, ma non esercitava mai, per quelle molte cause spirituali che si recassero avanti la curia. Poichè una consuetudine antichissima, antiche costituzioni successivamente confermate dai rettori e dagli officiali ecclesiastici, e di cui non si rinvenivano gli autori, avevano attribuito una giurisdizione estesa ed eccezionale ad un altro rettore, quasi fuor della curia, detto il rettore su gli affari spirituali, *rector super spiritualibus,* o semplicemente uditore. Si dice che una tale facoltà, tutta propria dei voscovi, fu data forse per volontà o almeno per tolleranza dello stesso pontefice a cagione specialmente di quei provinciali, che non avessero il metropolitano, a cui ricorrere, o mancassero di mezzi opportuni per far valere i loro diritti in simili cause. Quindi fin dalla sua istituzione, cioè dalla ragione che diede ad un tal magistrato una potestà così speciale, apparisce chiaro che egli non era direttamente e di pieno diritto chiamato ad esercitarla, ma l'aveva in ordine suppletivo.

Qui occorre intender bene la cosa, e far luce sui concetti non poco confusi. In queste leggi troviamo spesso le frasi di *rector super spiritualibus,* di *iudex super spiritualibus,* le quali designano un rettore ed un giudice per la materia, su cui la loro giurisdizione si versa. Per verità in questo organismo giuridico di società, essendo il clero separato con la muraglia greve delle immunità e dei privilegi dal consorzio dei cittadini e sottratto quindi intieramente alla giurisdizione e al potere dello stato, non possiamo parlare di un uditore provinciale e di un giudice simile, se non come di tribunale straordinario. Il foro, dove gli affari spirituali dovevano soltanto ordinariamente esser decisi, era il tribunale del vescovo, la curia vescovile di ciascuna diocesi, dalle sentenze della quale si aveva l'appello al metropolita o al pontefice. Comunque sia, tanto che si parli del tribunale ecclesiastico ordinario, ossia del vescovile, quanto che si parli del tribunale ecclesiastico straordinario ed eccezionale, ossia dell'uditore e del giudice suo, l'espressione *super spiritualibus* non è esatta. Secondo il diritto canonico, nella famosa distinzione fra cose

temporali e spirituali,[1] per queste s'intendevano tutti quei mezzi che la chiesa dava ai fedeli per il conseguimento dei fini della religione. Anche il Cavallini annotando, afferma esser cose spirituali *quae vitam concernunt aeternam,* cioè tutto ciò che direttamente o indirettamente si riferisce al compito trascendentale della religione. Le cose temporali, sempre secondo il Cavallini, sono le ricchezze, i beni del corpo, i fondi, le case e le altre cose che Dio concede agli uomini *ad tempus, quamdiu in hoc saeculo sunt.* Di qui due giurisdizioni, la temporale che spetta allo stato, e la spirituale alla Chiesa. Ma siccome i chierici sono sottratti al potere e alla giurisdizione dello stato, ne viene che i tribunali ecclesiastici non debbano restringersi sempre a decidere sopra cose puramente spirituali, ma anche conoscano di quelle cose temporali, che si riferiscono al clero. Quindi si deve concludere che i tribunali ecclesiastici non solo erano competenti a decidere le cause che si svolgono sopra affari spirituali, *ratione rei* od *obiecti,* sì che vi fosse implicata la persona di un chierico o di un laico, ma erano competenti altresì a decidere alcune cause vertenti sopra affari temporali, *non ratione obiecti,* ma *ratione personae nel subiecti,* cioé quelle che si riferiscono al clero. Ed era sì rigorosa la pratica di queste immunità e di questi privilegi di fronte alla potestà civile che se un chierico si faceva delinquente insieme con altri, laici, l'opinione comune rimetteva tutti per connessione di causa innanzi al giudice ecclesiastico, per pericolo di emanare sentenze difformi. Parimenti se un chierico opponeva il privilegio del foro per sottrarsi alla condanna emanata dal giudice secolare, quantunque dovesse soggiacere alle spese della causa, ne annullava il valore per poterla riproporre avanti al giudice competente; così pure si puniva con la perdita della causa un chierico che citasse un altro chierico avanti al giudice laico. L'unico caso in cui la giurisdizione laica si faceva sentire sopra un chierico si dava, se lo si cogliesse *in flagranti* nel delitto;

[1] Circa questa controversia, che qui non possiamo trattare si esamini lo scritto di R. Bonghi: *L'autorità spirituale e la temporale nella storia* "in N. Ant. fasc. 3 serie III. vol. XIII; e inoltre il Walter, Manuale di d.° eccl.° Pisa 1846. Di passaggio ne parla anche lo Scaduto nel M. di diritto canonico, Napoli 1890.

allora un laico esecutore gli poneva le mani sopra e lo conduceva innanzi all'ordinario.[1]

Ora i vescovi oltre una piena e totale giurisdizione sui chierici per qualunque controversia, avevano anche una limitata giurisdizione sui laici, cioè dentro i confini della loro diocesi, non in virtù del foro privilegiato, ma *ratione obiecti*, cioè circa gli affari spirituali, su che soli essi erano competenti a decidere. E principalmente riguardava il matrimonio, la parentela ecclesiastica, una gran parte di giurisdizione criminale a causa dei così detti delitti religiosi, di alcuni dei quali il libro terzo delle egidiane, come vedremo, particolarmente s'intrattiene. La competenza dei due tribunali laico ed ecclesiastico di fronte si riduce in conclusione a questo: che il primo ha la giurisdizione su gli affari temporali dei laici, il secondo su tutti gli affari spirituali, e sui temporali fra chierici, o fra chierici e laici; ciò che meglio e comprensivamente si accenna nelle parole *causae spirituales, criminales, civiles ad forum ecclesiasticum pertinentes.*[2] E importa osservarlo: perchè stante la prevalenza grandissima della chiesa su lo stato a quei tempi, possiamo così comprendere, trasferendosi dal tribunale ecclesiastico il giudizio sul capo di questo uditore e del suo giudice deputato, quanta ragione vi fosse di chiamare l'officio *late diffusum.* Mentre quindi per regola generale il magistrato ecclesiastico spesso poteva farsi lecito di giudicare tra i laici per la natura della controversia, non avviene mai, se non in questa singolare disposizione, che un tribunale laico giudichi fra ecclesiastici.

Ed ora veniamo all'intrinseco d'una questione non completamente forse risolubile. Questo *rector super spiritualibus,* di cui parla la prima costituzione del libro terzo è, o no, una medesima persona col rettore provinciale? E se non è, dipende, e come, da esso? che relazione passa fra il giudice spirituale e il rettore medesimo? Forse s'è pregiudicata la risposta alla prima domanda coll'osservare poc'anzi che si trattava di una persona distinta; ma occorre combattere le opi-

[1] Cost. l. V. pag. 321. nota.
[2] Cost. l. III. c. 1.

nioni contrarie. Il Cavallini mostra infatti di credere che fosse un'unica persona, scrivendo: *plane constat rectorem provinciae esse iudicem competentem in causis spiritualibus provinciae;* parole che sarebbero anche sul vero, se non si racchiudessero in una nota alla voce " *rector* " del testo, dove questa non allude punto al rettore provinciale. E più autorevole del Cavallini, di cui nessun valore quasi può riserbarsi al tardo commento circa la retta interpretazione, perchè è giunto quando i primitivi istituti eran caduti o decadenti e trasformati, troviamo il Foglietti,[1] che in una breve monografia su le edizioni e la storia esterna delle costituzioni egidiane non teme di affermare " che il rettore della provincia, ancorchè laico, aveva un officio, ossia giurisdizione, molto largo *super spiritualibus* "; confondendo anch'egli il *rector* di cui parla la legge citata con il rettore della provincia. In vero le sue frasi traducono il testo: " *tribuere rectori provinciae super spiritualibus, qui quandoque auditor vocatus exstitit, officium late diffusum* "[2] ma traducono male, o meglio fraintendono il senso. Perchè in luogo di dirsi qui che s'attribuisce al rettore un officio molto largo su gli affari spirituali, come l'ha inteso il Foglietti, si dice semplicemente che il rettore spirituale, ossia per gli affari spirituali, ha una giurisdizione estesa. E che l'aggiunto *super spiritualibus* specifichi grammaticalmente il nome ed equivalga ad un epiteto in luogo d'entrare nel periodo, e di riferirsi ad *officium,* si fa palese prima dell'usarsi la stessa espressione per il giudice spirituale, che si dice *iudex super spiritualibus*, secondariamente dal titolo della costituzione " *de officio rectoris sive auditoris super spiritualibus* "[3], e in terzo luogo dalla costituzione seguente in cui il rettore che il Cavallini e il Foglietti hanno stimato il rettore politico della provincia si indica *rector spiritualium.*[4] A decidere certamente però la duplicità, cioè a stabilire che il *rector provinciae* alla direzione del governo non deve unirsi al *rector provinciae super spiritualibus* basti esaminare i varii

[1] O. c. pag. 14.
[2] Cost. l. III. c. 1.
[3] Ivi.
[4] Cost. l, III. c. 3.

luoghi, ove lo si nomina anche uditore, mentre un tal nome non si dà mai al rettore provinciale, e inoltre la costituzione quarta, in cui si determina esplicitamente che dal rettore spirituale le cause possono per appello deferirsi al rettore della provincia. Del resto il lavoro del Foglietti non si occupa di proposito del contenuto della legge, ma solo ne porge un fugace sommario, e ciò scusa il suo errore.

Definito questo punto, è difficile dichiarare esattamente la posizione giuridica di questo magistrato di fronte alla potestà del rettore. Le cause spirituali entrando, come abbiamo già detto, più per tolleranza e consuetudine o per eccezione singolarissima, che per volere preciso del legislatore negli affari della curia avrebbero avuto ivi persone poco adatte a trattarle, onde il bisogno di un ordine di giurisdizione speciale. Il rettore come supremo magistrato virtualmente era investito di ogni giurisdizione, anche spirituale, e in atto non ne esercitava veruna; ma è diverso il modo con cui lasciava ai singoli giudici civile, criminale e d'appello, la cognizione delle cause, dal modo come in sua vece il rettore spirituale giudicava le cause di cui era competente. Nella curia egli non si spogliava per rispetto ai tre giudici di qualunque facoltà, ma ne regolava l'azione e li sorvegliava direttamente quando compivano il loro ufficio, riservando spesso a sè le cause ardue e gravi, e togliendole al tribunale di essi: v'era un'ingerenza uniforme e continua. Non così nelle spirituali a decider le quali certo il rettore laico si trovava a disagio; e percio le sue parti per rispetto al quarto giudice curiale, cioè *super spiritualibus,* erano fatte dall'uditore o rettore spirituale. Non si rompeva così l'unità gerarchica, perchè quest'ultimo certamente dipendeva dal rettore provinciale; promoveva efficacemente il disbrigo effettivo degli affari per mezzo di un vicario dotato della necessaria competenza. Inoltre non di rado gli uditori (*auditores*) [1] supplivano il rettore e lo rappresentavano anche nella cognizione delle altre cause fuori della residenza della curia, o per altra ragione: ora se il ministero di essi

[1] Furono ora giudici, ora consiglieri dei prelati e degli altri uomini ecclesiastici che avevano giurisdizione.

prendeva quivi un carattere transitorio, era naturale che nelle spirituali la materia nuova che esigeva il giudizio di un canonista e forse di un ecclesiastico, ne avesse richiesto uno stabile e presso che indipendente di fatto dalla curia. E badisi che il requisito della laicità, come attributo proprio del singolo, che attuava quel diritto concesso ad un tribunale laico di natura, non era punto necessario, nè si rinveniva sempre[1] Non direbbe il vero, ma s'accosterebbe ad esso chi affermasse che tale requisito non si rinveniva mai; perchè in realtà l'importanza dell'eccezione non sta in questo che un laico giudicasse fra ecclesiastici, ma in ciò, che anche un ecclesiastico appartenente alla curia temporale usurpasse la funzione del foro dei vescovi. Del resto sovente gli stessi tesorieri e rettori provinciali si eleggevano fra gli uomini di chiesa. Esteriormente poi massime in quei tempi, quando per il confondersi dell'amministrazione con la giurisdizione, gli uomini di stato e gli officiali pubblici avevano veste di giusdicenti, appariva che un rettore, quello della provincia, s'ingeriva di cause civili e criminali, e un altro di cause spirituali, il quale parimenti aveva il suo giudice; sicchè l'uditore aveva mutato il titolo in *rector provinciae super spiritualibus.* Un nesso di subordinazione, giova ripeterlo, esisteva ma più di diritto, che di fatto; ed era sì tenue che le due autorità parvero coordinate, e il titolo sanzionò l'apparenza.

Ed ormai si scorge chiaramente che il *rector provinciae* delegava al suo giudice spirituale della curia la cognizione delle cause, ma la delegava per mezzo del suo uditore. Il quale surrogando gli ordinari diocesani ne prese totalmente la facoltà, *ut quilibet ordinarius*, giudicando di tutte le cause anche correzionali ecclesiastiche in prima istanza, e quindi in appello, ciò che è gravissimo, dalle sentenze dei vescovi, prelati, oblati e chierici compresi ne' luoghi della provincia, fossero esse interlocutorie o definitive. Sicchè nei due gruppi diversi di cause vi ha ciò di notevole che il rettore oltre all'essere pareggiato nel primo ai vescovi, era loro in certo modo anteposto per il secondo gruppo di cause, perchè decidendo in appello dalle

[1] Il Foglietti lo suppone necessario.

sentenze di essi esercitava una funzione che canonicamente era riservata al metropolita o al pontefice [1].

Il legislatore avanti a questa consuetudine antichissima, di cui sembra pure riconoscere l'evidente anormalità, dichiara espressamente d'accettarla per l'utile e il bene pubblico e per lo scandalo che ne verrebbe abrogandola. E dal tribunale laico eccezionale fondato su diritti d'un'inveterata tradizione derivò più tardi nella Marca la Rota Maceratese, a cui Sisto quinto con la bolla 15 marzo 1588 [2] attribuiva una giurisdizione intiera sugli affari ecclesiastici, la quale si conservò fino al 1816, non ostante le proteste vivaci dei vescovi, che per verità si vedevano defraudati. Infatti malgrado l'apparente incongruità di una occupazione del potere civile sullo spirituale in un governo d'uomini ecclesiastici, il fatto si spiega con le condizioni sociali e politiche del tempo. Convien riportarsi col pensiero a quei giorni, quando il forte e regolare governo civile restaurato dal genio dell'Albornoz dava speranza di un miglioramento efficace, per comprendere la giustezza di una disposizione che toglieva al clero vivente ancora nella più rilasciata e disordinata disciplina, ciò che nel momento il potere laico dava guarentigia di esercitare meglio. Piuttosto non si comprende come, riordinatosi il clero, questa giurisdizione canonica non tornasse nelle sue mani.

Dipendeva dall'uditore quel giudice spirituale [3] cui il rettore provinciale rimetteva le cause, anzi era deputato dall'uditore medesimo all'officio. Egli decideva ogni controversia di prima istanza e di appello come il suo superiore, ma s'eccettuavano dalla cognizione di lui quelle cause che questi si riservasse, e quelle d'appello dalle sentenze emanate già da lui, le quali naturalmente si deferivano al rettore spirituale che era il solo *cognitor et decisor* di persona o per mezzo di altri. Sarebbe stato veramente inutile un appello interposto allo stesso giudice e non si sarebbe avuta, oltre all'infrazione di una massima capitale di diritto, l'imparzialità contro il fine dell'appello *ad corrigendam iniquitatem vel imperitiam iudi-*

[1] Cf. c. c.
[2] Ha per titolo: " Romanus pontifex ".
[3] Cost. l. III c. 2.

cantium. Nelle cause d'appello innanzi al rettore provinciale o al giudice degli appelli, che lo rappresentava, questi poteva chiedere all'uditore, o al suo giudice spirituale di sospendere l'esecuzione della prima sentenza e revocare ogni mutamento fatto a danno degli appellanti e riporre tutto in pristino stato sotto pena di scomunica per gl'individui e d'interdetto pei comuni e corpi morali. Quanto alla procedura da usarsi nelle cause spirituali avanti all'uditore, il da Carpi ordinò che dovesse essere pari a quella usata nelle altre cause civili e criminali appartenenti ai giudici secolari *(ad forum saecularium iudicum)*. Ma osserviamo che la procedura imposta per le cause comuni della curia nel libro quinto di queste costituzioni non è nelle forme dei giudizi, nel modo di proporre l'azione e di risolvere la controversia, se non che un derivato della procedura canonica, cioè della procedura propria delle cause ecclesiastiche. Ora il dire *similis sit ordo* equivale a non derogare punto, salve poche eccezioni forse comprese nella larghezza giuridica di quel *similis*, alla procedura conveniente di esse, ma ritornarvi per una via indiretta.

Dopo la procedura facciamo ora menzione di taluni delitti, di cui era competente a giudicare il rettore spirituale. Già s'è avvertito che la chiesa non aveva il giudizio delle cose *mere temporales,* ma sì di quelle temporali, *quae necessariae sunt ad finem supernaturalem* [1]; di qui la facoltà che essa si prendeva di regolar certi atti civili e di proibirne altri: ma dove le due potestà civile ed ecclesiastica si contrastavano il campo, era in ordine ad alcuni delitti.

I canonisti sogliono distinguere tre specie di delitti, cioè i veri delitti ecclesiastici *(crimina ecclesiastica),* commessi contro la fede, la morale e la disciplina del clero, quali erano per esempio l'apostasia, l'eresia, lo scisma, la simonia ecc. deferiti sempre al tribunale ecclesiastico; una seconda classe di delitti, quasi in antitesi ai primi, i delitti civili, o comuni, contemplati e puniti nelle costituzioni e negli statuti *(crimina civilia)*, di cui la competenza spettava al giudice secolare,

[1] Praelectiones iuris canonici habitae in S. Sulpitii seminario 1857. t. III-Cf. anche il WALTER nelle Fontes iuris ecclesiastici, Bonnae 1861-62 t. I. t. 24.

perchè *rempublicam tantum laedunt;* e finalmente i delitti misti *(crimina mixta, vel mixti fori),* che la dottrina religiosa doveva punir come colpe, ma che ripercuotendosi sullo stato, trovavano anche presso questo una sanzione efficace. La competenza di questi ultimi in alcuni luoghi era rimessa a tribunali misti di giudici secolari ed ecclesiastici, altrove all'uno o all'altro foro, a seconda di chi per primo ne avesse assunta la cognizione, cioè col *ius praeventionis.*

Nelle costituzioni egidiane si parla dell'usura, che i canonisti ritengono un delitto *mere ecclesiasticum,* ma vi si stabilisce in vece che si poteva agire criminalmente senza ricorrere al giudice spirituale, e in genere si conclude che il giudice anche secolare ne avesse di diritto la cognizione. Ma il da Carpi *ad compescendam usurariorum voraginem,* aggiungeva altre pene oltre le canoniche, e ne faceva competente il tribunale spirituale della curia. In fatti l'usura coi suoi due elementi etico sociale e religioso secondo le dottrine allora in voga, in che lo stato non si mostrava mai in collisione con la Chiesa, non avrebbe potuto avvertirsi come lesione sociale, prima che come lesione religiosa.[1] Si procedeva oltre che per denuncia e accusa, d'officio per inchiesta, e bastava la prova di quattro testimoni, i quali avessero pagato l'usura, purchè però prima di deporre o nell'atto stesso della testimonianza rinunziassero apertamente a ricuperare quei danari che con usura loro erano stati estorti; ciò senza dubbio a garanzia della buona fede, perchè nessun altro motivo d'interesse li spingesse a quell'atto.[2] Se però concorrevano alla prova altre controprove, un numero anche più ristretto di testimoni era sufficiente; e nel giudizio si prescriveva sempre la procedura sommaria, *sola facti veritate inspecta.* A penetrare bene il senso di queste parole convien ricordare le due forme, ossia i due riti del giudizio ecclesiastico, cioè il solenne, con tutte le cautele, dilazioni, eccezioni e la lunghissima procedura di ogni specie di prove, e il sommario, quando il giudice non sedeva *pro tribunali,* ma *de plano,* e per affrettare la soluzione della lite doveva *advocatorum contentiones et iurgia, tes-*

[1] Cost. l. III. c. 13.
[2] Cost. l. III. c. 14.

tiumque superfluam multitudinem refraenare, e contentarsi soltanto delle prove necessarie e delle difese legittime, tralasciando tutte le formalità, *absque strepitu et figura iudicii.* Il suo scopo era semplicemente d'accertare la verità del fatto, *solam facti veritatem inspicere,* o far quanto occorreva, *ne veritas occultetur.* Tale forma si richiedeva nell'usura a causa della gravità del delitto e della sua facile conoscenza giuridica.

Le pene che accennavamo aggiunte dal da Carpi, *ultra poenas spirituales sacris canonibus constitutas* [1], consistevano in multe, ma mentre la costituzione dodicesima del libro terzo vuol punito l'usuraio con cento ducati a favore della Camera, la costituzione seguente, cioè la tredicesima, li puniva con venticinque ducati ognuno, ogni volta. A comporre tal discordanza non certo accidentale, perchè i due testi sono a breve distanza, il Cavallini in nota si fa la domanda se queste pene *veniant cumulative, vel elective a iudice* [2]; e risolve dicendo che per la regola che in fatto di punire non si deve aggravar mai la mano, si lasciava al giudice *attenta qualitate facti et personarum* di applicare or l'una, or l'altra. Ma le due cifre cento e venticinque ducati valevano come due termini, in cui il giudice poteva spaziare secondo i casi, o pure tassativamente s'imponevano? e se non erano due limiti, ma due multe determinate e invariabili, qual'è la ragione di sì diverso trattamento, e qual'è l'usura che si puniva in confronto sì leggermente, da non rappresentare la sua pena, se non un quarto della pena pecuniaria dell'altra? Tutto ciò il Cavallini non se l'è proposto. Facendo un po' d'analisi sui due testi si può notare che il primo è generico, il secondo è particolare, cioè il primo tratta del giudizio dell'usura deferito in genere ai giudici della curia generale *(volumus iudices curiae generalis etiam ex officio diligenter procedere),* il secondo al solo giudice spirituale *(quod iudex spiritualium curiae generalis possit procedere)*, e nel primo si dice *volumus*, nel secondo *possit.* Ora potrebbe la differenza della pena spiegarsi con

[1] Cost. l. III. c. 12 e 13.
[2] Ivi in nota.

questo, che essa fosse più benigna, quando la causa venisse deferita al giudice spirituale, cioè di venticinque ducati. O pure si può fare un' altra ipotesi: la costituzione tredicesima, cioè la seconda, minaccia la multa prima di accennare agli usurai pubblici, e allora dice: *puniatur* (il pubblico usuraio) *in aliis poenis in constitutione contentis pro qualibet vice, qua fuerit contrafactum.* Dovremmo quindi concludere che la multa di venticinque ducati si stabiliva per gli usurai semplici, cioè per quelli che esercitavano il mestiere, senza essere aggravati dalla nota della pubblicità, e che per i pubblici usurai la pena era l'una e l'altra cumulativamente. Comunque sia, certo è che l'usuraio pubblico dalla legge più rigorosamente si puniva, e il suo delitto era contemplato a parte. Per un tal delinquente s'intendeva chi praticasse svelata l'usura; " *qui retinet altare paratum pro usuris exercendis, vel qui ultra secundam vicem usuras exercuisse convictus et declaratus extiterit* "; cioè chi anche per la seconda volta mutuò ad usura il danaro, e in questo secondo caso occorrevano i testimoni a convincere, di cui non v'era bisogno nel primo. Gli usurai pubblici non potevano assolversi, e andavan privati della sepoltura ecclesiastica, se non manifestavano con giuramento i nomi di quelli a cui avevano tolto il danaro e la quantità di esso, e se non davano cauzione di restituire o rimetter le usure a chi o le aveva pagate in effetto o aggirato con frode, le aveva promesse; e la cauzione doveva essere non semplice, ma pignoratizia o fideiussoria. In fondo qui non si prescrive se non l'osservanza dei canoni approvati da Gregorio decimo nel concilio di Lione, e s'ingiunge di notificare pubblicamente queste disposizioni nelle chiese e nelle prediche, e che i prelati le facciano ovunque applicare. Tali parole con cui si chiude il capitolo decimoquarto sempre più confermano, come quanto a punire l'usura, il potere spirituale prevalesse sul secolare, perchè era considerata quale vero delitto ecclesiastico.

Di esclusiva competenza della chiesa era il matrimonio, e allo stato restava solo provvedere che si contraesse secondo i canoni. Il legislatore mosso dalla frequenza di *nefaria et incestuosa matrimonia* minacciava la scomunica *ipso facto* a

chi prima di contrar matrimonio non ne facesse dichiarazione, e per tre domeniche consecutive non lo facesse denunziare nella parrochia. Altrimenti, se il matrimonio contratto era lecito, tanto l'uomo che la donna trasgressori pagavano la multa di venticinque fiorini d'oro; se illecito e proibito, dovevano separarsi i coniugi e sottoporsi alle pene *a iure vel a canone contra talia facientes proditae.*

Così espressamente si confermava che per necessità sì lo stato che la chiesa si assumevano l'officio di regolare questo rapporto, sebbene sotto due aspetti diversi.

L'ultima costituzione[1] pone un freno alle esorbitanze degli inquisitori nell'indagine e nella giurisdizione, vietando loro d'intromettersi con qualunque scusa a giudicare di altri delitti, che non fossero le eresie, anche per mezzo di vicari e ministri provinciali, e di dar taccia d'eretico a chi non fosse riconosciuto tale. Non dovevano imporre il segno della croce "*signum venerabilis crucis non imponunt, alicui nec assignent*" fuori dei casi permessi dalla sede apostolica; e ove in questi casi segnassero la croce, non potevano ai crocesegnati nulla concedere, che cioè assistessero ai divini offici o s'assolvessero da una scomunica, o fossero dispensati dalla irregolarità e si concedessero loro o indulgenze o privilegi. Parimenti non facevano composizione o transazione con i deferiti al tribunale, senza l'autorità degli ordinari e loro vicari, e se non publicamente col consiglio dei periti; e non ricevevano alcuno in intima e pericolosa familiarità. Anzi per allontanare il sospetto di frode oltre le otto persone necessarie a ritenere quali familiari, il giudice inquisitore e il vicario non ricevevano altri senza licenza del rettore della provincia, a cui si consegnavano in iscritto gli otto nomi di essi, prima che per il proprio officio acquistassero la facoltà di portar armi impunemente. Era giusto che l'impunità delle armi non s'accordasse di soverchio e fuor di bisogno; il legislatore, raccomandando che gl' *inquisitores evitent peccatum impunitatis,* pena alla trasgressione di queste norme decreta la scomunica e la perdita dell'officio e l'inabilità a più ottenerlo: il rettore, *mini-*

[1] Cost. l. III. c. 29.

ster provinciae, subito incorsa la scomunica, sostituiva un altro officiale.[1]

Esaminate così brevemente le disposizioni proibitive riguardanti alcuni delitti e certi atti giuridici, occorre dire una parola su le pene canoniche. In queste leggi d'Egidio, perchè fatte da ecclesiastici e per uno stato che temporalmente apparteneva alla chiesa, alle pene corporali sancite negli statuti è spesso surrogata l'applicazione delle pene canoniche, principalmente delle censure. La censura — che è definita da un canonista francese, — *poena medicinalis, qua homini baptizato delinquenti et contumaci aufertur ab Ecclesia usus quorundam bonorum spiritualium, donec a contumacia recesserit*;[2] ha dunque per condizione necessaria il battesimo nella persona colpita ed è di tre specie cioè *excomunicatio, suspensio, interdictum.*

La scomunica (*excomunicatio*) si diceva *maior o minor* secondo che separava del tutto dalla società della chiesa, o impediva soltanto la partecipazione ai sacramenti; ma gli effetti erano presso a poco identici, perchè ambedue vietavano di ricevere i sacramenti, di assistere ai divini offici e di amministrare le cose sacre.

Di questa pena nelle costituzioni d'Egidio dei tre primi libri, le quali riguardano il diritto publico, si fa un vero abuso per la frequenza e per la leggerezza dei casi, nei quali si applica. Infatti non solo essa era minacciata a chi offendeva il rettore o il tesoriere, a chi armava una mano d'uomini a chi faceva scorrerie contro un comune, al rettore che violentava il tesoriere per aver danaro oltre lo stipendio, ma anche si decretava agli officiali publici, che accettassero gratuitamente qualche cosa per loro uso, a chi desse una partecipazione al salario, al maresciallo che si ritenesse presso di sè i prigionieri. Così pure si punivano con la scomunica i procuratori che presentavano scritture o false, o non in forma, o chi aggravava di tasse e disturbava chiunque venisse alla curia e perfino quei governatori locali che non esponessero lo stemma del

[1] Cost. c.
[2] O. c.

comune sotto quello della chiesa. Ma sebbene i casi della pena fossero sì numerosi, poco o niun valore le costituzioni dànno alla distinzione di scomunica maggiore e minore, mentre invece l'ha massimo l'altra distinzione *latae vel ferendae sententiae.* Più volte ci siamo imbattuti nella legge in delitti per cui si scomunicava il reo *ipso facto,* cioè s'incorreva nella censura nell'atto stesso, senza che s'aggiungesse la sentenza del giudice; la sentenza si considerava come già proferita *(lata),* e soltanto subordinata alla condizione, per imporsi la pena, del compimento di un fatto. Altre volte al contrario la sanzione di un certo delitto era la scomunica, ma questa non colpiva la persona, se il giudice non l'avesse pronunziata nella sentenza. Perciò mentre nel primo caso gli effetti si sperimentavano appena commesso il delitto, nel secondo non si avevano, se non chiuso il processo ed emanata la condanna. Unita alla scomunica che si versava su le persone di ogni specie è la sospensione, che s'infliggeva solo ai chierici; e per essa erano in tutto o in parte privati dei loro diritti e delle attribuzioni clericali. Poteva aversi rispetto all'ordine, all'officio esercitato o al beneficio goduto; la sospenne totale s'intendeva intiera da ogni diritto. L'interdetto, la terza censura, spesso negli stessi casi in cui ai laici la scomunica e ai chierici la sospensione, viene imposto ai comuni, ai collegi, alle università e in genere ai corpi morali. Perchè in vero è raro si minacci nelle leggi d'Egidio l'interdetto personale, e lo si stabilisce quasi sempre sui luoghi (*interdictum locale).* [1] Questa ultima censura proibisce l'uso di alcune cose ecclesiastiche, di che i fedeli hanno il diritto di valersi; e si diversifica dalle altre due per non togliere dalla comunione e fratellanza spirituale i delinquenti. Il Cavallini scrive: " *Est suspensio a divinorum officiorum sacramentorumque activa et passiva celebratione, respectu alicuius loci vel personarum facta, ecclesiasticam prohibens sepulturam.* [2]

Sicchè le tre proibizioni si riducevano all'amministrazione dei sacramenti, al celebrare i divini offici e al seppellire *more*

[1] O. c.
[2] Cost. l. III. c. 4, nota.

canonum quantunque si permettesse ricevere il battesimo e la penitenza, come purificativi. L'interdetto si dava personale, se si riferiva ad una o più persone; locale, se ai dimoranti di una città, di una villa e di un castrum, e si liberava chi ne uscisse per recarsi altrove, e misto se colpisse sì le persone che i luoghi. Rispetto alla censura dei chierici la sospensione si distingueva dalla irregolarità, da che solo il legato assolveva, in ciò che questa non era se non che un impedimento canonico, un vizio individuale, il quale produceva la incapacità ad essere eletto ad alcun beneficio od elevato agli ordini sacri.

Il legislatore minacciando con eccessiva frequenza queste censure non ha in animo sempre d'applicarle quali pene correzionali ai delinquenti, *uti resipiscant,* ma piuttosto vuole sgomentarli con la minaccia di pene non proporzionali al fatto commesso, perchè implorino misericordia. Infatti se un comune sosteneva con pervicacia la scomunica lanciata contro il podestà, il rettore e gli officiali della sua terra o l'interdetto per lo spazio di due mesi, pagava cento fiorini d'oro, il rettore locale e il podestà venticinque, e qualunque altro officiale, dieci.[1] Un singolo poi che la sostenesse senza chiedere d'esserne assolto, se conte e barone, soggiaceva alla multa di cento fiorini, se nobile di cinquanta, se plebeo di dieci. Ove l'ostinatezza avesse proseguito per altri due mesi, si pagava il doppio, e se oltre, la pena era rilasciata ad arbitrio dei giudici. A produrre quest'effetto, che i canoni dicono medicinale, nessun vescovo, prelato o chierico poteva assolvere, e render nulle le conseguenze della censura inflitta; chè spesso i religiosi allegando un privilegio o per supina ignoranza protestando di non conoscere le costituzioni, se ne chiamavano liberi ed esenti. Giovanni vigesimosecondo a rimedio dello scandalo che derivava dal disprezzo, ne impose di nuovo a tutti la più rigorosa osservanza e ai vescovi comandò non solo fra quindici giorni dalla promulgazione di dar corso alle sentenze subite, ma di denunciare e indicare gli scomunicati, sotto pena

[1] Cost. l. III, c. 24.

ipso facto a loro e a chiunque trasgredisse la regola, della scomunica, sospensione o di non entrare più in chiesa.[1]

Ma anche a riparare che col pretesto dell'ignoranza si vilipendessero le sentenze di censure, il giudice generale su le cause spirituali ossia l'uditore o il suo commissario, potevano notificarle pubblicamente *per edictum,* coll'editto affisso alla porta del palazzo o alla porta dell'udienza della curia maggiore: e un tal atto costringeva all'osservanza, come se di persona fosse stata la sentenza notificata agli scomunicati e agli interdetti.[2]

Il diritto canonico non solo nelle pene, ma era filtrato altresì in diversi disposti di queste leggi, le quali intese a regolare i rapporti della chiesa con lo stato, sì rispetto ai limiti della giurisdizione, come per i diritti e i privilegi del clero, non trascurano quelle forme principali e necessarie del culto esterno, su le quali pareva richiamata la vigilanza dei magistrati medesimi. Così si prescriveva che la messa si celebrasse al lume di candele di cera,[3] e non in luoghi interdetti,[4] che nel recare il viatico agli infermi il sacerdote incedesse in veste bianca, preceduto da un chierico recante un lume e il campanello, o almeno da tale che fosse *in clericali habitu.* E sì nell'andata che nel ritorno doveva il sacerdote con le due mani sul petto sorreggere la pisside, il calice o altro vaso conveniente per l'ostia consacrata, coperto da un velo pulito e e bello *(pulchro et mundo velamine).*[5] Anche era vietato di dare in pegno il calice, la patena, la croce, il turibolo, le vesti e i libri sacerdotali e tutti gli altri ornamenti dell'altare sotto pena della perdita dell'oggetto per chi l'aveva dato, e per chi si era obbligato di una multa equivalente alla quantità del debito. Il da Carpi approvò la multa ordinando che oltre le pene già dette si pagassero dieci ducati d'oro, e che gli ebrei, i quali, commercianti minuti, erano i più proclivi a ricevere vasi sacri e vesti ecclesiastiche per rivenderle, si ob-

[1] Cost. l. III, c. 26.
[2] Cost l. III, c. 27.
[3] Cost. l. III, c. 6.
[4] Cost. l. III, c. 7.
[5] Cost. l. III, c.5.

bligassero alle stesse pene, oltre le loro leggi, e sempre restituissero il pegno preso: *pignus etiam non receptis pecuniis super ea mutuatis, restituere teneantur.*[1]

[1] Cost. l. III, c. 19.

VII.

I CHIERICI NELLA SOCIETÀ — LORO DOVERI, PRIVILEGI ED ESENZIONI — TASSE E CONTRATTI IN FRODE — I VESCOVI E LA GIURISDIZIONE DELL'UDITORE.

Resta ora da parlare più propriamente dei chierici nelle loro relazioni colla vita civile e sociale. Anche in ogni norma legislativa, che era dettata pe' chierici, la sorveglianza del rettore spirituale e del giudice si limitava soltanto a quelle azioni esterne che lo stato era in dovere d'impedire e di moderare. I chierici *(clerici)*, classe così grandemente privilegiata, erano sottoposti a leggi speciali di coercizione.[1] Qualunque chierico o beneficiato, o in *sacris*, doveva mostrarsi con la tonsura e l'abito clericale decente, indizio della vita corretta ed esemplare di costumi che si esigeva da lui. I beneficî si distinguevano in temporali ed ecclesiastici; e questi secondi, di che soltanto ora parliamo, si suddividono in tre specie, cioè supremi, quale l'episcopato, duplici come le dignità inferiori o quelli cui era annessa la cura delle anime, e finalmente semplici, che alla loro volta comprendevano i beneficî titolari e i non titolari.

Ai beneficiati e ai chierici erano poi vietate alcune professioni e mestieri: non potevano esercitare mercatura, negoziar di danaro o comunque impegnarsi in affari secolari *(implicare se negociis saecularibus)*, essere avvocati, procuratori e notai della curia civile e criminale, ma sì dell'ecclesiastica, e nel comune prendere per sè alcun officio di sindacatura o di

[1] Cost. l. III, c. 20.

altro sotto pena di scomunica. E sotto la stessa pena si proibiva da podestà, ai giudici e agli altri officiali pubblici di affidar loro simili incarichi e pure ai comuni e alle città, ai conti, ai baroni e alle altre persone di conferire loro veruna procura, minacciando altrimenti la nullità degli atti e nuove punizioni ad arbitrio del rettore da infliggersi ai singoli.

Quanto alla onestà della vita, era vietato ai chierici di mangiare e bere nelle osterie, se non fossero in viaggio, vietati i giuochi di rischio e coi dadi *(ad aleas vel taxillos)* e la caccia; lasciandosi all'arbitrio del giudice di stabilir le pene pei trasgressori.[1] Praticando l'usura, per le pene *in sacris canonibus statuta*, il chierico diveniva infame, inabile, cioè irregolare per vizio sopravvenuto, ed era sospeso per un certo tempo sì dall'officio come dal beneficio. Incorreva nella scomunica maggiore *ipso facto,* ove tenesse presso di sè una concubina o focaria;[2] e bastava ad accusarlo di concubinato, se mancasse la prova del delitto, il fatto di convivere con una donna di cattivi costumi e di fama sospetta. Tal divieto s'estendeva non solo a tutti i chierici, anche non *constituti in sacris ordinibus,* ma ancora ai religiosi regolari. Il testo però nella frase *publice concubinam tenentes*[3] fa intendere che la pena s'incorreva solo quando era provato evidentemente e notorio.

La costituzione termina così: *et aliter sic graviter puniatur qui contrafecerit, quod poena docente, cognoscat quam grave sit hoc crimen in clericis et enorme;* accennando quindi che altre pene oltre la scomunica, forse pecuniarie, poteva il giudice ecclesiastico imporre a costoro per trattenerli e allontanarli da quel disordine.

Data la missione pacifica del clero, tra tante asprezze di guerre e d'ire municipali, si trovò giusto che nessuno de' chierici portasse armi in alcun luogo della provincia sotto pena di dieci fiorini d'oro e della perdita delle armi medesime. Ma in genere nel divieto si comprendevano solo le armi offensive.[4] Nessun chierico poteva uscire di casa la notte do-

[1] Cost. l, III. c. 11.
[2] Cost. l, III. c. 15.
[3] Cost. l, III. c. 15.
[4] Cost. l, III. c. 18.

po il terzo suono della campana del paese, *absque maxima rationabili causa,* come non era lecito ai laici. Per un decreto del Da Carpi gli officiali laici trovando questi chierici in ora proibita *incedentes per terram,* se[1] ne impadronivano, li chiudevano in prigione, ricevendo in premio della cattura la terza parte della multa che il rettore esigeva dai delinquenti. Però questi il giorno seguente dovevano essere presentati al vicario del vescovo per il processo ordinario.

Qui chiaramente si rileva come la giurisdizione dell'uditore e del suo giudice fossero realmente suppletive, e che, quantunque spettasse ad essi di punir questi chierici, ciò non aveva luogo in effetto, se non ne' casi che la curia vescovile si fosse mostrata negligente.

Come si prescriveva ai chierici l'ora di ritirarsi a sera nelle proprie dimore, così era prescritto dal legislatore il tempo per incominciare la recita delle ore dell'officio divino, e ciò per tutti i rettori e i ministri della chiesa nella provincia.[2] Le ore canoniche erano sette, tre cioè notturne, il matutino, la prima e la compieta, e quattro diurne, la terza, la sesta, la nona e il vespero; e il matutino in ogni tempo dell'anno si terminava di recitare all'aurora, fuori del tempo pasquale, quando bastava si dicesse, allorchè il sole era già levato. Anche qui da queste determinazioni così minuziose, si rileva ciò che abbiamo già osservato: come in tutte le relazioni del clero co' fedeli interveniva la sorveglianza dei magistrati a togliere un abuso, a correggere una negligenza, a punire un delitto. Nè le ore canoniche, rassomigliate come ad un censo o ad un debito che i preti pagavano a Dio, in quanto essi vivevano del suo patrimonio, andavano esenti da una importanza pubblica massime per l'intervento del popolo, che assiduamente assisteva ai vesperi e ai salmeggi corali precedenti la messa solenne.

Allato agli obblighi non mancavano grandissimi privilegi, che la legge, citando l'esempio di Faraone, protestava essere concessi per diritto umano e divino. L'immunità, ossia la li-

[1] Cost. l. III, c. 17.
[2] Cost. l. III, c. 28.

bertà ecclesiastica, faceva esonerati i chierici dalle collette e imposizioni dei laici,[1] e ogni città essendo tenuta a rispettarla, non poteva costringerli per i loro beni a pagar dazio, pedagio o gabella, quasi che fruendo delle utilità che lo stato porgeva loro al pari che agli altri cittadini, essi non fossero moralmente e giuridicamente obbligati agli oneri corrispondenti. Ma si avevano due eccezioni, la prima per le cose che entrassero nel territorio aggravate di un tributo imposto dal principe o da qualunque superiore, prima che entrassero nel territorio, perchè allora quel peso gravava sopra qualunque persona a cui le cose fossero destinate; la seconda quando si trattava di tasse per la riparazione di vie, ponti e muri comunali, e per soccorso e difesa della città e del luogo contro i nemici della Santa Sede.[2] Queste però si pagavano dal clero a patto che s'imponessero per riparazioni necessarie e non ornamentali, e che recassero utile anche ad esso. Fuori di questi casi "*decernimus* -- dice il legislatore, — *omnes ecclesias et ecclesiasticas personas cum suis iuribus debita immunitate gaudere: nec aliquibus malitiis conteri, sed potius in omnibus privilegiis et libertatibus et iuribus et spiritualibus privilegiis sibi et eorum bonis indultis defensari, liberos quoque manere ab omnibus angariis et quibuscumque indebitis exactionibus et gravaminibus*". — Ed esigendo il tributo, il signore del luogo sborsava la multa di cento fiorini d'oro, di duecento il vicario, e di dieci il gabelliere, il portinaio o qualunque altro esattore. Il chierico però doveva aver comperato le cose per uso proprio e non per farne commercio *(causa mercimonii)*, anzi se abusasse di un così vasto privilegio, perdeva la proprietà della cosa ed era multato alla misura dei gabellieri. Infatti l'essere spesso accaduto che i chierici con frode allargassero i termini di questo indusse il legislatore a vietare che potessero ricevere dal padre, dal fratello o da qualunque altro congiunto donazioni, compre e cessioni di beni per togliere al comune o alla terra il lucro delle dative e delle collette sorgenti dal contratto. E oltre la nullità dell'atto si minacciava ai colpevoli la sco-

[1] Cost. l. III, c. 23.
[2] Cost. l. III, c. 22.

munica; ma per decidere quando veramente l'atto si dovesse credere fatto in frode del comune e delle finanze comunali, il Da Carpi determinò che simili istromenti si ritenessero fatti in frode, quando la divisione de' beni, la compra e la cessione non aveva alcun pratico effetto, rimanendo il chierico in unione domestica co' fratelli e col padre, spesso nella medesima casa e con vitto comune. E si osservi che in tal caso la frode si presumeva *intelligantur et praesumantur facta*,[1] afferma il testo, contro le regole generali del diritto. Resta tuttavia negli altri casi necessaria la prova positiva.

I vescovi, l'alto clero, si trovavano in una speciale posizione giuridica di fronte alla giurisdizione ecclesiastica dell'uditore,[2] sottratta loro nel disordine e nella dissoluzione delle diocesi dello stato papale al tempo della schiavitù avignonese. Non pochi tra essi in seguito ricalcitrando ad ammettere quel potere, che ormai trovava radici nella lunga tradizione, per mezzo dei loro officiali tentavano di evitare condanne, di non dare corso a sentenze, allegando l'ignoranza delle costituzioni, il tumulto della guerra e le rivolte. Perciò si ordinava che tutti i vescovi, i capitoli nelle sedi vacanti, poi i prelati e i pievani mandassero nella curia del rettore provinciale un procuratore ed un sindaco che vi dimorasse continuamente. Per mezzo di lui, che aveva l'officio d'intimare e far note le sentenze della curia ai rappresentanti, si obbligavano tutti ad osservarle pienamente secondo la distanza de' luoghi e la qualità delle persone come se avessero assistito al giudizio. Ed era tanto urgente il provvedimento, che si ingiungeva loro di notificare entro un mese, spedire questo procuratore e fare per proprio uso una copia della costituzione.

Ma il conflitto fra le autorità ordinarie clericali e le governative non cessò di manifestarsi col confermare che il papa faceva il diritto di un tale tribunale eccezionale. Impedire le lotte significava abolirlo, e l'equità lo avrebbe richiesto, appena scomparse le cause che avevano consigliato di erigerlo;

[1] Cost. l. III, c. 22.
[2] Cost. l. III, c. 25.

se la tradizione non avesse dato baldanza a questi giudici laici in materie ecclesiastiche con l'afforzarsi prima nella Rota picena, come avvertimmo, e finalmente trasformandosi nella Congregazione Lauretana, in mezzo alle proteste vane e non ascoltate dei vescovi.

VIII.

I COMUNI E LO STATO — LIBERTÀ E GOVERNO DEI COMUNI — GABELLE E PERCEZIONE VARIA DELLE MEDESIME — STATUTI, INSEGNE.

Non è punto facile chiarire storicamente la condizione della vita municipale, come si propagava nei diversi comuni di questo stato romano. Quanto alla distribuzione geografica e alla descrizione quasi catastale dei vari centri di popolazione nelle provincie ecclesiastiche, oltre i molti documenti editi nel codice diplomatico del Theiner, possiamo principalmente conoscerla da quattro documenti di massima importanza per i tempi di cui parliamo, cioè dalla *descriptio provinciae Romandiolae,* compilata nell'anno 1371, dalla *descriptio Marchiae Anconitanae* compilata nel 1359, dall'*excerpta* del libro dei censi di Angelo Taverini tesoriere del Patrimonio e finalmente dalla costituzione cinquantesima quarta del libro secondo delle egidiane.[1] In questi documenti non solo ci vengono dati i nomi dei vari luoghi di ciascuna provincia, ma ci vengono date altresì le notizie riguardanti il governo comunale d'ogni singolo paese e i tributi che esso doveva allo stato: da essi può formarsi un'idea quasi perfetta della complicata e difficile composizione dello stato al tempo dell'Albornoz. Il concetto generale è quello di una completa disuguaglianza di rapporti giuridici e di ordini pubblici. L'antico comune italiano dopo la pace di Costanza ottenuto il pieno riconoscimento dei suoi diritti e convertito in diritto delle città il vetusto uso ed

[1] THEINER, *Cod. dipl. S. S.*, n. 365 pag. 394 — n. 325, pag. 348 — n. 525, pag. 490. "continentes distinctas per ordinem omnes civitates provinciae designatas et confinatas per loca et partes ipsius provinciae." Cf. Cost. l. II, c. 54.

esercizio delle prerogative, dette regalie, s'era venuto svolgendo a forma repubblicana. Col vivo desiderio delle riforme, parte mettendo a frutto le tradizioni romane interrotte, parte gl'istituti germanici, pian piano gli ordinamenti municipali progredirono. Ai due consoli del primitivo comune tenne dietro un solo magistrato nel potestà, e contro di esso, per solito di parte aristocratica, si rese forte lo stato del popolo con le associazioni *(universitates)* di arte e mestieri, che elesse a sua volta un capitano, e diede spesso nella città medesima origine ad un nuovo comune indipendente. Nello stato ecclesiastico i pontefici per donazioni imperiali e per la sommissione dei popoli ottennero da prima la protezione, poi il dominio assoluto delle provincie, onde si formò lo stato romano. Le donazioni e le concessioni erano rimaste per molto tempo lettera morta, e le città ne profittarono per godere di un'ampia libertà: anzi alcune riconobbero perfino la sovranità cesarea ed altre la tutela del pontefice, non la sudditanza a lui, per mezzo dei suoi legati. Sicchè la dominazione mentre ne' luoghi vicini a Roma fu effetto di stabile autorità, altrove era quasi nominale: e i papi, se anche prima di partire per Avignone esigevano dai comuni una ricognizione del loro alto dominio, generalmente si contentarono di poco, e sotto il governo del rettore permisero alle città il libero incremento delle istituzioni proprie. E pure, sebbene il legato non si prefiggesse allora altro scopo che di conciliare con la sovranità pontificia le franchigie popolari, non di rado i popolani bramosi di maggior libertà resistevano ostilmente al governatore pontificio, ora vi resistevano i nobili ed i magnati, i quali aspiravano ad un dominio nelle città. Quindi è che la storia civile dello stato papale a quei giorni, nel secolo decimoquarto, non offre che un continuo alternarsi di concordie, concessioni, lotte, riforme, scomuniche, remissioni e restaurazioni. Alla venuta dell'Albornoz ostacolo più grave erano i tiranni, cioè quegli uomini o quelle famiglie di ceppo illustre, che col pretesto di una concessione feudale ottenuta per un certo tempo dai pontefici o con violenza ed usurpazione avendo acquistato il dominio di una terra o con blandizie persuaso i municipi a darsi nelle loro mani, ora governavano le città impedendo

l'azione del potere pubblico. E le costituzioni d'Egidio edite, *postquam invaluere tyranni,* sono dettate per rispetto ai comuni in modo da limitare l'autorità e conceder più libera e senza freni l'azione su di essi allo stato. La guerra sostenuta da lui per ricuperare queste provincie alla Sede apostolica l'aveva convinto del pericolo che si correva per la soverchia preponderanza comunale, e intese quindi con prudente politica a restringerla. Prima che l'Albornoz discendesse, le città dello stato ecclesiastico erano tiranneggiate per la maggior parte; a Bologna governavano i Pepoli e i Bentivoglio, a Ravenna e a Cervia i Polenta, a Rimini e a Cesena i Malatesta, a Fermo i Migliorati, ad Urbino i Montefeltro, a Camerino i Varano, ad Imola i Manfredi e gli Alidosi, a Foligno i Trinci, a Forlì gli Ordelaffi; e perfin Egidio, che aveva sbalzato di trono tanti signori aveva con alcuni dovuto scendere a patti, e dare a vita un feudo ad altri che ne dominavano tanti, come a Francesco Ordelaffi, Forlì, a Giovanni d'Oleggio, Fermo, e a Giovanni di Vico, Corneto. Ma questi signori, che pacificati con la chiesa ne divenivano vessilliferi e governatori pagando un annuo censo, col loro entrare nelle città non distruggevano affatto l'organismo del comune, ma riducevano i magistrati alla condizione di loro ministri subalterni: ecco perchè troviamo i magistrati coesistere con i tiranni. E per non tradire le forme repubblicane sovente si lasciavano eleggere nelle assemblee popolari per un tempo limitato, fino poi ad usurpare intieramente il potere, imporre tasse, giudicare ed emanar leggi ad arbitrio.[1] Importava al riformatore di evitare che in seguito che la cupidigia del governo desse luogo a nuove usurpazioni; e quantunque a questo pericolo le antiche costituzioni dei pontefici, richiamate in vigore avessero provvisto, era necessario, *hominum tamen crescente malitia,* di introdurre nuovi rimedi, " *novas adhibere medelas.* "[2] E stabiliva perciò la confisca di tutti i beni a vantaggio della chiesa per qualunque usurpatore *ipso facto,* annullando e togliendo ogni speranza di remissione e di liberazione, e ciò sempre, senza rispetto

[1] Cost. l. II, c. 44.
[2] Cost. ivi.

alla condizione personale del delinquente, *etiam si pontificali, illustri, seu quacumque alia dignitate praefulgeat.*

Ma oltre alle città che erano governate da questi signori, rinveniamo una supremazia dei grandi comuni, i quali avevano sotto di sè molti altri piccoli comuni e li governavano, così Roma, Bologna, Ancona, Viterbo, Orvieto, Faenza, ecc.; i comuni dirigenti e sovrani si dicevano allora *communitates maiores* o *superiores,* e i subalterni, *inferiores.* [1] In genere in tutte queste costituzioni le città quando sono considerate giuridicamente prendono il nome di comune (*communitas*), e sono equiparate in molti diritti alle *universitates,* cioè alle corporazioni d'artigiani e mestieranti, e ai collegi, cioè alle riunioni dei magistrati, dei notai e degli altri curiali. E il fatto non deve recar meraviglia, poichè la terza forma del comune s'era appunto elaborata nelle corporazioni, ordinate e dirette da simili governanti. Quanto alla qualità dei centri di popolazione, il nome generico con cui s'usa indicarli tutti è *loca Sanctae Sedis,* o *ecclesiae romanae subiecta,* e le varie specie ne sono la *civitas,* comune popoloso e munito di grande autorità e privilegi, *castrum* o *castellum,* comune fortificato; *villa,* comune piccolo, per lo più agricolo; *terra,* che generalmente significava qualunque comune e si applicava anche a quelli che non avendo i privilegi e il titolo di *civitas,* racchiudevano numerosa popolazione: e le fortezze nell'interno delle città o in vicinanza si chiamavano meglio *rocca* o *fortilitium.* Politicamente il legislatore, senza guardare alle forme edilizie o all'importanza militare, distingue i luoghi della provincia in cinque ordini o gradi prendendo a criterio la popolazione e l'estensione. Al primo ordine appartengono le città e terre maggiori *(civitates et terrae maiores),* al secondo le città e le terre grandi *(magnae),* al terzo le terre mediocri *(terrae mediocres);* sembra che città mediocri non ve ne fossero; al quarto le terre piccole *(parvae),* e al quinto le terre minori *(minores).* A seconda della grandezza variava l'imposta, le multe e la cerna dell'esercito. [2]

[1] Cost. l. II, c. 37.
[2] Cost. l. II, c. 54.

Quanto al governo e all'amministrazione di tutti i comuni, dobbiamo distinguere una prima classe soggetta ai *comites, barones, nobiles, domini temporales,* oppure ai vescovi e prelati; e qui sebbene l'antica magistratura non fosse scomparsa, in realtà non vi rimaneva che di nome, perchè di fatto la somma delle cose era nelle mani degli usurpatori. Fuori di questi luoghi in genere il primo magistrato municipale lo si aveva nel potestà *(potestas),* che doveva esser forestiero, nobile, dottore in legge, il quale poi per mezzo di giudici sì per le cause civili che criminali, notai e vicari, curava l'amministrazione della giustizia, comandava le armi, spediva ambasciatori, e in casi di eccezione, ad arbitrio applicava le pene. Egli durava in officio sei mesi, un anno o più, e per solito non poteva esservi riconfermato. Gli officiali da lui preposti alle singole aziende e che mutavano nome da luogo a luogo, erano detti *priores, antiani, rectores,* ecc. e pe' vari incarichi d'economia tesorieri, conservatori, depositari, difensori, ecc. Ma la varietà è grande: altrove ai *potestates,* si surrogano i *consules* e i *capitanei,* di cui troviamo parola nelle costituzioni, e non di rado coesistono nella medesima città, ciò che ci induce a credere non essersi punto ancora dileguate le forme primitive del governo, anzi ad esse essersi subordinate le nuove. Oltre di che v'ha da notare che nelle leggi d'Egidio non sempre con tali nomi si allude agli officiali comunali, ma ai capi e agli amministratori delle *universitates.* Sotto ai magistrati superiori s'adunavano due consigli, il consiglio maggiore *(consilium generale),* composto di rappresentanti del popolo, che eleggevano il potestà per scrutinio segreto *(per bussolas vel palluttas),* [1] e mai *ad vistam,* e si convocava per decidere affari straordinari e di grave interesse. Alla gestione e al disbrigo degli affari ordinari provvedeva un consiglio minore *(consilium speciale)* o di credenza, composto dei magistrati del comune e di pochi altri consiglieri.

Di più, vi era una serie di magistrati e di officiali, a cui s'affidava la sorveglianza dei luoghi particolari come di porte, ponti, torri, castelli, e si dicevano *capitani, custodes, castellani,*

[1] Cost. l. II, c. 37.

ecc. eletti a sorte o a scrutinio, o pure nominati dal podestà e dagli altri: ad alcuni era commessa la pubblica sicurezza sotto gli ordini del podestà, e non pochi si destinavano a raccogliere le tasse (*collectores*).

Il podestà e i magistrati superiori, erano o eletti prima e poi approvati dal governo, o nominati e deputati dal governo stesso nei luoghi, dove l'autorità era più diretta. All'ingresso fu proibito che essi dichiarassero a quel partito appartenevano, o giurassero di far osservare gli statuti chiusi del luogo, prima di conoscerli, solamente eran tenuti in principio *officiorum suorum* a prestar giuramento di rimaner sempre fedeli e devoti alla chiesa, di osservare fermamente tutte le costituzioni generali, di non permettere nulla contro di esse, e degli statuti municipali osservar solamente quelli che come giusti, buoni e non contrari alla libertà ecclesiastica fossero stati approvati dal rettore della provincia.[1] In fine poi del loro officio erano soggetti al sindacato: e perciò tutti e singoli gli officiali si portavano alla curia generale, ed ivi dimoravano un tempo debito per render ragione dell'opera loro; fossero essi giudici, notai, rettori, governatori, ecc. purchè destinati dal rettore o dalla Sede apostolica. Circa il tempo della dimora in curia, se l'officio durava sei mesi, doveva estendersi almeno fino a dieci giorni, se maggiore spazio di tempo, fino ad un anno, a quindici giorni, più d'un anno, a venti. Un mese prima di terminare la gestione ogni officiale lo notificava al tesoriere, il quale entro otto giorni notificava a sua volta ai comuni, dove era stata esercitata, il termine e i giorni del sindacato; per i comuni che avevano il sindaco presso la curia era sufficiente che il tesoriere ne desse avviso a lui, e questi a spese del comune stesso lo annunziava ai cittadini. Se i sindaci non erano in curia, lo si faceva notificare per mezzo di lettere e i singoli officiali dovevano dal banditore farlo diffondere tra il popolo, perchè quanti avessero avuto che opporre, richiedere o lamentare contro l'officiale uscente di carica, si presentassero nel termine destinato avanti al rettore provinciale, *recepturi iustitiae complementum.*[2]

[1] Cost. l. II, c. 36.
[2] Cost. l. II, c. 40.

Ove un officiale non avvisasse un mese prima il rettore o chi per lui, era obbligato, cessato l'officio, a notificare per lettera del rettore o del commissario sindaco deputato da lui, alle terre, e allora i giorni del sindacato non si computavano più dal fine dell'officio, ma dall'avvenuta notificazione: tuttavia esso rimaneva personalmente nella curia pronto a rispondere a chi si presentasse. Un giorno innanzi all'esame, gli officiali sindacandi facevano sapere al rettore e all'uditore spirituale, il loro nome, la qualità della carica e il tempo della gestione, e allora il rettore con un editto affisso alla porta dell'udienza comandava che chiunque conoscesse avere quel pubblico officiale commessa una baratteria, un'estorsione, e un'ingiustizia lo denunziasse subito in curia. E tosto raccolte le denunzie e le accuse, s'investigava su di questo specialmente per mezzo di chi potesse aggiungere notizie e far fede, come a dire avvocati e procuratori residenti. S'esaminavano col giuramento del silenzio e della segretezza, e se alcuno taceva quanto potesse recar luce al processo, oltre alla pena dello spergiuro e dell'infamia perpetua, cadeva nella scomunica, mentre poi quando l'accusatore fosse stato il corruttore dell'officiale da sindacarsi, gli si concedeva, purchè tutto rivelasse, la impunità completa *(sit totaliter absolutus)*.

Da prima l'analisi si volgeva su le querele, specialmente quanto ad appropriazioni illecite e ad estorsioni, e nella seconda si risolveva equamente la questione e con sentenza definitiva si condannavano o si assolvevano gli accusati. Se però durante il termine prescritto si trascurasse di emanar la sentenza, non si ritornava su la procedura, ma gli officiali si ritenevano assoluti e i sindacatori negligenti pagavano alla Camera e alla parte lesa tutto ciò che si chiedeva da loro, e inoltre la multa di cento fiorini.[1] Quando poi gli officiali da sindacarsi si fossero assentati dal luogo della curia, o non fossero venuti a render ragione, chiunque poteva impadronirsene e farveli a forza ritornare, bastando a prova della querela il giuramento del querelante: e se preso, fuggiva, si aveva in conto di reo confesso e si procedeva alla condanna.

[1] Ivi.

Anzi a perpetua infamia di lui se ne dipingeva l'effigie a spese della Camera nel palazzo abitato dal rettore o dalla curia generale. Se invece nella prima metà del tempo del sindacato, cioè nel tempo utile per l'accusa, nessuna querela si fosse presentata, allora i sindacatori assolvevano per sempre l'officiale; ma ove le querele si fossero portate a cognizione della curia, non era permesso ritirarle incorrendo chi avesse desistito nella pena medesima minacciata al reo convinto.

E tuttavia questo istituto del sindacato malgrado tanto rigore non conseguì ampiamente l'effetto, e il legislatore per reprimere l'arbitrio e la corruzione, *ne pecuniae ac bona civitatum et oppidorum provinciae dilapidentur per eos, qui ipsorum conservationi praepositi sunt,* venne ad ordinare che ogni anno il legato deputasse i sindacatori ad esaminare con severa diligenza l'amministrazione finanziaria e la condotta pubblica dei priori, podestà, consoli, camerlenghi, depositari ecc. e di tutti gli altri magistrati comunali, per mettere ad arbitrio del legato o del rettore i colpevoli.[1]

L'approvazione all'entrare in carica, il sindacato all'uscirne non erano le uniche relazioni della curia maggiore con i tanti governatori dei comuni; con essi il rettore provinciale corrispondeva spesso per lettere a significar le disposizioni generali, imporre le gabelle, impedire gli abusi. E questi dovevano farle leggere nel consiglio generale, ossia nel parlamento del comune, e, ordinatane una copia esatta, riconsegnarle al baiulo; ed eran tenuti scrupolosamente ad adempirne il contenuto. Per tal modo qualunque lettera presentata al podestà, al capitano, al giudice, al vicario, ai priori, agli anziani o ad uno di essi e ad un altro officiale s'intendeva presentata a tutto il comune e si presumeva venuta a cognizione di tutti. Era proibito ai comuni, ai corpi morali e agli officiali e agli amministratori di essi d'occultare, corrompere, cancellare e distruggere queste lettere o in qualunque modo non rispettandole venir meno all'onore dovuto al rettore della provincia, *quod aliquando fieri consuevit,*[2] sotto pena anche pei complici di duecento fiorini: oltre la privazione come ribelle della chiesa,

[1] Cost. l. c.
[2] Cost. l. II, 46.

dell'officio (*capitania, custodia, potestaria*) e della giurisdizione coll'inabilità perpetua e la confisca del salario. Le prove erano al solito la deposizione del baiulo e di un altro testimonio, o pure la pubblica fama provata con testimoni idonei e con indizi verisimili ad arbitrio del giudice.

Ma importava in mezzo a questa compagine così intricata di diritti, di giurisdizioni e di privilegi che si collidevano, introdurre un po' d'ordine, d'armonia, d'unità; importava segnare i limiti a quei diritti che or i comuni, or le singole persone pretendevano, affinchè rimanendo così poco sicuri ed incerti non dessero occasione ad usurpazioni di beni, di cose, di diritti, che con frodi ed astuzie si commettevano da alquanti scellerati, *iniquitatis filii*, a danno della chiesa. Con ciò — diceva il legislatore, — si opera contro il pubblico bene e la salute delle anime; quindi vietava l'appropriarsi e l'occupare senza licenza qualunque cosa che spettasse allo stato, anzi tutto quello che per il passato fosse stato preso, doveva non più tardi di un mese restituirsi al rettore o al tesoriere, e quanti allegassero un titolo di concessione o locazione anteriori a salvare il diritto, esibissero le prove.[1] Parimenti nel termine di un mese, tutti i provinciali, cui tali usurpazioni erano note, dovevano denunciare i colpevoli; e se più tardi ne avevano appreso la notizia, entro un mese dal giorno che l'avevano appresa. Sanzione durissima sì per chi non restituisse, come per chi non rivelasse era la scomunica, la restituzione del mal tolto con i frutti e la multa del quadruplo del suo valore; e si procedeva con rito sommario lasciando all'accusatore in compenso la terza parte della pena. Tagliar netto con tutte queste concessioni e patti personali era stato pensiero d'Egidio, quali ostacoli all'amministrazione pubblica; sicchè lasciate le formole, fuori del caso d'uno speciale privilegio del pontefice, da doversi sempre mostrare dentro il termine d'un mese sotto pena di decadenza, fuori di questo caso, veniva ad abolire tutti i contratti (vendite, locazioni, donazioni, alienazioni), per qualunque tempo fatte, di diritti di terre, di molini, di pascoli, case, pedagi, pesche, ponti,

[1] Cost. l. II, c. 44.

acquedotti, ecc. concessi a collegi, università, comuni e singoli in provincia, e li rivocava in proprietà della chiesa. I nunzi, i baiuli, gli officiali esecutori, dipendenti dal tesoriere ne prendevano subito possesso, e li affittavano senza nè anche riguardare la prescrizione.

Più grave era la contesa pe' privilegi straordinari e svariati che ogni comune e ogni corporazione vantava per sè. Il desiderio però d'unificare lo stato, di avviarlo dalle discordanti autonomie dei comuni al regime di una monarchia temperata, quale divenne nel secolo decimoquinto, non arrestò punto Egidio dall'impresa di limitare almeno e restringere queste immunità ove abolirle non fosse possibile. Era saggio provvedimento il volerle conoscere a pieno e registrarle per impedire che ad eludere la sorveglianza della chiesa e non rispettarne le pretese si facesse appello a privilegi che non esistevano od erano scaduti, e si estendessero a piacere fuori dei confini prescritti. Richiamando in vigore una costituzione del cardinal di Siena, ingiungeva che dentro tre mesi si presentassero i documenti originali per registrarli negli atti della Camera, e così si osservasse in seguito per que' privilegi, che s'ottenessero poi, riguardanti il vantaggio o il danno della chiesa (*commodum vel incommodum Ecclesiae romanae vel Camerae Apostolicae*),[1] sotto pena di decadenza e di non acquistar fede producendoli in appresso. Determinate così le prerogative che ciascuno poteva affacciare per rendersi libero dalle leggi e dalla vigilanza dello stato, e determinatele allo scopo di restringerle, era anche necessario di rassodar la potenza pontificia col regolare le relazioni che dovevano intercedere fra la curia e i provinciali, sì per rispetto agli affari da trattare che per rispetto al commercio. I priori,[2] cioè i capi di ogni comune, perchè non si servissero di private persone nel far ciò che dovevano come magistrati locali, scrivevano le lettere ai superiori per mano del cancelliere e col consenso dei governanti, a norma degli statuti; altrimenti erano puniti con le pene stabilite nelle costituzioni contro i falsari d'istromenti (*consensu regiminis et per manus cancellarii*). Oltre la corrispondenza

[1] Cost. l. II, c. 53.
[2] Cost. l. II, c. 39.

epistolare[1] i capi dei governi comunali intraprendevano relazioni col mezzo di ambasciatori e legati spediti al rettore o alla curia; ma per evitare spese inutili fu proibito di mandarli fuorchè in casi necessari, e mandarne in gran numero, come era corso l'abuso. Quindi questo veniva positivamente limitato ad uno o due per il comune di una città e di una terra maggiore, e ad uno soltanto per tutti gli altri comuni; ogni ambasciatore a cavallo riceveva non più di otto anconetani al giorno per sè e per la manutenzione del cavallo, e due anconetani ogni giorno per un servo: il nunzio a piedi non più di tre. Non adempivano le funzioni di ambasciatore per incompatibilità con il loro officio, il podestà, il giudice e il magistrato della terra, sì per non dare causa ad ambasciate superflue, sì per non toglierli al proprio ministero. E se in caso eccezionale avessero ottenuto licenza dal legato o dal rettore, non ricevevano più del danaro stabilito, il quale, ove si trattasse di una persona, era sempre pagato da questo e non dalla comunità. Del resto ogni ambasciatore partiva, non senza avere in iscritto il sommario di quanto doveva riferire, e non dal comune partiva il nunzio, se non avendo la testimonianza del sigillo e il sommario scritto doveva contenere il nome della persona di chi mandava, della persona a cui si mandava e la indicazione del tempo precisa, sotto pena di cinquanta fiorini d'oro. E il cardinal Da Carpi aggiunse che sotto le pene medesime non si spedissero quelli che avevano lite nella curia generale. Alle relazioni officiali con i piccoli governi tenevan dietro le relazioni private tanto civili che commerciali con la curia, e nel pensiero d'Egidio di ridurre quell'amministrazione difforme ad un regime unico e monarchico era naturale la sua premura nel rendere più frequenti e più facili questi rapporti de' singoli con la curia centrale e la Camera.

Primo provvedimento a quest'effetto fu assicurare l'accesso alla curia per i provinciali. Chiunque per citazione o per semplice invito o per ottenere giustizia spontaneamente, o per causa di commercio poteva recarvisi in persona, rimanervi e tornarne, senza che per rappresaglie concesse dovesse soffrire

[1] Cost. l. II, c. 38.

alcun danno: e tal diritto di rappresaglia non poteva colpire alcuno di questi, anche se nell'istromento di concessione si fosse preveduto il caso. E chi sotto tale pretesto avesse oltraggiato e danneggiato [1] nella persona o nelle cose questi viaggiatori, si puniva con la stessa pena di qualunque colpevole come se non avesse diritti di rappresaglia, e perdeva i crediti per cui gli erano stati concessi. Al luogo della curia poi quanti si recavano a vendere generi alimentari *pro commodiori subsidio et substentatione curialium curiae generalis,* erano liberi da dazio e gabella sì in specie metallica che in natura, perchè si era introdotto l'abuso di costringerli a cedere una porzione di pesce, di frutta, di carni o d'altro, tanto nel luogo della residenza, come ne' luoghi per cui erano obbligati a passare per giungervi. Non solo si vietava d'esigere un tale dazio, ma perfin di riceverlo sotto minaccia delle pene antiche e di altre ad arbitrio, oltre la solita scomunica *ipso facto.* Erano così i provinciali resi liberi di vendere sì ai curiali che ai non curiali, ma occorreva anche riparare ad un altro inconveniente. Gli officiali della curia e dei comuni prevalendosi spesso della loro autorità su questi poveri contadini usavano prendere gratuitamente dai mercanti grano, foraggi e quanto altro serviva ad essi, e ai familiari, e senza retribuirli adoperavano i carri e gli animali da trasporto. Ora il legislatore cominciò dall'annullare le leggi, i decreti e le costituzioni che un tal disordine approvavano, tolse le pene minacciate a chi si opponeva, e stabilì che le merci si cedessero sempre col *iusto naulo seu praemio,* sotto pena della restituzione del doppio e della scomunica *ipso facto* senza remissione e senza riguardo a dignità personale. [2]

Determinate così le condizioni favorevoli al commercio interno della provincia, Egidio occupato dal timore che il fatto dell'esportazione delle vettovaglie potesse produrre la povertà e la carestia nelle popolazioni, s'indusse a limitare nei confini di essa il commercio dei generi alimentari, *ex quibus incolae provinciae deberent deducere vitam suam.* Nessuna

[1] Cost. l. II, c. 42.
[2] Cost. l. I, c. 42.

città, castello, comune, villa, nobile, barone, od altra persona poteva quindi mandar fuori le vettovaglie *terrestri et marittimo itinere,* pubblicamente o di nascosto, per qualunque causa, sotto pena di trecento fiorini d'oro pel comune, che si rendesse colpevole, di cento pel barone, di cinquanta per ogni privato, a favore della Camera apostolica, e della perdita non solo delle vettovaglie, ma delle navi, carri e degli altri mezzi di trasporto. Fermo nel considerare come *avaritiae caecitas et damnatae cupiditatis improbitas*[1] lo stimolo del maggior guadagno individuale, che invece è il cespite della ricchezza, le pene si spingevano fino al rigore. Chiunque arrestava e s'impadroniva dei delinquenti colti *in flagranti,* entrava a percepire un terzo delle pene pecuniarie, ma doveva entro cinque giorni con le vettovaglie e le cose sequestrate presentarli alla curia sotto pena di cinquanta fiorini; e oltre la cattura, l'accusa e la denunzia era libera a tutti. Pareva quasi che Egidio volesse imporre delle condizioni al commercio per produrre l'agiatezza in ciascuna provincia al momento stesso che vietava l'esportazione al di fuori. Perchè, fatto il divieto, non cessa di ripetere egli e di richiamare in vigore costituzioni di suoi predecessori, dove s'invitavano i provinciali a commerciare, specialmente di generi alimentari *per totam provinciam,* liberamente, impunemente da una terra all'altra, senz'apodissa, bolletta, e licenza del rettore, del tesoriere o del maresciallo, ma con due sole restrizioni, cioè con la proibizione di portar mercanzie nelle terre ribelli, durante il tempo della ribellione, e coll'altra di pagare il passaggio soltanto nei luoghi, dove la chiesa romana era stata solita imporre quella tassa speciale.[3]

Osservato così quanto in simili costituzioni s'era prescritto rispetto ai magistrati e agli officiali dei comuni e alle relazioni che tenevano con la curia maggiore e intorno ai limiti del commercio fra i provinciali, passiamo ad esaminare quali innovamenti avesse Egidio introdotti circa il potere legislativo proprio dei comuni, cioè circa la legislazione statutaria, sulle

[1] Cost. l. I, c. 50.
[2] Cost. l. II, c. 50.

contribuzioni imposte ai privati, e quindi su la milizia della provincia.

Da principio il popolo aveva dato a sè stesso i suoi statuti, sebbene questi non contradicessero in massima al diritto del principe esercitato sulle città; e in genere essi erano stati compilati dalla classe sociale che prevaleva. Più tardi al tempo dell'Albornoz le città grandi, le terre e perfino i castelli, giovandosi della fiacchezza del governo, avevano nel disordine modificato le loro leggi antiche, o ne avevano promulgate di nuove, *suis finibus non contenti, sed potius transgredientes terminos, quos posuerunt patres sui.* [1] In somma s'erano resi quasi indipendenti: autonomia ora rappresentata da un tiranno usurpatore, ora dagli stessi magistrati municipali, e così trascuravano d'applicare la costituzione dei legati pontificî. Queste leggi prendevano nomi diversi, dicendosi costituzioni, capitoli, ordinamenti, riformanze, decreti secondo la forma, l'estensione e l'organo, che le emanava; ma tutte non potevano aver vigore, se non nei confini del comune, o del distretto e delle ville e dei castelli in esso compresi. Gravi sconci s'eran verificati, ed Egidio sempre intento al suo scopo, dovette rimediarvi, frenando il potere legislativo dei singoli e definendo dentro quali termini lo statuto potesse farsi, e quel che è più, acquistasse vigore. Incomincia accennando ai danni coll'affermare che il privilegio di far queste leggi si perde coll'abusarne; *non immerito legislatores decrevere privilegia amittere eum, qui permissa sibi abutitur potestate.* Gli era in vero un vantaggio considerare che il potere di far gli statuti fosse un privilegio, una specie di benevola concessione della chiesa; ma era cosa contraria ai fatti. Non dissimulava intimamente a se stesso che in quella lunga guerra con i comuni e i signori, che gli aveva dato in mano lo stato pontificio, egli era venuto a patti con parecchi dei podestà, e l'emanar leggi aveva riconosciuto come un loro diritto. Ed è perciò che poche righe più sotto confessa che la *potestas statutorum* alcuni l'hanno per privilegio, altri *de iure.* Comunque fosse poi, la chiesa, *eorum domina,* poteva impedire che si varcassero i confini

[1] Cest. l. II, c. 36.

della giurisdizione municipale e che si approvassero leggi perniciose allo stato. Appunto gli effetti disastrosi di tali *leges iniquae* lo consigliavano a definire l'esercizio di quel diritto e ad annullare ciò che i comuni avessero pubblicato contro le costituzioni. Il legislatore dichiara di non frenare ora le facoltà dei comuni, ma far osservare limiti già imposti dai suoi predecessori.[1]

Gli statuti dunque dei comuni, delle corporazioni e collegi, delle università, dei vescovi, prelati e degli altri dominatori dello stato ecclesiastico non dovevano contenere: 1°) nulla contro la libertà del clero, cioè contro i diritti, le immunità, e i privilegi che ad esso competevano; 2°) nulla contro la giurisdizione e l'onore della chiesa romana; 3°) nulla contro le costituzioni generali e speciali della provincia; 4°) nulla d'illecito, d'impossibile o acconcio a favorire un partito e a muover discordie. Le leggi municipali compilate senza rispetto a queste prescrizioni non acquistavano valore, e dovevano dentro un mese dalla promulgazione togliersi dal libro degli statuti e delle riformanze, e parimenti non producevano verun effetto i processi fatti in forza di esse. Quanto al futuro si proibivano simili statuti, si dichiaravano nulli gli atti a cui avevano dato origine, e chi aveva pagato una pena o sofferto un danno veniva dal podestà e dagli officiali comunali risarcito interamente della perdita. E se compilandosi gli statuti contro gli ordinamenti dello stato il podestà, il governatore o qualunque altro magistrato si dimetteva dall'officio o ne era espulso, il comune doveva pagargli il salario per intiero. Le pene ai trasgressori erano la multa di mille fiorini per una città e terra, di cinquecento fiorini per un conte e un signore, che avesse giurisdizione temporale; e si estendevano a quelle città e a quei singoli che ardissero stabilire qualche cosa in danno della chiesa e dei beni del clero col pretesto di privilegi loro concessi dalla Sede apostolica e da altri; mentre poi in fatto eccedevano le facoltà dei privilegi stessi.

Anche nulli e insussistenti si dichiararono quegli statuti che imponevano ai magistrati prima di entrare in possesso

[1] Cost. l. c.

dell'officio di dichiarare con giuramento a quale partito appartenevano, se bianco o nero, guelfo o ghibellino, e che avrebbero osservato leggi e riformanze che non conoscevano, l'applicazione delle quali si rendeva spesso impossibile per contenersi nel volume statutario disposti contro il diritto della chiesa e contro la morale. Quelli poi che avessero prestato un tal giuramento, o avessero dato una promessa solenne di osservarlo, non erano tenuti affatto a osservarlo. Tuttavia i colpevoli sì nel dare come nel ricevere un tal giuramento, o nel compilare o ritener validi, se già compilati, gli statuti di questa specie, come pure tutti quanti imponessero pene pecuniarie ai delinquenti o altra cosa facessero in frode delle costituzioni della curia generale e della sua giurisdizione, erano puniti con la multa di cento fiorini; e alla stessa sanzione si assoggettavano consiglieri, priori, anziani dei luoghi che non ne fossero stati gli autori, ma solo avessero favorito o permesso l'osservanza di questi statuti per perseguitare specialmente o dar campo ad un partito *(in favorem vel in odium)*. Ma oltre alle pene pecuniarie, in simil caso ai magistrati che così operando eran venuti meno ad un preciso dovere del loro officio, quello di mantener la pace e la concordia fra i cittadini, erano riservate le pene canoniche, cioè la scomunica alle persone e l'interdetto *ipso facto* ai comuni e alle terre.

Un'altra categoria di statuti annullati e cancellati dal libro erano quelli che riguardavano l'appello: si trattava di abuso e di frode — *dum superiorum iura aperte nequeunt usurpare, has vias indirectas et insidiosas quaerunt et inveniunt.*[1] — S'era costituita in fatti con speciali disposizioni legislative una classe di giudici in alcuni comuni, detti sindaci ed esgravatori, i quali si erano arrogati la decisione delle cause di appello, devolute alla gran curia, ossia al giudice delegato della curia generale della provincia. Motivo principale ne era il lucro, e perchè le cause cadessero nelle loro mani, s'impediva l'appello già emesso e s'impedivano gli oppressi dall'appelare e si sforzavano ad accordarsi con la parte in luogo di appellare e si dava la sentenza, facendosene l'esecuzione su

[1] Cf. Cost. l. II, c. 36. 37, 53.

ciò che la parte aveva già prima depositato. Per rimediar questi danni si vietò di eleggere tali magistrati per il futuro, e a quelli che già esistevano si vietò di più giudicare direttamente e indirettamente, e si fece obbligo di far l'esecuzione, sol dopo che la sentenza era passata *in re iudicata*. Si minacciava poi la multa di mille fiorini a chi non osservasse tale divieto, e agli officiali eletti o da eleggersi che esercitassero l'officio dieci giorni dopo la publicazione, che lasciassero fare il deposito o non cancellassero gli statuti fra un mese, o ponessero ostacoli all'appello. E l'interdetto ecclesiastico gravava per le stesse colpe sul comune colpevole, con la privazione di privilegi, podestarie, immunità e libertà ottenute.

Infine il legislatore per adottare un provvedimento più efficace oltre alle nullità, alle multe varie e alle scomuniche, volle stabilire la revisione di questi statuti comunali. [1] Qualunque statuto di città, villa, castello, prima di andare in vigore si presentava al rettore della provincia, il quale personalmente o per mezzo de' suoi giudici e commissari lo faceva esaminare. Le disposizioni vi dovevano essere *visa, cognita et inspecta,* e di quest'esame doveva rimaner la prova in un publico istromento, dove erano espressamente e singolarmente approvate. E perchè i comuni non incontrassero difficoltà di far ciò, per la spesa gli officiali deputati non potevano ricevere nessuna ricompensa, nè l'approvazione data doveva ripetersi ogni volta, finchè gli statuti non fossero rinnovati. Per tal guisa s'era ormai determinata una dipendenza e soggezione; s'era arrestata la libera legislazione statutaria, e un solo tentativo sarebbe costato la multa enorme di duemila fiorini al comune o di 666 fiorini ai suoi ufficiali.

Quanto alle contribuzioni, che per qualunque causa il governo centrale e il governo municipale imponevano ai provinciali, noi ne distinguiamo quattro classi cioè:

a) gabelle dello stato,
b) gabelle del comune,
c) pene pecuniarie o multe,
d) *solutiones* o pagamenti degli atti.

[1] Ivi.

Non possiamo confondere ed unire le *solutiones*, cioè quanto si doveva per qualsiasi atto giudiziario o della curia, da cui poi si toglievano i salari di certi officiali, come dei notai curiali, con le prime imposte che il camerlengo riteneva a sostentamento dello stato. Incominciamo dal dichiarare i nomi: le due prime classi di contribuzioni le troviamo quasi sempre chiamate col nome di *census, collecta, fumantia, gabellae, dativae, talliae, angariae, praestantiae, vectigalia.*[1] Facciamo però un'altra distinzione: i nomi di *praestantia, vectigal, gabella* al tempo d'Egidio son nomi generici assunti promiscuamente; il *census* invece usato per lo più nei tributi che si pagavano alla Camera della chiesa, non ha sempre, come giustamente avverte il Cavallini, il senso di un reddito dato annualmente in segno e ricognizione di un dominio, ma spesso non significa che un tributo perpetuo pagato allo stato, qualunque ne fosse stata l'origine. Il *fumans o fumantia* era un onere personale che si pagava per famiglie, la *collecta* colpiva tutti indistintamente, le *dativae* originate da spontanea liberalità, erano poi passate in dovere, la *tallea* era una prestazione fatta in determinate circostanze e s'imponeva o per consuetudine o per patto, e formava una delle specie dell'*angaria*, sui beni e su le persone. Generalmente il censo, l'angaria ecc. erano tributi reali, cioè che colpivano direttamente le cose immobili, massime la proprietà rustica; le dative, le collette e le taglie erano personali, perchè colpivano le famiglie, o i singoli.

Il patrimonio della chiesa che risultava in gran parte dai censi e dalle imposte pagate già nelle provincie, per le frodi e i profitti illeciti degli esecutori e dei collettori spediti a raccogliere, s'era non poco assottigliato; ma Egidio nella sua riforma non volendo interamente affidarsi loro, stabilì che esercitassero l'officio solo in via d'eccezione.[2] Di regola al contrario s'obbligarono i podestà, i priori, i vicari, gli anziani e i magistrati comunali con legazione della chiesa ad esigere i censi appartenenti alla Camera apostolica nel luogo, a cui presiedevano, e a consegnarli, cioè pagarli, al tesoriere della pro-

[1] DUCANGE, *Gl. m. et i. lat.*
[2] Cost. l. I, c. 17 e 18.

vincia, prima ancora che terminasse il tempo utile. Se costoro, come avveniva, lasciavano trascorrere otto giorni dopo il termine, rimanendo in officio di podestà o di capitano, pagavano per pena *ipso facto* la terza parte dei loro salari; se poi semplicemente esercitavano l'officio di priori, consoli o anziani, la multa si determinava dalla terza parte delle taglie, fermanze, censi non riscossi, o non depositati. Con un indugio di negligenza maggiore, la pena s'accresceva; perchè lasciando scorrere altri otto giorni seguenti i podestà, i vicari e i capitani si multavano per la terza parte del valore, cui ascendevano le imposte; se continuavano ancora nella loro negligenza sì nell'esigere come nel pagare al tesoriere, erano privati di tutto il salario, e i priori, gli anziani e i consoli condannati al doppio di quanto importavano le riscossioni. Allora finalmente la Camera apostolica, a cui tutte queste multe erano state applicate, poteva mandare l'esattore e lo mandava in effetto, a spese degli stessi officiali negligenti. Se una divergenza sorgeva fra i contribuenti e gli officiali locali, sieno comuni, città e università, o pure col rettore provinciale in modo che questi dovesse fare un processo contro i comuni, non si veniva a patti o s'abbandonava la lite senza l'intervento del tesoriere. [1]

Su le gabelle comunali molteplici erano gli abusi e i danni: i tiranni, che s'erano resi padroni delle città imponevano di loro arbitrio gravose tasse ai sudditi, in guisa che molti si vedevan costretti ad andar in esilio mendicando, e nell'ineguale e sproporzionata distribuzione degli oneri pubblici s'immiseriva la finanza, e i beni e i redditi finivano a beneficio e ad uso di quei soli che li avevano usurpati. [2] S'era dato anche il caso che di fatto contro le costituzioni dello stato si fosse concesso ad alcuni singoli l'arbitrio e la piena disposizioni sulle tasse; e a questo si giungeva obbligando tutti i consiglieri con parole e minaccie, e impedendo che si approvassero al modo antico tradizionale ed anche facendo sottoscrivere da tutti un'istromento di rinunzia. In fine poi tali abusi si coone-

[1] Cost. l. I, c. c.
[2] Cost. l. II, c. 36.

stavano sanzionandoli come leggi negli statuti. Or il legislatore trovandosi di fronte a questo disordine, spinto in parte dai frequenti ricorsi dei sudditi ed anche dallo stato miserabile della provincia, volle energicamente riparare. Oltre al dichiarare abbominevole che alcuni uomini *colligentes quae non messuerunt, de bonis esurientum saturentur,* egli invocò la ragione d'interesse economico e sociale, *interest reipublicae locupletes habere subiectos;* e prescrisse che nessuna tassa potesse imporsi ed esigersi prima di aver convocato a decidere il consiglio generale e speciale, secondo l'uso e a norma degli statuti. Nel consiglio si esponeva dai magistrati l'affare e le ragioni che persuadevano la nuova imposta, e quanto dovesse importare, sempre col computo relativo al bisogno. Aperta la discussione su la proposta e, *habito diligenti tractatu,* si passava alla votazione per pallottole o bossolo, cioè alla votazione segreta; e perchè la nuova tassa fosse approvata, occorrevano i due terzi dei voti di quanti secondo lo statuto vi dovevano prender parte. Le collette si davano quindi solo per la quantità approvata e si percepivano secondo il reddito complessivo che proveniva da tutti i beni a ciascun cittadino, mentre invece i censi, le fumanzie, gli affitti e i salari degli officiali si esigevano non secondo l'estimo o la libra, ma secondo le famiglie e i focolari. I dazi e le gabelle inoltre che si riferivano a beni immobili il cardinal Da Carpi ordinò che si pagassero nei luoghi, nelle pertinenze e nei limiti dei quali l'immobile era posto. Le costituzioni, ristabilita l'ordinaria imposizione delle gabelle, annullavano tutte quelle che da venticinque anni addietro non erano state per quel modo decretate e discusse, e insieme gli statuti e gli ordinamenti che le riguardavano, proibendo che in avvenire più se ne compilassero, e minacciando da ultimo ai contraventori la scomunica e la multa di cinquecento fiorini. Chi si appropriava e riceveva per sè o per altri tali redditi, fuor del caso che il parlamento generale, non il consiglio, avesse a lui concesso il privilegio, oltre la scomunica perdeva i beni che gli andavano confiscati, e ad una multa pari alla precedente soggiaceva chi l'avesse favorito; senza poter valersi mai di alcuna remissione o liberazione data o da darsi dalla chiesa. Qualunque mezzo impiegato sarebbesi presunto

frodolento, se mirava a liberarlo e quindi lo si costringeva a restituire il percepito e a dare intiero e scrupoloso conto della amministrazione, restituendo il doppio del resto. Ad ogni modo, se le gabelle fossero state intimate contro la legge e per abuso di tirannia, esse non avevano efficacia, nessuno s'obbligava a soddisfarle, e la persona che le imponeva era anzi scomunicata e costretta a pagare tanto danaro, quanto con la gabella ne aveva voluto togliere ai contribuenti. Il vicario che avesse voluto esigere nuove tasse cadeva nella pena di mille fiorini, una città di cinquecento, un comune inferiore, un collegio, un'università, di duecento fiorini. Sulle pene pecuniarie,[1] che si dovevano dall'intiero comune, o da un'università, avvertiamo che acquista valore la distinzione fatta tra i vari comuni della provincia per ragione di grado; perchè se la pena stabilita o nelle costituzioni, o da una sentenza, colpiva i comuni maggiori, cioè delle città e terre grandissime si pagava intiera, se delle città grandi, due terzi, se delle piccole un terzo, e delle minori la metà della metà, cioè un quarto (*dimidia dictae medietatis*) della pena. L'intenzione della legge si riporta sempre a questa gradazione, sebbene non se ne faccia espressamente menzione quasi mai; e rispetto alle città non noverate si procedeva per somiglianza nel determinare il quanto; inoltre, quantunque qui non si parli che della provincia della Marca, non possiamo dubitare che la costituzione non sia generale, poichè le ultime parole ce lo confermano.[2] In fatti si chiude dicendo che *in aliis vero provinciis quilibet rector distinctionem similem facere teneatur.*[3]

In genere si può dire che quanto si decretava circa i delitti e le pene nel libro quarto delle egidiane non togliesse che i podestà applicassero ai delinquenti anche altre leggi speciali o le stesse leggi statutarie o quelle emanate dai principi cattolici.[4] Alle volte perfino per una cotale benignità verso le leggi locali anteriori alle costituzioni stesse, in certe cause di bando, in cui era vietato ogni appello e si doveva subito pro-

[1] Cost. l. II, c. 54.
[2] Ivi, nota.
[3] Cost. l. I, c. 14.
[4] Cost. l. I, c. 8.

cedere all'esecuzione, si rispettava lo statuto, concedendosi l'appello quando *a iure, vel statuto,* era permesso, purchè fra un mese.

Nei misfatti, al modo che imputabili si ritenevano i provinciali, così anche era imputabile il comune medesimo, quando cioè la legge non potendo imporre ai consanguinei del condannato, o perchè mancavano, o perchè impotenti, l'obbligo di comprare i beni confiscati, questo obbligo si trasferiva all'università o al comune cui appartenevano, il quale sborsava il prezzo alla Camera apostolica. Tra le pene si modificava l'esilio ai provinciali sì dal comune, sì dall'intiera provincia. Pare anche in tal caso che il legislatore sia occupato dal fatto di voler evitare l'accendersi dei partiti nei vari luoghi *(divisiones in terris)* e il sorgere di grandi scandali (*magna scandala exoriri),* e ad ogni modo ritiene che *grave est absque magna causa alicui interdicere patriam.* Era proibito perciò sì ai giudici e agli officiali della curia del rettore, come pure a tutti i magistrati municipali, di esiliare alcuno per qualunque delitto sì in perpetuo che a tempo, e si stabiliva che il decidere sull'esilio si deferisse sempre al rettore provinciale.[1] Questi convocava a consiglio il tesoriere, i giudici residenti in curia e l'avvocato del fisco, ad essi esponeva chiaramente la cosa, e prima fattili giurare di dir fedelmente ciò che ne pensassero e a qual partito credessero attenersi, ordinava quanto essi decretavano e il notaio in un istromento prendeva atto di tutto. Con ciò non si derogava punto alle sentenze e processi criminali e alle costituzioni sui banditi e condannati.

Finalmente la legge determina anche come preparare la difesa della provincia e i contributi degli eserciti comunali.[2] Appena giungeva la lettera del rettore o di un officiale della curia generale, sì i magistrati comunali come il signore *(dominus temporalis),* mandava l'esercito di cavalieri o pedoni, incorrendo, se trasgrediva, in una pena da inffliggersi ad arbitrio del rettore. Bonifazio ottavo aveva permesso dei patti fra i

[1] Cost. l. II, c. 47.
[2] Cost. l. II, c. 41.

vari governanti e le università e i castelli, per redimersi dal prestare un sussidio di fanti e di cavalieri, mediante una somma di danaro da spendersi per gli stipendi, e aveva stabilito che il governatore ricevesse un tal danaro *pro rata* nel tempo dell'esercito, se effettivamente era poi stato raccolto, chè in altro caso non poteva esigerlo, anzi era tenuto a ridare tutto ciò che gli si era pagato. Ma venne Egidio a togliere simili restrizioni ai capi dell'amministrazione municipale abolendo e annullando tutti gli statuti che in tal materia vietassero loro di agire liberamente, d'imporre pene e d'esigere quella specie di multa da chi non aveva preso parte alla spedizione ordinata dal rettore. Inoltre si definiva meglio il modo di raccogliere le milizie, perchè i comuni mandavano tanti uomini, quanti ne richiedeva la curia, e le lettere rettorali *indicebant certum tempus*. Nella popolazione interna del comune, perchè il peso di questo servigio publico personale fosse giustamente sostenuto da tutti, doveva farsi a muta per un dato numero di giorni, finchè ognuno vi fosse stato compreso, e quindi si ricominciava da capo, facendo la divisione secondo le contrade della città. Se poi dopo due giri, l'esercito non era completo, cioè se si richiedevano più uomini, si tornava a far la leva di quelli che la volta precedente non erano andati, per divider l'onere sempre fra tutti. Si teneva anche facoltativo in luogo di procedere così per muta, di procedere a concorso, promettendo ogni giorno uno stipendio di due anconetani di argento; ma se non si trovavano uomini che volessero andare, si ritornava a far la cerna per muta esigendo lo stipendio necessario come tassa personale da ogni uomo, cioè da ogni focolare. Tali eserciti comunali oltre che in una guerra provinciale, dove andavano ad oste uscendo col gonfalone e il carroccio, erano più spesso impiegati nel far corse o gualdane, ossia scorrerie sopra città ribelli, o nemici confinanti, e cavalcate, cioè imprese con arcieri e con cavalleria, ma di breve durata. E spesso questo cavalcate si facevano per le rivalità dei vari comuni, i quali erano soliti di espellere dalla terra i capi del partito che soggiaceva. Nella riforma d'Egidio, come vedemmo, fu rigorosamente impedito di scendere a qualunque

atto di ostile violenza senza il permesso del rettore [1] sotto pena di scomunica a tutti, di sospensione ai chierici e di interdetto alle terre oltre alle multe di mille marchi ai podestà e ai signori e di duecento ai loro dipendenti. Così il potere militare era raccolto unicamente nel rettore della piovincia, ed era stato necessario il far ciò per porre un argine alle rivalse, alle offese e alle stragi, con che l'antico spirito municipale reagiva e lacerava l'ordine interno. E il rettore provvedeva pure al guernimento delle varie fortezze,[2] e nessuno poteva edificarne nuove di qualunque forma, anzi se un'università o un barone aveva cominciato a costruirne, doveva dentro un mese distruggere il lavoro fatto; altrimenti tali edifizi di offesa e difesa si confiscavano a favore della Camera della chiesa insieme al luogo, alla superficie di esso e agli immobili posti lì presso, o nel territorio, *ipso facto* o *ipso iure*. Bertrando, che era stato il primo legato ad emanare una simile costituzione, v'aveva aggiunto la pena della scomunica e dell'interdetto, le quali per volere d'Egidio rimanevano in vigore, e aveva dichiarato non intendersi compresi in questo divieto i palazzi del comune, le case contigue ad essi e le mura delle città e delle terre, nè i fortilizi edificati venticinque anni prima, ma Egidio v'includeva quanto si fosse fatto da quarantacinque anni passati contro le costituzioni. [3] Per edificare, costruire e rinnovare dunque le fortezze occorreva sempre il permesso del rettore provinciale, il quale in alcuni casi lo negava recisamente, come per esempio quanto al castello di Monte Offi, a causa dei delitti enormi distrutto per suo ordine, dove vietava la riedificazione, distribuendone gli abitanti fra i villaggi senza mura del piano. Anche la custodia dei fortilizi dipendeva dal rettore, quantunque spesso tenuta a spese del luogo.

Infine la severa disposizione per la difesa della provincia proveniva dal fatto che un castello ben fortificato e provvisto poteva a quei giorni prolungare e favorire le insurrezioni, onde è naturale che la sorveglianza dello stato fosse grandissima.

[1] Cost. l. I, c. 15.
[2] Cost. l. II, c. 45.
[3] Cost. l. II, c. 43.

Delineati così i rapporti molteplici fra la curia generale e e le singole autonomie locali, ci rimane a dire della rappresentanza della provincia, e dei segni pubblici, con che una terra mostrava d'appartenere allo stato ecclesiastico. Il luogo, dove i provinciali si adunavano per decidere gli affari comuni a tutti era il parlamento della provincia; e dovevano convenirvi vescovi, prelati, chierici, religiosi, potestà, rettori, nobili, e i comuni e le università per mezzo dei loro sindaci, perchè non era lecito farsi rappresentare dal sindaco di un altro comune. Il parlamento provinciale,[1] che bisogna distinguere dal parlamento municipale, o consiglio generale, congregato su la piazza del comune, s'intimava in una città e in un giorno determinato dal rettore, tesoriere o vicario ed era sempre presieduto dal rettore, il quale giudicava d'arbitrio su quelli che con parole o con atti ne turbassero l'ordine. Per solito il parlamento, approvate le proposte, si scioglieva, mandando a riferire al legato o al pontefice in Roma. Si teneva per ordinario ogni due o tre anni, e i più noti sono quelli adunati in Monte Olmo nel 1317, in Macerata nel 1331 e nel 1317, in Osimo nel 1389, in Macerata nel 1408, in Recanati nei 1419, in Macerata nel 1424, in Recanati nel 1432, in Macerata nel 1435, nel 1464, nel 1529, nel 1535 e nel 1556, in Iesi nel 1567, in Fano nel 1581 e in Macerata nel 1588.

Per far poi che tutti i luoghi della provincia anche all'esterno apparissero non tanto agli occhi dei cittadini, ma dei viaggiatori e degli stranieri far parte dello stato romano si prescrisse che dentro un mese dalla promulgazione delle costituzioni su le porte, le piazze, le fortezze e gli edifici pubblici gli officiali comunali dovessero fra scolpire in pietra o dipingere *coloribus congruis* le insegne, ossia lo stemma della chiesa con le due chiavi di san Pietro e lo stemma del papa *pro tempore*. E dovevano esservi scolpite o dipinte in modo che trovandosi allato alle armi del comune le insegne o gli stemmi della chiesa fossero collocati più in alto o a destra, nella posizione insomma più decorosa. Così parimenti doveva incidersi sul sigillo del comune lo stemma della chiesa, e se non si rendeva

[1] Cost. l. II, c. 41.

possibile nel medesimo sigillo accordare artisticamente i due stemmi, si doveva distruggere l'antico e farne un nuovo; e pur nelle trombe dei banditori e sui pennoni dei medesimi, sempre *in eminentiori parte,* trovavano posto le stesse insegne. Questo provvedimento, volto, è agevole intenderlo, allo scopo politico di volere dai singoli comuni un pieno e perfetto riconoscimento di sovranità, anche da quelli tra essi che con vecchi titoli e privilegi tentavano d'alleggerirne il peso, era spiegato dal legislatore con uno scopo morale, *ut fideles fidelitatem quam asserunt, ostendant in gestibus et effectibus.*[1] E così gli stava a cuore questa disposizione, da minacciare ai trasgressori scomunica, interdetti e multe di trecento fiorini d'oro. Del resto il dirsi che tutto questo doveva osservarsi nelle terre *pleno iure* cioè di pieno diritto soggette alla chiesa romana *in partibus Italiae citra regnum Siciliae,*[2] non vuol significare che fossero esenti dall'osservanza, quelle terre che solo mediatamente ne dipendevano. Noi abbiamo avvertito fin da principio che tutti i luoghi dello stato ecclesiastico o immediatamente dipendevano dalla curia e dal rettore, o per mezzo di un signore che li governava quale vicario. E troviamo anzi alcune volte, come per i comuni della estinta contea di Fano, che il rettore provinciale liberava dalla giurisdizione diretta di un comune superiore le piccole terre per richiamarle in suo potere. Ma non è qui il caso; il *pleno iure spectantes* si riferisce a tutte le terre dello stato senza eccezione di sorta, perchè vediamo in fatti che nel mezzo della costituzione stessa si accenna a luoghi soggetti ad un signore *(domini quorundam castrorum),* dove il dominio era mediato soltanto.

Dare un giudizio delle leggi d'Egidio, e più che altro tentava di penetrare quel concetto che le informò nella mente del legislatore e a cui corrisposero nell'attuazione è più agevole ora che con la scorta fedele del testo siam venuti determinando gli offici di chi prendeva parte al governo, ed abbiano esaminato i vari istituti nella loro connessione politica. Grande movimento (lo avvertivamo dianzi), di riforma non c'è; nè

[1] Cost. l. I, c. 20.
[2] Cost. l. II, c. 55.

forse risalendo agli ordinamenti anteriori per quanto la dubbia interpretazione e il vago significato delle formule lo permetterebbe, s' incontrerebbero ordinamenti differenti ed opposti. L'accortezza dell'Albornoz, che s'affaticava di ravvivare le antiche bolle e costituzioni papali, andate in disuso, acquistava credito alla compilazione nuova, mostrando di conservare le tradizioni anzichè offenderle innovando. E i popoli l'accolsero lietamente, senza avvedersi che molte delle antiche leggi egli taceva, che altre vigenti aboliva, e che non poche ritornavano a vita modificate e ben diverse dal loro senso primitivo.

Quest'uomo dotto, coraggioso e prudente poneva mano alla sua raccolta, non per ricuperare soltanto documenti smarriti e propugnarne l'osservanza, ma per pubblicare, prendendoli a fondamento, un codice di diritto che riparasse gli abusi, correggesse l'ingiustizia e riunisse in concordia quei comuni pretendenti alla sovranità. Qua aggiungendo, là togliendo, secondo il bisogno, allegando nomi di pontefici, testi biblici e minacciando pene, attese ad impedire tutte quelle esorbitanze, che nuocevano ai singoli e non avrebbero mai prodotto l'equilibrio amministrativo dello stato.

Si usciva di un fondo di mali; s'abbandonava un sistema tirannico, disordinato, iniquo; dove spesso all'arbitrio di un singolo spettava il render più o meno dura la condizione di una classe sottomessa; e questa condizione appunto si considerava come un diritto sordido inoculato nel sangue di una generazione di nobili. Il comune democratico, è vero, aveva battuto il feudalismo; ma la signoria nuova si sarebbe imposta ben presto a quella poca forza di facinorosi e d'artieri che lo formavano. Conveniva che indipendente dall'aristocrazia, un governo giusto offrisse condizioni civili di coesistenza a tutti; che l'immunità de' colpevoli fosse tolta, e che non il chiostro, il convento, la chiesa prestasse un asilo sicuro all'innocente perseguitato da un barone impunibile, ma la spada del magistato.

Ormai sfioriva quella che il Minghetti avrebbe detto "l'adolescenza dei popoli armigeri", che s'era mostrata sì viva e

clamorosa ne' secoli trascorsi del medio evo, e succedeva un'età meno agitata, e ricca di commercio e di coltura.

Nè Egidio certamente, che nella sua anima informata a rettitudine aveva intuito a che parte volgessero i tempi, con porre in assetto definitivo la cosa pubblica, con lo stabilire un'autorità centrale forte e potente pensò ad altro che avviare gli uomini verso un avvenire migliore. E venendo a transazione con i signori, sebben di rado, e lasciandoli ne' loro feudi a vita, comprendeva che troncar d'un colpo i privilegi voleva dire, far peggio: i tiranni avrebbero ceduto il posto in seguito poichè così limitati a censo e a facoltà non potevano più esser cagione di timori funesti. Ove ucciderli e farli sparire sarebbe stato atto d'imprudente politica, consentì che agonizzassero lentamente: tanto con quell'organismo di stato non potevano più vivere oltre. E finirono.

Nè limiti che garantivano lo stato non s'oppose alla libertà dei comuni; e nelle costituzioni la monarchia non si svela punto coll'assolutismo posteriore: anzi l'approvazione che il popolo dai suoi parlamenti dava ad esse sta a testimoniare che non s'era trasformato l'antico rigoglio civico dei comuni in una suddistanza paziente di governati. La parola d'Egidio risuona ancora in una legislazione alta, serena, imparziale, dove risplende non l'egoismo cortigiano d'un precursore papale in Italia, ma la sapienza di un benefico statista e di un vicario illuminato.

Ed in vero da questi indizi di leggi sobrie, adatte ai bisogni ispirate a giustizia procedono le ampie intuizioni dei diritti dell'evo moderno: ove con accurata ricerca s'indaghi, si scopre spesso che il trionfo contrastato delle libertà con le salutari riforme dello stato libero di oggi s'è venuto maturando sotto le scorie di parecchi secoli e dentro l'involucro di leggi buone e feconde. Il primo movimento, il primo barlume lo ritroviamo sotto la cenere dei secoli di mezzo. Negli archivi l'Italia deve rintracciare i titoli della sua gloriosa immortalità.

INDICE

Proemio: Condizioni dello stato ecclesiastico nel secolo XIV; i tiranni — il cardinale Egidio Albornoz — sue imprese militari e legislazione — le costituzioni egidiane — contenuto, codici, edizioni . . . . . pag. 3
Cap. I — Il legato della Sede Apostolica; sue facoltà e doveri „ 18
Cap. II — Il governo provinciale — il rettore — i giudici della curia generale ed i giudici presidali — i notai della curia: del rettore, del tesoriere e delle banche . . . . . „ 29
Cap. III — L'amministrazione finanziaria e i tesorieri — il procuratore e l'avvocato del fisco e dei poveri — i priori del collegio avvocati dei poveri — il notaio o procuratore della Camera per gli affari . . . . . „ 67
Cap. IV — Il collegio degli avvocati e procuratori curiali — gli avvocati e procuratori della provincia e loro salario — le spese giudiziarie e della cancelleria rettorale — trattamento speciale di alcuni delitti e le composizioni — i notai comuni e loro requisiti — i curiales lato sensu . . . . . „ 74
Cap. V — Il maresciallo e suo officio — gli esecutori in genere — gli officiali del maresciallo e gli executores propriamente detti — i baiuli e i nunzi — i custodi delle carceri, salari e doveri dei medesimi. . . . . „ 88
Cap. VI — Giurisdizione spirituale e temporale — il rettore spirituale della provincia — controversie ermeneutiche sul testo — il giudice spirituale — loro potestà — delitti ecclesiastici — pene e censure canoniche: — scomunica, sospensione, interdetto — forme esterne del culto . . . . . „ 98
Cap. VII — I chierici nella Società — loro doveri, privilegi ed esenzioni — tasse e contratti in frode — i vescovi e la giurisdizione dell'uditore . . . . . „ 116
Cap. VIII — I comuni e lo Stato — libertà e governo dei comuni — gabelle e percezione varia delle medesime — statuti, insegne . . . . . „ 121

Torino - FRATELLI BOCCA EDITORI - Torino

Recenti pubblicazioni:

CHIRONI Prof. G. P.

TRATTATO DEI PRIVILEGI, DELL'IPOTECA E DEL PEGNO

PARTE GENERALE

L. 14 — Un grosso volume in-8 — L. 14

RAMELLA Avv. AGOSTINO

LE SOCIETÀ DI COMMERCIO

in rapporto alla legge penale

L. 7 — Volume in-8 — L. 7

M. ANGELO VACCARO

LE BASI DEL DIRITTO E DELLO STATO

L. 10 — Torino 1893, Volume in-8 di XXXII-388 pagine L. 10

FIORETTI e ZERBOGLIO

LA LEGITTIMA DIFESA

STUDIO GIURIDICO

L. 2,50 — Un volume in-8 — L. 2,50.

ZERBOGLIO ADOLFO

DELLA PRESCRIZIONE PENALE

Lire 3 — Volume in-8 — Lire 3

BALESTRINI e CANAVERI

IL CODICE PENALE ITALIANO

LE DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, NONCHÈ LE LEGGI ED I REGOLAMENTI DI PUBBLICA SICUREZZA E LE PRINCIPALI LEGGI PENALI COMPLEMENTARI DEL REGNO D'ITALIA PRECEDUTI DA UNA CRITICA GENERALE E COORDINATI FRA LORO CON NOTE.

L. 5 — Torino, Agosto 1893, 1 volume in 16 leg. in tela all'inglese — L. 5.

LA

RIVISTA ITALIANA

PER LE SCIENZE GIURIDICHE

È diretta dai professori **F. Schupfer** in Roma e **G. Fusinato** in Torino.

Il Consiglio di direzione si compone dei Signori: *P. Ellero* Senatore, Consigliere di Stato, *F. Filomusi-Guelfi* Prof. all'Università di Roma, *L. Palma* Consigliere di Stato, e *V. Scialoia* Prof. all'Università di Roma.

Hanno promesso la loro collaborazione i Signori:

G. Abignente — G. Alessio — G. Arcoleo — A. Ascoli — F. Auriti — E. Bensa — C. Bertolini — E. Bianchi — Ferd. Bianchi — Fr. Bianchi — G. Boccardo — L. Bolaffio — A. Bonasi — G. Bonelli — L. Bonfigli — F. Brandileone — C. Brezzo — G. Brini — V. Brondi — B. Brugi — A. Brunialti — E. Brusa — F. Buonamici — G. C. Buzzati — L. Cantarelli — D. Caporali — G. Carle — E. L. Catellani — L. Cattaneo — A. Cavagnari — G. Ceneri — L. Chiappelli — G. P. Chironi — A. Codacci-Pisanelli — P. Cogliolo — A. Corsi — L. Cossa — E. Costa — T. Cuturi — E. Cuzzeri — N. De Crescenzio — P. Del Giudice — P. Delogu — P. Demurtas Zichina — E. De Ruggero — B. Dùsi — P. Esperson — C. Fadda — L. Ferrarini — C. F. Ferraris — E. Ferri — E. C. Ferrini — P. Fiore — G. Fioretti — C. Formiggini — L. Franchi — C. F. Gabba — E. Galluppi — R. Garofalo — A. Gaudenzi — E. Gianturco — G. Giorgi — G. Grasso — P. Grippo — F. Laghi — V. La Mantia — L. Landucci — G. Laviosa — G. Leporini — A. Loria — L. Lucchini — G. Macrì — A. Majorana — G. Majorana — A. Malgarini — M. Maltini — L. Manara — G. Manfredini — G. Manna — A. Marghieri — M. Mariani — U. Marino — E. Masé-Dari — L. Maurizi — U. Mazzola — F. Mecacci — P. Melucci — L. Meucci — V. Miceli — L. Minguzzi — G. Mirabelli — L. Miraglia — M. Morasso — A. Morelli — L. Moriani — L. Mortara — G. Mosca — F. Moscatelli — C. Nani — G. Oliva — V. E. Orlando — M. Pampaloni — M. Pantaleoni — F. Patetta — F. Pepere — S. Perozzi — E. Pessina — A. Piras — V. Polacco — V. Porto — E. Presutti — F. Puglia — A. Puviani — L. Ramponi — L. Rava — A. Ricci — F. Ruffini — G. Sabbatini — A. Sacerdoti — A. Salandra — E. Salvia — G. Salvioli — G. B. Salvioni — L. Sampolo — V. Sansonetti — G. Saredo — F. Scaduto — O. Scalvanti — C. Schanzer — R. Schiattarella — G. Segrè — G. Semeraro — F. Serafini — V. Simoncelli — B. Squitti — A. Stoppato — D. Supino — L. Tartufari — T. Trincheri — S. Trovanelli — P. Tuozzi — G. Vadalà-Papale — I. Vanni — G. Venezian — E. Vidari — G. Villa — Marco Vitalevi — V. Vitali — C. Vivante — D. Viti — A. Zocco-Rosa — L. Zdekauer ecc.

La Rivista esce in fascicoli bimestrali di circa 160 pagine ognuno. Il prezzo dell'associazione annuale è di lire 20, anticipate, per l'Italia e di lire 22,50 (marchi 18) per i paesi stranieri, che formano parte dell'Unione postale. Ogni fascicolo lire 5.

Le associazioni si ricevono dagli editori **FRATELLI BOCCA** in Roma, Torino e Firenze e da tutti i principali librai.

Ital 51.25.55
Gli ordinamenti politici e amminist
Widener Library 005371033
3 2044 082 200 213